



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

composta dai seguenti magistrati:

Michele ORICCHIO	Presidente	
Rocco LOTITO	Consigliere	Relatore
Michele MINICHINI	Referendario	Relatore
Lorenzo GATTONI	Referendario	

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel giudizio sulla parificazione del Rendiconto generale della Regione Basilicata per gli esercizi 2019 e 2020;

**VISTI** gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, 119 della Costituzione;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 5 giugno 2003, n.131 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'art. 1, comma 5, che statuisce che *“Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214”*;

**VISTA** la delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 7 del 14 giugno 2013;

**VISTE** le delibere della Sezione delle Autonomie n. 9 del 20 marzo 2013 e n. 14 del 15 maggio 2014;

**VISTA** la delibera della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2020/INPR del 27 aprile 2020, *“Linee guida e il relativo questionario per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio 2019”*;

**VISTA** la delibera della Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2021/INPR del 31 marzo 2021, *“Linee guida e il relativo questionario per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio 2020”*;

**VISTO** il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la decisione n. 42/2020/PARI con la quale la Sezione ha parificato, con eccezioni, il Rendiconto generale regionale per l'esercizio 2018 ed ha disposto la sospensione del giudizio, sino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale promosso, in via incidentale, con l'ordinanza n. 21/2020/PARI, per sospetta illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 39/2017, per violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, e dei correlati parametri interposti costituiti dai commi 557 e ss dell'art. 1 della legge 296/2006, nonché, per ridondanza del vizio, degli artt. 81 e 97, comma 1, con riferimento alle spese di personale delle ex Comunità Montane;

**VISTE** le Leggi Regionali n. 2 del 13/03/2019 recante *“Legge di stabilità regionale 2019”*, n. 3 del 13/03/2019 recante *“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021”*, n. 25 del 28/11/2019 *“Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021”*, n. 10 del 20/03/2020 recante *“Legge di stabilità regionale 2020”*, n. 11 del 20/03/2020 *“bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”*, n. 40 del 09/12/2020 *“Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata”*;

**VISTA** la sentenza della Corte costituzionale n. 246/2021, depositata in data 21 dicembre 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 e dell'Allegato O2 della legge della Regione Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40, nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante dalle gestioni degli esercizi

2018 e 2019, e dell'art. 1 e dell'Allegato 1.3 della legge della Regione Basilicata 12 marzo 2021, n. 8, nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2018;

**VISTA** la sentenza della Corte costituzionale n. 247/2021, depositata in data 21 dicembre 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2017, n. 39, nella parte in cui prevede che la quota aggiuntiva di spesa di personale connessa alla mobilità in entrata del personale a tempo indeterminato del soppresso ruolo speciale ad esaurimento, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per tali dipendenti dagli enti di provenienza;

**VISTA** la nota prot. n. 201233/12A2 del 23 ottobre 2020, acquisita al prot. 1089 in data 26/10/2020, con la quale la Regione Basilicata ha trasmesso il disegno di legge relativo all'approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019, approvato con delibera della Giunta n. 428 del 2 luglio 2020;

**VISTA** la nota prot. n. 109135/12A2 dell'11/06/2021 con la quale la Giunta regionale ha provveduto alla trasmissione della DGR n. 441 dell'11/06/2021 avente ad oggetto: "Disegno di legge concernente -Approvazione del Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2019 della Regione Basilicata- Modifica alla D.G.R. 428 del 02.07.2020";

**VISTA** la Pec del 20/07/2021, acquisita al prot. n. 1189 del 20/07/2021, con la quale il Dirigente generale del Dipartimento programmazione e finanze della Regione Basilicata ha trasmesso la delibera della Giunta n. 560 del 19/07/2021 avente ad oggetto "*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 della Regione Basilicata*" con i relativi allegati;

**CONSIDERATI** gli esiti della riunione, finalizzata all'esposizione, in contraddittorio tra le parti, delle conclusioni istruttorie e delle criticità emerse nell'ambito dell'attività di verifica effettuata ai fini del Giudizio di Parifica dei Rendiconti Generali della Regione Basilicata esercizi 2019 e 2020, tenuta in data 9 dicembre 2021;

**VISTA** l'ordinanza n. 26/2021 del 10 dicembre 2021, con la quale la Sezione è stata convocata per il giorno 21 dicembre 2021 per deliberare in pubblica udienza sul Giudizio di parificazione del Rendiconto Generale della Regione Basilicata per gli esercizi 2019 e 2020, ritualmente trasmessa alla Regione, all'Organo di revisione economico finanziaria ed alla competente Procura regionale della Corte dei conti;

**ACQUISITA** la memoria del competente Procuratore regionale, Presidente dott. Vittorio Raeli;

**UDITI** nella pubblica udienza del 21 dicembre 2021 i relatori, Consigliere dott. Rocco Lotito e Primo Referendario dott. Michele Minichini, e il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore regionale Presidente dott. Vittorio Raeli;

**UDITO** l'intervento del Presidente della Regione Basilicata, dott. Vito Bardi;

**RITENUTO** in

## **FATTO**

1. La Giunta regionale ha approvato:

- il progetto di Rendiconto generale relativo all'esercizio 2019, con delibera della Giunta Regionale n. 428 del 2/7/2020, integrata dalla DGR n. 441 dell'11/6/2021 avente ad oggetto: *"Disegno di legge concernente "Approvazione del Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2019 della Regione Basilicata". Modifica alla D.G.R. 428 del 02.07.2020"*. Tali documenti - corredati dai relativi allegati - sono stati trasmessi con la nota prot. n. 201233/12A2 del 23/10/2020, acquisita dalla Sezione al prot. n. 1089 del 26/10/2020, e con la nota prot. n. 109165/12A2 del 11/6/2021, acquisita dalla Sezione al prot. n. 1060 del 14/6/2021;
- il progetto di Rendiconto generale relativo all'esercizio 2020, con DGR n. 560 del 19/7/2021. Tale documento - corredato dai relativi allegati - è stato trasmesso dal Dirigente del Dipartimento programmazione e finanze con PEC del 20/7/2021, acquisita dalla sezione al prot. n. 1189 del 20/07/2021.

Il procedimento istruttorio funzionale al giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2019 è stato attivato con la nota istruttoria prot. 920-SC\_BAS-T93-P del 23 settembre 2020, avente per oggetto: la verifica delle misure correttive adottate dalla Regione Basilicata alla luce delle osservazioni e dei rilievi contenuti nella decisione sul giudizio di parifica n. 42/2020, nonché nella connessa Relazione allegata sub doc. A (Parte I e Parte II) sull'esercizio 2018; il giudizio di parificazione del Rendiconto per l'esercizio 2019.

In riscontro alle richieste formulate con la precitata nota istruttoria: il Consiglio regionale ha inviato la nota prot. 5979/C del 22/10/2020; la Giunta Regionale - Dipartimento Programmazione e Finanze, ha inviato le note prot. n. 201233/12A2 del 23/10/2020, prot. n. 210781/12A2 del 06/11/2020, prot. n. 105683/12A2 del 04/06/2021, prot. n. 109165/12A2 del 11/06/2021, il messaggio pec del 21/06/2021; il Collegio dei revisori ha trasmesso copia dei verbali n. 20 del 23/11/2020, n. 21 del 26/11/2020 e n. 22 del 30/11/2020.

Considerata la non esaustività dei riscontri forniti, con ulteriore nota istruttoria prot. 540 del 17/02/2021 si è proceduto a sollecitare l'invio di tutti gli atti ed informazioni residue ed a richiedere ulteriori elementi integrativi.

Il Consiglio regionale ha quindi inviato la nota prot. 1152/C del 19/02/2021. La Giunta Regionale - Dipartimento Programmazione e Finanze, ha inviato le note: prot. n. 49204/12A2 del 26/02/2021; prot. n. 105683/12A2 del 04/06/2021 prot. n. 134562/12A2 del 30/07/2021.

Il procedimento istruttorio funzionale al giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2020 è stato attivato con la nota istruttoria prot. 882 del 6 maggio 2021.

In riscontro alle richieste ivi formulate: il Consiglio regionale ha inviato la nota prot. n. 3238/C del 31/5/2021; la Giunta Regionale - Dipartimento Programmazione e Finanze, ha inviato la nota prot. n. 105706/12A2 del 05/06/2021, la nota prot. n. 109165/12A2 del 11/06/2021 e il messaggio pec del 22/07/2021.

Successivamente, visto che la documentazione inviata rispondeva solo parzialmente alle richieste istruttorie formulate, si è reso necessario l'invio di nota di sollecito prot. n. 1380 del 1° settembre 2021 relativa ad entrambi gli esercizi in esame.

La Giunta Regionale - Dipartimento Programmazione e Finanze, ha conseguentemente inviato la nota prot. n. 150145/12A2 del 09/09/2021 e il messaggio pec del 17/09/2021. Il Consiglio ha inviato il messaggio pec del 13/09/2021. Il Collegio dei revisori, con tre messaggi pec del 01/10/2021, ha trasmesso copia dei verbali n. 10, 11 e 12 del 2021.

Al fine di concludere l'istruttoria prodromica al giudizio di parifica dei rendiconti 2019 e 2020 ed alla redazione della connessa Relazione sulla legittimità e regolarità della gestione finanziaria, con nota prot. n. 1987 del 25/10/2021 è stata trasmessa la "Bozza della relazione sulla sana gestione finanziaria e correlate richieste di integrazioni istruttorie" (da ora indicata anche solo come "relazione istruttoria") alla Regione, in persona del Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio regionale, al Collegio dei revisori ed alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

In riscontro alle richieste formulate con la precitata bozza: il Consiglio regionale ha inviato le note prot. n. 6132/C del 4/11/2021 e n. 6437/C del 18/11/2021; il Collegio dei revisori ha trasmesso copia del verbale n. 14 del 15/11/2021 (con pec del 16/11/2021), copia del verbale n. 15 del 19/11/2021 (con pec del 22/11/2021), copia dei verbali n. 16 del 25/11/2021 e n. 17 del 25/11/2021 (con pec del 25/11/2021), copia del verbale n. 18 del

29/11/2021 (con pec del 29/11/2021); la Giunta regionale - Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse strumentali e finanziarie, ha trasmesso le note prot. n. 186067/12A2 del 19/11/2021, prot. n. 188275/12BA del 24/11/2021, prot. n. 189016/12BA del 25/11/2021, prot. n. 189471/12BA del 26/11/2021.

Nella riunione del 9/12/2021, finalizzata all'esposizione, in contraddittorio tra le parti, delle conclusioni istruttorie e delle criticità emerse nell'ambito dell'attività di verifica effettuata ai fini del Giudizio di Parifica dei Rendiconti Generali della Regione Basilicata esercizi 2019 e 2020, convocata con nota prot. 2152 del 30/11/2021, sono state formulate ulteriori richieste di chiarimenti. Conseguentemente: il Consiglio regionale ha trasmesso la nota prot. n.6931/C del 10/12/2021; la Giunta -Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse strumentali e finanziarie - ha trasmesso le note prot. n. 196296/12BA del 13/12/2021, prot. n. 197068/12BA del 14/12/2021 e prot. n. 197797/12BA del 16/12/2021. Il Procuratore regionale della Corte dei conti ha riportato le proprie osservazioni e richieste nell'ambito della memoria depositata in atti.

Alla luce dei suddetti riscontri, sono risultate confermate alcune criticità ed irregolarità che hanno inciso sul presente giudizio di parifica, nei termini di seguito riportati<sup>1</sup>.

2. Le risultanze dei Rendiconti Generali della Regione Basilicata per gli esercizi 2019 e 2020 sono di seguito riportate, unitamente alle relative tabelle.

## **2.1 GESTIONE DI COMPETENZA**

### **Esercizio 2019**

La Regione, in sede di bilancio di previsione, ha previsto il pareggio finanziario, stanziando entrate e spese per l'importo complessivo di € 3.131.645.266,05, di cui € 371.815.000,00 a titolo di partite di giro.

In sede di ultima variazione al bilancio, approvata con Legge Regionale n. 25 del 28/11/2019, il pareggio finanziario, corrispondente alla somma delle prime tre colonne delle tabelle 1 e 2, è stato previsto in € 4.118.028.245,00, di cui € 381.141.727,73 a titolo di partite di giro.

---

<sup>1</sup> L'esito degli accertamenti effettuati è riportato nella presente decisione e, per la parte non incidente sulla parificazione dei rendiconti all'esame, nella Relazione sulla regolarità e legittimità della gestione (Parte I, Parte II e Parte III), allegata sub doc. A alla presente.

Al termine dell'esercizio sono state disposte ulteriori variazioni e risultano accertate entrate per € 2.450.089.742,70 ed impegnate spese per € 2.305.780.863,18, di cui € 231.528.482,82 sulle partite di giro (cfr. tab. 1 e tab. 2).

**Tab. 1 - Entrate - Previsioni iniziali, finali e accertamenti di competenza**

TITOLO / DESCRIZIONE		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DISPOSTE CON L.R.	VARIAZIONI DISPOSTE CON D.G.R.	VARIAZIONI DISPOSTE CON RENDICONTO	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	ACCERTAMENTI
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	€ 2.183.156,16	€ -	€ 19.907.567,15	€ -	€ 22.090.723,31	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 42.949.089,80	€ -	€ 195.073.573,34	€ -	€ 238.022.663,14	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ -	€ 21.349.273,49	€ 160.980.206,59	€ -	€ 182.329.480,08	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.411.474.813,26	-€ 2.703.182,19	-€ 25.994,57	€ -	€ 1.408.745.636,50	€ 1.389.652.648,59
2	Trasferimenti correnti	€ 168.037.020,46	€ 33.820.344,04	€ 14.542.428,41	€ -	€ 216.399.792,91	€ 195.156.208,63
3	Entrate extratributarie	€ 75.734.996,98	-€ 2.076.503,98	€ 365.181,72	€ -	€ 74.023.674,72	€ 47.694.287,17
4	Entrate in conto capitale	€ 974.451.189,39	€ 3.216.133,54	€ 372.607.223,68	€ -	€ 1.350.274.546,61	€ 392.745.257,57
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 50.000.000,00	€ -	€ 160.000.000,00	€ -	€ 210.000.000,00	€ 193.312.857,92
6	Accensione prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 35.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 35.000.000,00	€ -
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 371.815.000,00	€ 800.000,00	€ 4.750.000,00	€ 3.776.727,73	€ 381.141.727,73	€ 231.528.482,82
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>€ 3.086.513.020,09</b>	<b>€ 33.056.791,41</b>	<b>€ 552.238.839,24</b>	<b>€ 3.776.727,73</b>	<b>€ 3.675.585.378,47</b>	<b>€ 2.450.089.742,70</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>€ 3.131.645.266,05</b>	<b>€ 54.406.064,90</b>	<b>€ 928.200.186,32</b>	<b>€ 3.776.727,73</b>	<b>€ 4.118.028.245,00</b>	<b>€ 2.450.089.742,70</b>

Fonte: Regione Basilicata - Tabella 1

**Tab. 2 - Spese - Previsioni iniziali, finali e impegni di competenza**

Tab. 2. Previsioni iniziali, variazioni, stanziamenti definitivi ed impegni nella spesa

TITOLO		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DISPOSTE CON L.R.	VARIAZIONI DISPOSTE CON D.G.R.	VARIAZIONI DISPOSTE CON RENDICONTO	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	IMPEGNI (*)
Disavanzo di amministrazione		€ 22.262.662,34	€ 8.186,63			€ 22.270.848,97	
1	Spese correnti	€ 1.549.305.288,77	€ 19.542.022,58	€ 74.392.018,75	€ -	€ 1.643.239.330,10	€ 1.500.677.541,42
2	Spese in c/capitale	€ 1.051.293.799,30	€ 34.055.855,69	€ 689.058.167,57	€ -	€ 1.774.407.822,56	€ 333.619.441,16
3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 50.034.214,11	€ -	€ 160.000.000,00	€ -	€ 210.034.214,11	€ 193.347.072,03
4	Rimborso di prestiti	€ 51.934.301,53	€ -	€ -	€ -	€ 51.934.301,53	€ 46.608.325,75
5	Chiusura/anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	€ 35.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 35.000.000,00	€ -
7	Spese per c/terzi e partite di giro varie	€ 371.815.000,00	€ 800.000,00	€ 4.750.000,00	€ 3.776.727,73	€ 381.141.727,73	€ 231.528.482,82
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>€ 3.109.382.603,71</b>	<b>€ 54.397.878,27</b>	<b>€ 928.200.186,32</b>	<b>€ 3.776.727,73</b>	<b>€ 4.095.757.396,03</b>	<b>€ 2.305.780.863,18</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>€ 3.131.645.266,05</b>	<b>€ 54.406.064,90</b>	<b>€ 928.200.186,32</b>	<b>€ 3.776.727,73</b>	<b>€ 4.118.028.245,00</b>	<b>€ 2.305.780.863,18</b>

(\*) € 8.167.318,91 - Maggiori impegni rispetto alla prima versione

Come si evince dalle precedenti tabelle n. 1 e 2, in sede di approvazione della proposta di rendiconto è stata apportata una variazione in aumento, per € 3.776.727,73, alle previsioni definitive delle partite di giro (art. 39, comma 3 lett. b), D.Lgs. n. 118/2011).

Tali variazioni anche se disposte in sede di approvazione del rendiconto e, pertanto, in data successiva al 31/12/2019, sono da ritenersi regolari in quanto le partite di giro non sono soggette al limite autorizzatorio di cui al combinato disposto dell'art. 39, comma 3, dell'art. 51, comma 6, e dell'art. 63, commi 1 e 5, del D.Lgs. 118/2011.

Il totale degli accertamenti, al lordo del Fondo Pluriennale Vincolato, di parte corrente e capitale (€ 260.113.386,45) e dell'avanzo di amministrazione applicato (€ 182.329.480,08), si attesta sull'importo € 2.892.532.609,23; il totale degli impegni, computando il disavanzo di amministrazione applicato (€ 22.270.848,97) ed il FPV di uscita (€ 317.448.019,52), si attesta sull'importo di € 2.645.499.731,67, come da tabella riepilogativa che segue.

**Tab. 3 – Equilibri bilancio accertamenti e impegni**

REGIONE BASILICATA				
RENDICONTO ESERCIZIO 2019 - GESTIONE COMPETENZA				
EQUILIBRI BILANCIO - ACCERTAMENTI E IMPEGNI				
ENTRATE		USCITE		DIFFERENZE
TITOLI	ACCERTAMENTI	TITOLI	IMPEGNI	
Avanzo	182.329.480,08	Disavanzo	22.270.848,97	160.058.631,11
FPV+I+II+III	1.654.593.867,70	I + I FPV + IV	1.592.374.020,79	62.219.846,91
FPV+IV+VI	630.767.920,71	II + II FPV	605.979.307,06	24.788.613,65
V	193.312.857,92	III	193.347.072,03	- 34.214,11
VII	-	V	-	-
IX	231.528.482,82	VII	231.528.482,82	-
Totale	2.892.532.609,23	Totale	2.645.499.731,67	247.032.877,56

Fonte: Elaborazione CdC su dati Bdap 2019

La differenza che si registra, pari a € 247.032.877,56, rappresenta l'equilibrio finale tra entrate e spese, evidenziando una scarsa capacità di impegno.

### Esercizio 2020

La Regione, in sede di bilancio di previsione, ha previsto il pareggio finanziario, stanziando entrate e spese per l'importo complessivo di € 3.250.298.492,38, di cui € 425.010.000,00 a titolo di partite di giro.

In sede di ultima variazione al bilancio, approvata con deliberazione Giunta n. 1020 del 29 dicembre 2020, adottata, come precisato dalla Regione, per dare attuazione alle norme del



titolo II Sanità, il pareggio finanziario, corrispondente alla somma delle prime tre colonne delle tabelle 3 e 4, è stato previsto in € 4.595.748.143,43, di cui € 425.010.000,00 a titolo di partite di giro.

Al termine dell'esercizio sono state disposte ulteriori variazioni e risultano accertate entrate per € 2.444.212.633,89 ed impegnate spese per € 2.473.515.650,02, di cui € 222.543.206,33 sulle partite di giro (cfr. tab. 4 e tab. 5).

**Tab. 4 - Entrate - Previsioni iniziali, finali e accertamenti di competenza**

TITOLO / DESCRIZIONE		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DISPOSTE CON DGR	VARIAZIONI DISPOSTE CON LR	VARIAZIONI DISPOSTE CON RENDICONTO	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	ACCERTAMENTI
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	€ 3.041.414,19	€ 42.046.739,43			€ 45.088.153,62	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 14.010.456,45	€ 258.349.409,45			€ 272.359.865,90	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ -	€ 595.639.296,93	€ 48.497.787,38		€ 547.141.509,55	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.431.909.814,44	€ 39.872.123,20	€ 4.878.326,88		€ 1.476.660.264,52	€ 1.452.220.359,82
2	Trasferimenti correnti	€ 164.403.479,13	€ 68.807.895,48	€ 47.066.193,17		€ 280.277.567,78	€ 265.514.120,80
3	Entrate extratributarie	€ 54.228.133,00	€ 12.344.390,11	€ 1.173.355,21		€ 67.745.878,32	€ 37.128.019,51
4	Entrate in conto capitale	€ 982.695.195,17	€ 313.862.579,45	€ 9.907.129,12		€ 1.306.464.903,74	€ 287.915.413,57
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 150.000.000,00	€ -	€ -	€ 28.891.513,86	€ 178.891.513,86	€ 178.891.513,86
6	Accensione prestiti	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 25.000.000,00	€ -	€ -		€ 25.000.000,00	€ -
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 425.010.000,00	€ -	€ -	€ 56.699,85	€ 425.066.699,85	€ 222.543.206,33
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>€ 3.233.246.621,74</b>	<b>€ 434.886.988,24</b>	<b>€ 63.025.004,38</b>	<b>€ 28.948.213,71</b>	<b>€ 3.760.106.828,07</b>	<b>€ 2.444.212.633,89</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>€ 3.250.298.492,38</b>	<b>€ 1.330.922.434,05</b>	<b>€ 14.527.217,00</b>	<b>€ 28.948.213,71</b>	<b>€ 4.624.696.357,14</b>	<b>€ 2.444.212.633,89</b>

**Tab. 5 - Spese - Previsioni iniziali, finali e impegni di competenza**

TITOLO		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DISPOSTE CON DGR	VARIAZIONI DISPOSTE CON LR	VARIAZIONI DISPOSTE CON RENDICONTO	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	IMPEGNI
<i>Disavanzo presunto</i>				4.200.000,00		4.200.000,00	-
1	Spese correnti	1.534.516.053,36	302.362.446,16	16.071.475,12		1.852.949.974,64	1.586.925.988,72
2	Spese in c/capitale	1.092.069.761,57	1.035.394.837,62	- 3.902.783,01		2.123.561.816,18	470.199.248,21
3	Spese per incremento di attività finanziarie	150.000.000,00	-	-	28.891.513,86	178.891.513,86	178.891.513,86
4	Rimborso di prestiti	23.702.677,45	- 6.834.849,73	- 1.841.475,11		15.026.352,61	14.955.692,90
5	Chiusura/anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	25.000.000,00	-	-		25.000.000,00	-
7	Spese per c/terzi e partite di giro varie	425.010.000,00	-	-	56.699,85	425.066.699,85	222.543.206,33
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>3.250.298.492,38</b>	<b>1.330.922.434,05</b>	<b>10.327.217,00</b>	<b>28.948.213,71</b>	<b>4.620.496.357,14</b>	<b>2.473.515.650,02</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>3.250.298.492,38</b>	<b>1.330.922.434,05</b>	<b>14.527.217,00</b>	<b>28.948.213,71</b>	<b>4.624.696.357,14</b>	<b>2.473.515.650,02</b>

Come si evince dalle precedenti tabelle n. 4 e 5, in sede di approvazione della proposta di rendiconto sono state apportate variazioni in aumento, per € 28.948.213,71 ai seguenti titoli di entrata e uscita:

#### Entrata

- Titolo 5 - "Entrate da riduzione di attività finanziarie" per € 28.891.513,86
- Titolo 9 - "Entrate per conto terzi e partite di giro" per € 56.699,85

#### Uscita

- Titolo 3 - "Spese per incremento di attività finanziarie" per € 28.891.513,86
- Titolo 7 - "Spese per c/terzi e partite di giro varie" per € 56.699,85.

Tali variazioni sono state disposte in sede di approvazione del rendiconto (e, pertanto, in data successiva al 31/12/2020), e ciò - con riferimento all'entrata del Titolo 5 e all'uscita del Titolo 7 - in violazione del combinato disposto dagli artt. 39, 51 e 63 del D.Lgs. 118/2011. Sul punto si rinvia al successivo par. 4.1.

Il totale degli accertamenti, al lordo del Fondo Pluriennale Vincolato, di parte corrente e capitale (€ 317.448.019,52) e dell'avanzo di amministrazione applicato (€ 547.141.509,55), si attesta sull'importo € 3.308.802.162,96; il totale degli impegni, computando il disavanzo di amministrazione applicato (€ 4.200.000,00) ed il FPV di uscita (€ 329.423.819,41), si attesta sull'importo di € 2.807.139.469,43, come da tabella riepilogativa che segue.

**Tab. 6 - Equilibri bilancio accertamenti e impegni**

REGIONE BASILICATA				
RENDICONTO ESERCIZIO 2020 - GESTIONE COMPETENZA				
EQUILIBRI DI BILANCIO - ACCERTAMENTI E INPEGNI				
ENTRATE		USCITE		DIFFERENZE
TITOLI	ACCERTAMENTI	TITOLI	IMPEGNI	
Avanzo	547.141.509,55	Disavanzo	4.200.000,00	542.941.509,55
FPV + I + II + III	1.799.950.653,75	I + I - FPV + IV	1.650.201.712,55	149.748.941,20
FPV + IV + VI	560.275.279,47	II + II - FPV	751.303.036,69	- 191.027.757,22
V	178.891.513,86	III	178.891.513,86	-
VII	-	V	-	-
IX	222.543.206,33	VII	222.543.206,33	-
Totale	3.308.802.162,96	Totale	2.807.139.469,43	501.662.693,53

La differenza che si registra, pari a € 501.662.693,53, rappresenta l'equilibrio finale tra entrate e spese, evidenziando, anche per il 2020, una scarsa capacità di impegno.

## **2.2 GESTIONE DEI RESIDUI**

### **Esercizio 2019**

Con deliberazione di Giunta n. 375 del 04/06/2020, alla quale ha fatto seguito l'adozione di un ulteriore Delibera di Giunta, n. 988 del 29/12/2020, è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2019, al fine del successivo inserimento nel progetto di Rendiconto 2019, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011.

#### ***Residui attivi provenienti da esercizi precedenti***

I residui attivi iniziali, alla data del 01.01.2019, ammontavano ad € 1.325.242.353,09. A seguito delle operazioni di riaccertamento:

- sono stati eliminati residui attivi per € 31.821.491,19, per insussistenze registrate nel corso dell'esercizio;
- sono stati eliminati residui attivi per ulteriori € 3.620.041,73, a seguito del riaccertamento operato con le precitate DGR 375 e 988/2020;
- sono stati registrati maggiori incassi (accertamenti) per € 378.749,80.

Pertanto, il complessivo importo è stato rideterminato in € 1.290.179.570,01.

Di quest'ultimo importo risulta incassata la somma di € 390.766.889,98, pari al 30,29%. Di conseguenza la restante somma di € 899.412.680,03 è stata inserita nel conto del bilancio a titolo di residui attivi da riportare provenienti da esercizi precedenti. I dettagli di tali operazioni vengono evidenziati nella successiva tabella 7.

**Tab. 7 - Entrate - Gestione residui attivi**

Titolo	Residui Attivi Iniziali	Insussistenze registrate nel corso dell'esercizio	Insussistenze registrate con dgr di riaccertamento	Maggiori Incassi	Residui Attivi Post Riaccertamento	Riscossioni in conto Residui	% riscossioni su riaccertati (Col.6/Col.5)	Residui da riportare provenienti da esercizi precedenti
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	258.269.946,84	-2.245,27	-18.743,45	0	258.248.958,12	72.529.209,85	28,08	185.719.748,27
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	120.704.289,03	-1.198.328,96	-91.104,46	373.354,80	119.788.210,41	33.911.852,08	28,31	85.876.358,33
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	77.612.948,57	-491.581,12	-904.667,79	5.395,04	76.222.094,70	26.179.337,56	34,35	50.042.757,14
4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	679.177.027,06	-30.127.560,67	-2.605.526,03	0	646.443.940,36	161.651.530,68	25,01	484.792.409,68
5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	10.872.864,41	0	0	0	10.872.864,41	10.872.864,41	100,00	0,00
6 ACCENSIONE PRESTITI	131.558.260,49	0	0	0	131.558.260,49	77.995.992,62	59,29	53.562.267,87
7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	47.047.016,69	-1.775,17	0	0	47.045.241,52	7.626.102,78	16,21	39.419.138,74
<b>TOTALI</b>	<b>1.325.242.353,09</b>	<b>-31.821.491,19</b>	<b>-3.620.041,73</b>	<b>378.749,84</b>	<b>1.290.179.570,01</b>	<b>390.766.889,98</b>	<b>30,29</b>	<b>899.412.680,03</b>

Fonte: Relazione sulla gestione - Tabella 16 Riepilogo generale delle entrate -Residui ed elaborazione CDC

***Residui passivi provenienti da esercizi precedenti***

I residui passivi iniziali, alla data del 01.01.2019, ammontavano ad € 671.795.082,67. A seguito delle operazioni di riaccertamento:

- sono stati eliminati residui passivi relativi a disimpegni registrati nel corso dell'esercizio pari ad € 13.733.897,31;
- sono stati, altresì, ridotti per ulteriori € 3.386.723,27, a seguito del riaccertamento, operato con le precitate DGR n. 375 e 988/2020.

Pertanto, il complessivo importo è stato rideterminato in € 654.674.462,09.

Di quest'ultimo importo risulta pagata la somma di € 191.658.129,66 pari al 29,28%.

Di conseguenza la restante somma di € 463.016.332,43 è stata inserita nel conto del bilancio a titolo di residui passivi da riportare provenienti dall'esercizio precedente (cfr. tab. 8).

**Tab. 8 - Spese - Gestione residui passivi**

Titolo	Residui Passivi Iniziali	Variazioni sui residui		Residui Passivi Riaccertati	Pagamenti in conto residuo	% Pagamenti su riaccertati (Col.6/Col.5)	Residui da riportare provenienti da esercizi precedenti
		Disimpegni registrati nel corso dell'esercizio	Disimpegni registrati con Dgr di riaccertamento				
		1	2				
1 Spese correnti	111.434.158,83	1.241.528,13	1.262.902,34	108.929.728,36	65.515.935,97	60,15	43.413.792,39
2 Spese in conto capitale	317.773.933,56	12.492.369,18	2.123.470,93	303.158.093,45	89.951.409,60	29,67	213.206.683,85
3 Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
4 Rimborso di prestiti	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	-	-	-	-	-	-	-
7 Spese per conto terzi e partite di giro	242.586.989,28	-	350,00	242.586.639,28	36.190.784,09	14,92	206.395.855,19
<b>Totale</b>	<b>671.795.082,67</b>	<b>13.733.897,31</b>	<b>3.386.723,27</b>	<b>654.674.462,09</b>	<b>191.658.129,66</b>	<b>29,28</b>	<b>463.016.332,43</b>
Fonte: Relazione sulla gestione - Tabella 18 Riepilogo generale delle uscite -Residui ed elaborazione CDC							

**Riepilogo residui attivi e passivi complessivi al 31.12.2019**

Al termine dell'esercizio 2019 i residui attivi, da riportare all'esercizio successivo, ammontano ad € 1.639.814.383,06, registrandosi un ulteriore incremento rispetto agli analoghi dati rilevati negli esercizi precedenti (€ 1.325.242.353,09, anno 2018, ed € 988.899.547,31 per il 2017), dei quali € 740.401.703,03 derivanti dalla competenza 2019 ed € 899.412.680,03, come si è visto prima, provenienti da esercizi precedenti.

I residui passivi, da riportare all'esercizio successivo, invece, ammontano ad € 855.793.828,45, registrandosi, anche in questo caso, un incremento rispetto agli analoghi dati degli esercizi precedenti (€ 669.752.035,12 per il 2018 ed € 556.971.348,84 per il 2017), dei quali € 392.777.496,02 derivanti dalla competenza 2019, ed € 463.016.332,43 provenienti dagli esercizi precedenti.

I risultati di tali operazioni di riaccertamento sono rilevabili nelle tabelle 9, per l'entrata, e 10, per la spesa.

**Tab. 9 - Entrate - gestione competenza e totale residui attivi**

Titolo	Entrate accertate nell'esercizio (ante riaccertamento)	Riscossioni in conto Competenza	Accertamenti ridotti	Riaccertamenti	Residui della competenza	Residui da riportare provenienti da esercizi precedenti	Totale residui da riportare al 31/12/2019
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.389.652.648,59	1.114.373.533,23		0,00	275.279.115,36	185.719.748,27	460.998.863,63
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	200.905.517,00	144.418.784,71	1.099.482,82	4.649.825,55	50.737.423,92	85.876.358,33	136.613.782,25
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	48.441.240,68	22.915.861,39		746.953,51	24.778.425,78	50.042.757,14	74.821.182,92
4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	814.375.743,26	103.312.931,44	703.675,41	420.926.810,28	289.432.326,13	484.792.409,68	774.224.735,81
5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	193.312.857,92	99.127.135,59		0,00	94.185.722,33	0,00	94.185.722,33
6 ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00		0,00	0,00	53.562.267,87	53.562.267,87
7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	231.528.482,82	225.539.793,31		0,00	5.988.689,51	39.419.138,74	45.407.828,25
<b>Totale entrate</b>	<b>2.878.216.490,27</b>	<b>1.709.688.039,67</b>	<b>1.803.158,23</b>	<b>426.323.589,34</b>	<b>740.401.703,03</b>	<b>899.412.680,03</b>	<b>1.639.814.383,06</b>

Fonte: Relazione sulla Gestione - Tabella 17 Riepilogo generale delle entrate

**Tab. 10 - Spese - gestione competenza e totale Residui passivi**

Titolo	Impegni assunti nell'esercizio (pre riaccertamento)	Pagamenti Competenza	Impegni Ridotti	Impegni Riaccertati	Residui della competenza	Residui da esercizi precedenti	Totale Residui da riportare al 31/12/2019
1 Spese correnti	1.552.467.705,38	1.402.139.468,11	2.215.429,49	49.574.734,47	98.538.073,31	43.413.792,39	141.951.865,70
2 Spese in conto capitale	1.033.752.089,47	228.501.856,74	20.696.761,33	679.435.886,98	105.117.584,42	213.206.683,85	318.324.268,27
3 Spese per incremento di attività finanziarie	193.347.072,03	193.347.072,03	-	-	-	-	-
4 Rimborso di prestiti	46.608.325,75	46.608.325,75	-	-	-	1,00	1,00
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	-
7 Spese per conto terzi e partite di giro	231.528.482,82	42.406.644,53	-	-	189.121.838,29	206.395.855,19	395.517.693,48
<b>Totale</b>	<b>3.057.703.675,45</b>	<b>1.913.003.367,16</b>	<b>22.912.190,82</b>	<b>729.010.621,45</b>	<b>392.777.496,02</b>	<b>463.016.332,43</b>	<b>855.793.828,45</b>

Fonte: Relazione sulla Gestione: Tabella 19 Riepilogo generale delle uscite per titoli

Le precitate operazioni di riaccertamento delle entrate e delle spese hanno determinato, nella gestione in conto residui, un differenziale negativo tra residui passivi eliminati e residui attivi eliminati (al netto dei maggiori incassi) pari a - € 17.942.162,50.

### Esercizio 2020

Con deliberazione di Giunta n. 515 del 28/06/2021 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2020, al fine del successivo inserimento nel progetto di Rendiconto 2020, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011.

### *Residui attivi provenienti da esercizi precedenti*

I residui attivi iniziali, alla data del 01.01.2020, ammontavano ad € 1.639.814.383,06. A seguito delle operazioni di riaccertamento:

- sono stati eliminati residui attivi per € 8.161.128,26, per insussistenze registrate nel corso dell'esercizio;
- sono stati eliminati residui attivi per ulteriori € 1.680.886,40, a seguito del riaccertamento operato con la precitata DGR n. 515/2021;
- sono stati registrati maggiori incassi (accertamenti) per € 0,50.

Pertanto, il complessivo importo dei residui, alla data del 01/01/2020, è stato rideterminato in € 1.629.972.368,90.

Di quest'ultimo importo risulta incassata la somma di € 698.500.702,09, pari al 42,25%. Di conseguenza la restante somma di € 931.471.666,81 è stata inserita nel conto del bilancio a titolo di residui attivi da riportare provenienti da esercizi precedenti. I dettagli di tali operazioni sono evidenziati nella successiva tabella 11.

**Tab. 11 - Entrate - Gestione residui attivi**

Titolo	Residui Attivi Iniziali	Insussistenze registrate nel corso dell'esercizio	Insussistenze registrate con dgr di riaccertamento	Maggiori Incassi	Residui Attivi Post Riaccertamento	Riscossioni in conto Residui	% riscossioni su riaccertati (Col.6/Col.5)	Residui da riportare provenienti da esercizi precedenti
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	460.998.863,63	-1.512.120,81	0,00	0	459.486.742,82	304.835.385,28	66,34	154.651.357,54
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	136.613.782,25	-7,71	-89.073,86	0,50	136.524.701,18	24.928.973,51	18,26	111.595.727,67
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	74.821.182,92	-2.643,60	-104.771,13	0	74.713.768,19	35.707.474,78	47,79	39.006.293,41
4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	774.224.735,81	-6.336.172,84	-1.486.722,08	0	766.401.840,89	237.330.057,78	30,97	529.071.783,11
5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	94.185.722,33	0	0	0	94.185.722,33	60.000.000,00	63,70	34.185.722,33
6 ACCENSIONE PRESTITI	53.562.267,87	0	0	0	53.562.267,87	28.883.207,71	53,92	24.679.060,16
7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	45.407.828,25	-310.183,30	-319,33	0	45.097.325,62	6.815.603,03	15,11	38.281.722,59
<b>TOTALE</b>	<b>1.639.814.383,06</b>	<b>-8.161.128,26</b>	<b>-1.680.886,40</b>	<b>0,50</b>	<b>1.629.972.368,90</b>	<b>698.500.702,09</b>	<b>42,85</b>	<b>931.471.666,81</b>
Fonte: Relazione sulla gestione - Tabella 16 Riepilogo generale delle entrate -Residui ed elaborazione CDC								

### *Residui passivi provenienti da esercizi precedenti*

I residui passivi iniziali, alla data del 01.01.2020, ammontavano ad € 855.793.828,45. A seguito delle operazioni di riaccertamento:

- sono stati eliminati residui passivi relativi a disimpegni registrati nel corso dell'esercizio pari ad € 8.374.070,27;
- sono stati, altresì, ridotti per ulteriori € 5.474.198,44, a seguito del riaccertamento, operato con le precitate DGR n. 515/2021.

Pertanto, il complessivo importo dei residui passivi, alla data del 01/01/2020, è stato rideterminato in € 841.945.559,74.

Di quest'ultimo importo, durante la gestione, risulta pagata la somma di € 431.746.231,19 pari al 51,28%.

Di conseguenza la restante somma di € 410.199.328,55 è stata inserita nel conto del bilancio a titolo di residui passivi da riportare provenienti dall'esercizio precedente (cfr. tab. 12).

**Tab. 12 - Spese - Gestione residui passivi**

Titolo	Residui Passivi Iniziali	Variazioni sui residui		Residui Passivi Riaccertati	Pagamenti in conto residuo	% Pagamenti su riaccertati (Col.6/Col.5)	Residui da riportare provenienti da esercizi precedenti
		Disimpegni registrati nel corso dell'esercizio	Disimpegni registrati con Dgr di riaccertamento				
		1	2				
1 Spese correnti	141.951.865,70	366.762,10	2.345.001,83	139.240.101,77	104.742.919,52	75,22	34.497.182,25
2 Spese in conto capitale	318.324.268,27	7.696.829,97	3.127.740,74	307.499.697,56	87.238.594,08	28,37	220.261.103,48
3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4 Rimborso di prestiti	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	1,00
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7 Spese per conto terzi e partite di giro	395.517.693,48	310.478,20	1.455,87	395.205.759,41	239.764.717,59	60,67	155.441.041,82
<b>Totale</b>	<b>855.793.828,45</b>	<b>8.374.070,27</b>	<b>5.474.198,44</b>	<b>841.945.559,74</b>	<b>431.746.231,19</b>	<b>51,28</b>	<b>410.199.328,55</b>

Fonte: Relazione sulla gestione - Tabella 18 Riepilogo generale delle uscite -Residui ed elaborazione CDC

### ***Riepilogo residui attivi e passivi complessivi al 31.12.2020***

Al termine dell'esercizio 2020 i residui attivi ammontano ad € 1.655.652.680,35, registrandosi un ulteriore incremento rispetto agli analoghi dati registrati negli esercizi precedenti (€ 1.639.814.383,06 nel 2019, € 1.325.242.353,09 nel 2018 ed € 988.899.547,31 per il 2017), dei quali € 724.181.013,54 derivanti dalla competenza 2020 ed € 931.471.666,81, come si è visto prima, provenienti da esercizi precedenti.

I residui passivi, invece, ammontano ad € 885.367.295,33, registrandosi, anche in questo caso, un incremento rispetto agli analoghi dati degli esercizi precedenti (€ 855.793.828,45 per il 2019, € 669.752.035,12 per il 2018 ed € 556.971.348,84 per il 2017), dei quali € 475.167.966,78 derivanti dalla competenza 2020, ed € 410.199.328,55 provenienti dagli esercizi precedenti.

I risultati di tali operazioni di riaccertamento sono rilevabili nelle tabelle 13, per l'entrata, e 14, per la spesa.



**Tab. 13 - Entrate - gestione competenza e totale residui attivi**

Titolo	Entrate accertate nell'esercizio (ante riaccertamento)	Riscossioni in conto Competenza	Accertamenti ridotti	Accertamenti riaccertati	Residui della competenza	Residui da riportare provenientida esercizi precedenti	Totale residui da riportare al 31/12/2020
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.452.930.359,82	1.163.815.145,51		710.000,00	288.405.214,31	154.651.357,54	443.056.571,85
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	269.005.269,85	206.590.888,65	2.404,21	3.488.744,84	58.923.232,15	111.595.727,67	170.518.959,82
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	37.154.196,00	24.267.285,69	887,10	25.289,39	12.860.733,82	39.006.293,41	51.867.027,23
4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	664.951.623,67	92.040.908,25	519.146,41	376.517.063,69	195.874.505,32	529.071.783,11	724.946.288,43
5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	178.891.513,86	14.184.085,85	0,00	0,00	164.707.428,01	34.185.722,33	198.893.150,34
6 ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.679.060,16	24.679.060,16
7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	222.543.206,33	219.133.306,40	0,00	0,00	3.409.899,93	38.281.722,59	41.691.622,52
<b>Totale entrate</b>	<b>2.825.476.169,53</b>	<b>1.720.031.620,35</b>	<b>522.437,72</b>	<b>380.741.097,92</b>	<b>724.181.013,54</b>	<b>931.471.666,81</b>	<b>1.655.652.680,35</b>

Fonte: Relazione sulla Gestione - Tabella 17 Riepilogo generale delle entrate

**Tab. 14 - Spese - gestione competenza e totale Residui passivi**

Titolo	Impegni assunti nell'esercizio (pre riaccertamento)	Pagamenti Competenza	Impegni Ridotti	Impegni Riaccertati	Residui della competenza	Residui da esercizi precedenti	Totale Residui da riportare al 31/12/2020
1 Spese correnti	1.635.074.659,15	1.509.178.684,88	2.863.929,73	45.284.740,70	77.747.303,84	34.497.182,25	112.244.486,09
2 Spese in conto capitale	1.116.268.929,68	262.784.389,33	2.396.892,91	643.672.788,56	207.414.858,88	220.261.103,48	427.675.962,36
3 Spese per incremento di attività finanziarie	178.891.513,86	178.891.513,86	-	-	-	-	-
4 Rimborso di prestiti	14.955.692,90	14.955.692,90	-	-	-	1,00	1,00
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-	-	-	-
7 Spese per conto terzi e partite di giro	222.543.206,33	32.537.402,27	-	-	190.005.804,06	155.441.041,82	345.446.845,88
<b>Totale</b>	<b>3.167.734.001,92</b>	<b>1.998.347.683,24</b>	<b>5.260.822,64</b>	<b>688.957.529,26</b>	<b>475.167.966,78</b>	<b>410.199.328,55</b>	<b>885.367.295,33</b>

Fonte: Relazione sulla Gestione: Tabella 19 Riepilogo generale delle uscite per titoli

Le predette operazioni di riaccertamento delle entrate e delle spese hanno determinato, nella gestione in conto residui, un differenziale positivo tra residui passivi eliminati e residui attivi eliminati (al netto dei maggiori incassi) pari a € 4.006.254,55.

Per ogni approfondimento sulla gestione dei residui si rinvia alla Relazione (Prima Parte) allegata sub doc. A.

## 2.3 GESTIONE DELLA CASSA

### Esercizio 2019

Nei seguenti prospetti è rappresentata la situazione di cassa nell'esercizio 2019.

**Tab. 15 - Situazione di cassa. Raffronto tra le risultanze della contabilità regionale e quelle del SIOPE**

SITUAZIONE DI CASSA						
Entrate Riscossioni		SIOPE			Contabilità regionale	confronto
		a	b	c = a+b	d	e = (d - c)
		Importo a tutto il 2019 registrato sulla gestione ordinaria RGS	Importo a tutto il 2019 registrato sulla gestione sanitaria RGS	Totale RGS gestione ordinaria e gestione sanitaria	Totale registrato a tutto il 2019 nella contabilità regionale	Differenze
<b>Fondo cassa al 1 gennaio 2019</b>		€ 135.653.174,14	€ 35.549.984,16	€ 171.203.158,30	€ 171.203.158,30	€ -
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 366.163.870,15	€ 820.738.872,93	€ 1.186.902.743,08	€ 1.186.902.743,08	€ -
Titolo 2	Trasferimenti correnti	€ 125.654.718,48	€ 52.675.918,31	€ 178.330.636,79	€ 178.330.636,79	€ -
Titolo 3	Entrate extratributarie	€ 49.088.345,09	€ 6.853,86	€ 49.095.198,95	€ 49.095.198,95	€ -
Titolo 4	Entrate in conto capitale	€ 262.177.783,56	€ 2.786.678,56	€ 264.964.462,12	€ 264.964.462,12	€ -
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 110.000.000,00	€ -	€ 110.000.000,00	€ 110.000.000,00	€ -
Titolo 6	Accensione prestiti	€ 74.559.341,96	€ 3.436.650,66	€ 77.995.992,62	€ 77.995.992,62	€ -
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 43.629.783,05	€ 189.536.113,04	€ 233.165.896,09	€ 233.165.896,09	€ -
<b>Totale delle entrate</b>		<b>€ 1.031.273.842,29</b>	<b>€ 1.069.181.087,36</b>	<b>€ 2.100.454.929,65</b>	<b>€ 2.100.454.929,65</b>	<b>€ -</b>
Spese Pagamenti		SIOPE			Contabilità regionale	confronto
		a	b	c = a+b	d	e = (d - c)
		Importo a tutto il 2019 registrato sulla gestione ordinaria RGS	Importo a tutto il 2019 registrato sulla gestione sanitaria RGS	Totale RGS gestione ordinaria e gestione sanitaria	Totale registrato a tutto il 2019 nella contabilità regionale	Differenze
Titolo 1	Spese correnti	€ 446.530.768,21	€ 1.021.124.635,87	€ 1.467.655.404,08	€ 1.467.655.404,08	€ -
Titolo 2	Spese in conto capitale	€ 307.151.683,36	€ 11.301.582,98	€ 318.453.266,34	€ 318.453.266,34	€ -
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 193.347.072,03		€ 193.347.072,03	€ 193.347.072,03	€ -
Titolo 4	Rimborso prestiti	€ 46.608.325,75		€ 46.608.325,75	€ 46.608.325,75	€ -
Titolo 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere			€ -	€ -	€ -
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 55.508.565,45	€ 23.088.863,17	€ 78.597.428,62	€ 78.597.428,62	€ -
<b>Totale spese</b>		<b>€ 1.049.146.414,80</b>	<b>€ 1.055.515.082,02</b>	<b>€ 2.104.661.496,82</b>	<b>€ 2.104.661.496,82</b>	<b>€ -</b>
<b>Fondo Cassa al 31 dicembre 2019</b>		<b>€ 117.780.601,63</b>	<b>€ 49.215.989,50</b>	<b>€ 166.996.591,13</b>	<b>€ 166.996.591,13</b>	<b>-€ 0,00</b>

Fonte: Regione Basilicata- Tab. 3 – Trasmessa con nota del 23.10.2020

**Tab. 16 - Situazione di cassa. Raffronto tra risultanze Rgs - Regione e conto del Tesoriere**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA		Disponibilità liquide						
		dati rgs			dati regione			dati quadro generale riassuntivo della gestione di cassa tesoriere
		gestione ordinaria	gestione sanitaria	totale	gestione ordinaria	gestione sanitaria	totale	totale
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO	135.653.174,14	35.549.984,16	171.203.158,30	135.653.174,14	35.549.984,16	171.203.158,30	171.203.158,30
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE AL 31.12.2019	1.031.171.158,24	1.069.181.087,36	2.100.352.245,60	1.031.171.158,24	1.069.181.087,36	2.100.454.929,65	2.100.454.929,65
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE AL 31.12.2019	1.049.043.730,75	1.055.515.082,02	2.104.558.812,77	1.049.043.730,75	1.055.515.082,02	2.104.661.496,82	2.104.661.496,82
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	117.780.601,63	49.215.989,50	166.996.591,13	117.780.601,63	49.215.989,50	166.996.591,13	166.996.591,13
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE AL 31.12.2019 - QUOTA VINCOLATA (PIGNORAMENTI)				4.199.366,92			4.199.366,92

Fonte: Elaborazione CdC su dati Regione Basilicata e Conto Tesoriere – riscontro nota 920/2020

La tabella precedente evidenzia una discordanza tra i dati della Regione e della RGS con quelli del tesoriere. Difatti, come si evince dal prospetto relativo al quadro riassuntivo della gestione di cassa "Allegato P" al rendiconto del tesoriere, sul fondo cassa al 31/12/2019, a differenza dei dati contabilizzati dalla Regione, risulta una quota vincolata per pignoramenti per l'importo di € 4.199.366,92, in aumento rispetto a quella registrata per il 2018 pari a € 1.760.013,09 (€ 1.627.344,95 per l'anno 2017).

### Esercizio 2020

Nei seguenti prospetti è rappresentata la situazione di cassa nell'esercizio 2020.

**Tab. 17 - Situazione di cassa. Raffronto tra le risultanze della contabilità regionale e quelle del SIOPE**

SITUAZIONE DI CASSA						
Entrate Riscossioni		SIOPE			Contabilità regionale	confronto
		a	b	c = a+b	d	e = (d - c)
		Importo a tutto il 2020 registrato sulla gestione ordinaria RGS	Importo a tutto il 2020 registrato sulla gestione sanitaria RGS	Totale RGS gestione ordinaria e gestione sanitaria	Totale registrato a tutto il 2020 nella contabilità regionale	Differenze
<b>Fondo cassa al 1 gennaio 2020</b>		€ 117.780.601,63	€ 49.215.989,50	€ 166.996.591,13	€ 166.996.591,13	€ -
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 374.745.840,66	€ 1.093.904.690,13	€ 1.468.650.530,79	€ 1.468.650.530,79	€ -
Titolo 2	Trasferimenti correnti	€ 156.117.769,43	€ 75.402.092,73	€ 231.519.862,16	€ 231.519.862,16	€ -
Titolo 3	Entrate extratributarie	€ 59.952.304,84	€ 22.455,63	€ 59.974.760,47	€ 59.974.760,47	€ -
Titolo 4	Entrate in conto capitale	€ 317.765.075,28	€ 11.605.890,75	€ 329.370.966,03	€ 329.370.966,03	€ -
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 74.184.085,85		€ 74.184.085,85	€ 74.184.085,85	€ -
Titolo 6	Accensione prestiti	€ 28.883.207,71		€ 28.883.207,71	€ 28.883.207,71	€ -
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			€ -		€ -
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 35.190.349,94	€ 190.758.559,49	€ 225.948.909,43	€ 225.948.909,43	€ -
<b>Totale delle entrate</b>		<b>€ 1.046.838.633,71</b>	<b>€ 1.371.693.688,73</b>	<b>€ 2.418.532.322,44</b>	<b>€ 2.418.532.322,44</b>	<b>€ -</b>
<b>Spese Pagamenti</b>		<b>Importo a tutto il 2020 registrato sulla gestione ordinaria RGS</b>	<b>Importo a tutto il 2020 registrato sulla gestione sanitaria RGS</b>	<b>Totale RGS gestione ordinaria e gestione sanitaria</b>	<b>Totale registrato a tutto il 2020 nella contabilità regionale</b>	<b>Differenze</b>
Titolo 1	Spese correnti	€ 473.503.341,16	€ 1.140.418.263,24	€ 1.613.921.604,40	€ 1.613.921.604,40	€ -
Titolo 2	Spese in conto capitale	€ 339.207.963,24	€ 10.815.020,17	€ 350.022.983,41	€ 350.022.983,41	€ -
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 178.891.513,86		€ 178.891.513,86	€ 178.891.513,86	€ -
Titolo 4	Rimborso prestiti	€ 14.955.692,90		€ 14.955.692,90	€ 14.955.692,90	€ -
Titolo 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere			€ -		€ -
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 40.942.585,65	€ 231.359.534,21	€ 272.302.119,86	€ 272.302.119,86	€ -
<b>Totale spese</b>		<b>€ 1.047.501.096,81</b>	<b>€ 1.382.592.817,62</b>	<b>€ 2.430.093.914,43</b>	<b>€ 2.430.093.914,43</b>	<b>€ -</b>
<b>Fondo Cassa al 31 dicembre 2020</b>		<b>€ 117.118.138,53</b>	<b>€ 38.316.860,61</b>	<b>€ 155.434.999,14</b>	<b>€ 155.434.999,14</b>	<b>€ -</b>

Fonte: Regione Basilicata- Tab. 3 – Trasmessa con nota 105706/12°2 del 05/06/2021

**Tab. 18 - Situazione di cassa. Raffronto tra risultanze Rgs - Regione e conto del Tesoriere**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA		Disponibilità liquide						dati quadro generale riassuntivo della gestione di cassa tesoriere
		DATI RGS DIPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE			dati regione			
		gestione ordinaria	gestione sanitaria	totale	gestione ordinaria	gestione sanitaria	totale	
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO	117.780.601,63	49.215.989,50	166.996.591,13	117.780.601,63	49.215.989,50	166.996.591,13	166.996.591,13
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE AL 31.12.2020	1.046.838.633,71	1.371.693.688,73	2.418.532.322,44	1.046.838.633,71	1.371.693.688,73	2.418.532.322,44	2.418.532.322,44
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE AL 31.12.2020	1.047.501.096,81	1.382.592.817,62	2.430.093.914,43	1.047.501.096,81	1.382.592.817,62	2.430.093.914,43	2.430.093.914,43
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	117.118.138,53	38.316.860,61	155.434.999,14	117.118.138,53	38.316.860,61	155.434.999,14	155.434.999,14
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE AL 31.12.2020 - QUOTA VINCOLATA (PIGNORAMENTI)	10.346.824,89						10.346.824,89

Fonte: Elaborazione CdC su dati Regione Basilicata e Conto Tesoriere

La tabella precedente, come per il 2019, evidenzia una discordanza tra i dati della Regione e della RGS con quelli del tesoriere. Difatti, come si evince dal prospetto relativo al quadro riassuntivo della gestione di cassa "Allegato P" al rendiconto del tesoriere, sul fondo cassa al 31/12/2020, a differenza dei dati contabilizzati dalla Regione, risulta una quota vincolata per pignoramenti per l'importo di € 10.346.824,89, in aumento rispetto a quella registrata per il 2019, pari a € 4.199.366,92.

## 2.4 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

### Esercizio 2019

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) dell'esercizio 2019 presenta le risultanze sintetizzate nella seguente tabella 19.

**Tab. 19 - Fondo Pluriennale Vincolato. Anno 2019**

Col.	DESCRIZIONE	Importo
A	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	260.113.386,45
B	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	47.728.337,35
X	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	23.637.426,65
Y	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	-
C = (A-B-X-Y)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviata all'esercizio 2010 e successivi	188.747.622,45
D	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	124.535.263,61
E	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	4.165.133,46
F	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	-
G = (C+D+E+F)	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	317.448.019,52

Fonte: Elaborazione CDC su dati Regione - 11 allegato b) al Rendiconto - Fondo Pluriennale Vincolato"

Il Fondo Pluriennale Vincolato alla chiusura dell'esercizio 2019 ammonta a € 317.448.019,52 (di cui € 45.088.153,62 riferito a spese correnti e € 272.359.865,90 a spese in conto capitale)

con un incremento di € 57.334.633,07 (22,44%) rispetto al valore iniziale (pari a € 260.113.386,45).

Dei 317.448.019,52 euro, costituenti l'ammontare complessivo del fondo, € 188.747.622,45 (59,46%) costituiscono la quota destinata a dare copertura ad impegni assunti in esercizi precedenti a quello in esame e imputati ad esercizi successivi, già compresi nel fondo, mentre i rimanenti € 128.700.397,07 (40,54%) costituiscono la quota corrispondente agli impegni assunti nel 2019 ed imputati all'esercizio 2020 (€ 124.535.263,61) e 2021 (€ 4.165.133,46); nessuna imputazione risulta effettuata ad esercizi successivi.

La cancellazione di impegni già finanziati dal FPV per complessivi € 23.637.426,65, ha determinato la riduzione per pari importo dell'ammontare dello stesso e la relativa riallocazione nell'avanzo vincolato e libero.

Il confronto tra il valore iniziale e quello finale del FPV riflette l'incremento delle spese reimputate agli anni successivi nel corso dell'esercizio 2019, a conferma di quella "spinta alla pluriennalizzazione della spesa".

A tale riguardo si evidenzia che, in merito al FPV, nella relazione al rendiconto trasmessa in data 30/01/2020, il Collegio dei revisori non ha formulato alcuna osservazione.

Per la disamina - nel dettaglio - della composizione e dell'evoluzione del fondo si rinvia alla Relazione allegata alla presente decisione; per quanto riguarda le economie di impegno per € 731.856,04, erroneamente confluite nella parte libera del risultato di amministrazione, si rinvia alla parte in diritto (cfr. par. 4.5.1).

### **Esercizio 2020**

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) dell'esercizio 2020 presenta le risultanze sintetizzate nella seguente tabella 20.

**Tab. 20 – Fondo Pluriennale Vincolato. Anno 2020**

DESCRIZIONE	Importo
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	317.448.019,52
Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	72.733.230,61
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuati nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	5.141.621,24
Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2020	-
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	239.573.167,67
Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	85.883.680,20
Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	3.814.209,29
Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	152.762,25
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	329.423.819,41

*Fonte: Elaborazione CDC su dati Regione – Allegato b) al Rendiconto – Fondo Pluriennale Vincolato*

Il Fondo Pluriennale Vincolato alla chiusura dell'esercizio 2020 ammonta a € 329.423.819,41 (di cui € 48.320.030,93 riferito a spese correnti e € 281.103.788,48 a spese in conto capitale) con un incremento di € 11.975.799,89 (3,77%) rispetto al valore iniziale (pari a € 317.448.019,52).

Dei 329.423.819,41 euro, costituenti l'ammontare complessivo del fondo, € 239.573.167,67 (72,72%) costituiscono la quota destinata a dare copertura ad impegni assunti in esercizi precedenti a quello in esame e imputati ad esercizi successivi, già compresi nel fondo, mentre i rimanenti € 89.850.651,74 (27,28%) costituiscono la quota corrispondente agli impegni assunti nel 2020 ed imputati all'esercizio 2021 per € 85.883.680,20, 2022 per € 3.814.209,29 ed esercizi successivi per € 152.762,25.

La cancellazione di impegni già finanziati dal FPV per complessivi € 5.141.621,24, ha determinato la riduzione per pari importo dell'ammontare dello stesso e la relativa riallocazione nell'avanzo vincolato e libero.

Il confronto tra il valore iniziale e quello finale del FPV riflette l'incremento delle spese reimputate agli anni successivi nel corso dell'esercizio 2020, a conferma di quella "spinta alla pluriennalizzazione della spesa".

Per la compiuta disamina della composizione e dell'evoluzione del fondo si rinvia alla Relazione allegata alla presente decisione.

## 2.5 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

### Esercizio 2019

Si riportano qui di seguito le Tabelle n. 21 e n. 22, relative, rispettivamente, al fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) determinato in sede di predisposizione del bilancio di previsione e a quello rideterminato in sede di approvazione del progetto di Rendiconto.

**Tab. 21 - Composizione del FCDE - Bilancio**

Bilancio di previsione - Esercizio finanziario 2019					
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	372.321.832,87			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati <b>non accertati per cassa</b>	1.500.000,00	600.000,00	600.000,00	40,00
<b>1000000</b>	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>372.321.832,87</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	43.694.833,00	5.680.328,29	5.680.328,29	13,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.538.000,00	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	80.000,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	27.534.163,98			
<b>3000000</b>	<b>Totale Titolo 3</b>	<b>75.846.996,98</b>	<b>5.680.328,29</b>	<b>5.680.328,29</b>	7,49
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>448.168.829,85</b>	<b>6.280.328,29</b>	<b>6.280.328,29</b>	

Fonte: Bilancio di previsione 2019 (all.10)

**Tab. 22 - Composizione dell'accantonamento FCDE - Rendiconto**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ							
Rendiconto - Esercizio finanziario 2019							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' (e)	% DI ACCANTONAMENT O AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' (f) = (e) / (c)
1010100	Tipologia 1010000: Imposte, tasse e proventi assimilati	34.347.597,80	7.381.150,58	41.728.748,38	6.490.558,92	6.580.492,58	
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	34.347.597,80	800.658,00	35.148.255,80			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	-	6.580.492,58	6.580.492,58	6.490.558,92	6.580.492,58	100,00
1010200	Tipologia 1010200-Tributi destinati al finanziamento della sanità	206.721.374,17	178.338.597,69	385.059.971,86			
1010400	Tipologia 1010400-Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-
1030100	Tipologia 1030100-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	34.210.143,39	-	34.210.143,39	-	-	-
<b>1000000</b>	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>275.279.115,36</b>	<b>185.719.748,27</b>	<b>460.998.863,63</b>	<b>6.490.558,92</b>	<b>6.580.492,58</b>	
2010100	Tipologia 2010100-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	48.497.605,61	85.252.573,86	133.750.179,47			
2012000	Tipologia 2010200-Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	-	-			
2010300	Tipologia 2010300-Trasferimenti correnti da Imprese	256.711,60	569.500,88	826.212,48	<b>826.212,48</b>	<b>826.212,48</b>	100,00
2010500	Tipologia 2010500-Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.983.106,71	54.283,59	2.037.390,30			
<b>2000000</b>	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>50.737.423,92</b>	<b>85.876.358,33</b>	<b>136.613.782,25</b>	<b>826.212,48</b>	<b>826.212,48</b>	
3010000	Tipologia 3010000: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.597.531,82	41.056.259,50	52.653.791,32	23.264.186,34	23.402.843,32	44,45
3020000	Tipologia 3020000: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	201.365,71	11.046,95	212.412,66	0,00	0,00	
3030000	Tipologia 3030000: Interessi attivi	104,87	-	104,87	0,00	0,00	
3050000	Tipologia 3050000: Rimborsi e altre entrate correnti	12.979.423,38	8.975.450,69	21.954.874,07	0,00	0,00	
<b>3000000</b>	<b>Totale Titolo 3</b>	<b>24.778.425,78</b>	<b>50.042.757,14</b>	<b>74.821.182,92</b>	<b>23.264.186,34</b>	<b>23.402.843,32</b>	
4020000	Tipologia 4020000-Contributi agli investimenti	271.195.546,57	457.426.655,78	728.622.202,35	0,00	0,00	-
4030000	Tipologia 4030000-Altri trasferimenti in conto capitale	18.235.031,06	27.365.753,90	45.600.784,96	0,00	0,00	-
4040000	Tipologia 4040000-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.748,50	0,00	1.748,50	0,00	0,00	-
<b>4000000</b>	<b>Totale titolo 4</b>	<b>289.432.326,13</b>	<b>484.792.409,68</b>	<b>774.224.735,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5040000	Tipologia 5040000-Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	94.185.722,33	0,00	94.185.722,33	0,00	0,00	
<b>5000000</b>	<b>Totale titolo 5</b>	<b>94.185.722,33</b>	<b>0,00</b>	<b>94.185.722,33</b>			
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>734.413.013,52</b>	<b>806.431.273,42</b>	<b>1.540.844.286,94</b>	<b>30.580.957,74</b>	<b>30.809.548,38</b>	<b>2,00</b>
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' IN C/CAPITALE		289.432.326,13	484.792.409,68	774.224.735,81	0,00	0,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' DI PARTE CORRENTE		444.980.687,39	321.638.863,74	766.619.551,13	30.580.957,74	30.809.548,38	4,02

Fonte: Schema di rendiconto 2019 (12 allegato c) Fondo crediti dubbia esigibilità)

**Esercizio 2020**

Anche per il 2020 si riportano di seguito le Tabelle n. 23 e n. 24 relative, rispettivamente, al fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) determinato in sede di predisposizione del bilancio di previsione e a quello rideterminato in sede di approvazione del progetto di Rendiconto.

**Tab. 23 - Composizione del FCDE - Bilancio**

Bilancio di previsione - Esercizio finanziario 2020					
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	407.823.385,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	406.323.385,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati <b>non accertati per cassa</b>	1.500.000,00	76.950,00	76.950,00	5,13
<b>1000000</b>	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>407.823.385,00</b>	<b>76.950,00</b>	<b>76.950,00</b>	
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	43.848.133,00	6.204.510,82	6.204.510,82	14,15
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.540.000,00	-	-	-
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	80.000,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	5.760.000,00			
<b>3000000</b>	<b>Totale Titolo 3</b>	<b>54.228.133,00</b>	<b>6.204.510,82</b>	<b>6.204.510,82</b>	<b>11,44</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>462.051.518,00</b>	<b>6.281.460,82</b>	<b>6.281.460,82</b>	

Fonte: Bilancio di previsione 2020 (Allegato j) - Fondo crediti di dubbia esigibilità)



**Tab. 24 - Composizione dell'accantonamento FCDE - Rendiconto**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA							
Rendiconto - Esercizio finanziario 2020							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% DI ACCANTONAMENT O AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (f) = (e) / (c)
1010100	Tipologia 1010000: Imposte, tasse e proventi assimilati	81.141.350,11	7.375.850,75	88.517.200,86			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	81.105.937,79	811.957,01	81.917.894,80			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	35.412,32	6.563.893,74	6.599.306,06	6.533.313,00	6.599.306,06	100,00
1010200	Tipologia 1010200-Tributi destinati al finanziamento della sanità	184.574.742,33	113.065.363,40	297.640.105,73			
1010400	Tipologia 1010400-Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-
1030100	Tipologia 1030100-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	22.689.121,87	34.210.143,39	56.899.265,26	-	-	-
1000000	<b>Totale Titolo 1</b>	<b>288.405.214,31</b>	<b>154.651.357,54</b>	<b>443.056.571,85</b>	<b>6.533.313,00</b>	<b>6.599.306,06</b>	<b>100,00</b>
2010100	Tipologia 2010100-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	50.352.147,46	110.723.445,99	161.075.593,45			
2012000	Tipologia 2010200-Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	-	-			
2010300	Tipologia 2010300-Trasferimenti correnti da Imprese	7.196.429,37	826.212,48	8.022.641,85	826.212,48	826.212,48	10,30
2010500	Tipologia 2010500-Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.374.655,32	46.069,20	1.420.724,52			
2000000	<b>Totale Titolo 2</b>	<b>58.923.232,15</b>	<b>111.595.727,67</b>	<b>170.518.959,82</b>	<b>826.212,48</b>	<b>826.212,48</b>	
3010000	Tipologia 3010000: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.305.439,24	29.470.917,01	40.776.356,25	23.274.782,27	23.274.782,27	57,08
3020000	Tipologia 3020000: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	36.541,87	187.929,61	224.471,48	0,00	0,00	
3030000	Tipologia 3030000: Interessi attivi	99,97	-	99,97	0,00	0,00	
3050000	Tipologia 3050000: Rimborsi e altre entrate correnti	106.214,98	9.313.090,82	9.419.305,80	0,00	0,00	
3000000	<b>Totale Titolo 3</b>	<b>11.448.296,06</b>	<b>38.971.937,44</b>	<b>50.420.233,50</b>	<b>23.274.782,27</b>	<b>23.274.782,27</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>358.776.742,52</b>	<b>305.219.022,65</b>	<b>663.995.765,17</b>	<b>30.634.307,75</b>	<b>30.700.300,81</b>	<b>4,62</b>
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		<b>358.776.742,52</b>	<b>305.219.022,65</b>	<b>663.995.765,17</b>	<b>30.634.307,75</b>	<b>30.700.300,81</b>	<b>4,62</b>

Fonte: Schema di rendiconto 2020 – Allegato c) – Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per ogni approfondimento, anche per l'esercizio 2019, si rinvia alle osservazioni formulate nella Relazione (Parte Prima) allegata.

## 2.6 FONDO RISCHI PER CONTENZIOSI E PASSIVITÀ POTENZIALI

### Esercizio 2019

La Regione Basilicata, in sede di bilancio preventivo, ha proceduto alla costituzione di un fondo contenziosi, appostando la somma di € 1.011.400,00 nell'esercizio 2019, la somma di € 1.000.000,00 nell'esercizio 2020 e la somma di € 1.000.000,00 nell'esercizio 2021.

In sede di progetto di rendiconto 2019, in seguito ai fatti gestione e/o di variazione, risulta accantonato a tale titolo nel risultato di amministrazione l'importo di € 22.069.472,37.

Capitolo di Spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2019 (a) (*)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
U67110	ACCANTONAMENTO FONDO ONERI DA CONTENZIOSO E PIGNORAMENTI	13.046.969,44	- 6.415,54	1.028.918,47	8.000.000,00	22.069.472,37
(*) Comprensivo delle maggiorazioni aggiunte con il rendiconto 2018 (Nota aggiunta dalla Sezione)						

Fonte: Regione Basilicata, relazione sulla gestione 2019 e Allegato 1.1 Allegato a 1) Risultato di amministrazione – quote accantonate

## Esercizio 2020

In sede di bilancio preventivo 2020 nel fondo contenziosi è stata appostata la somma di € 500.000,00 nel solo esercizio 2020.

Nel progetto di rendiconto 2020, in seguito ai fatti gestione e/o di variazione, risulta accantonato nel risultato di amministrazione l'importo di € 21.986.472,37, come emerge dall'allegato "a/1 Risultato di amministrazione quote accantonate", di cui si riporta uno stralcio:

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2020 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
U67110	ACCANTONAMENTO FONDO ONERI DA CONTENZIOSO E PIGNORAMENTI	22.069.472,37	- 17.046.969,44	15.463.969,44	1.500.000,00	21.986.472,37

Alla luce dei riscontri effettuati, sono emerse gravi criticità in ordine alla mancanza di idonea relazione sullo stato del contenzioso e, prima ancora, alla mancata individuazione dell'ufficio competente ad espletare tale adempimento. La criticità è stata affrontata *funditus* nell'ambito del successivo par. 4.4.1.2.

## 2.7 ALTRI ACCANTONAMENTI (PER PASSIVITÀ POTENZIALI FONDO SPESE E RISCHI)

### Esercizio 2019

Nel quadro di dettaglio della parte accantonata del risultato di amministrazione si rileva che, oltre ai predetti fondi, è stato appostato un ulteriore importo di € 17.245.107,45 a titolo di "Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi)", come rappresentato nella tabella contenuta a pagina 62 della relazione sulla gestione, che di seguito si riporta:

Altri accantonamenti per passività potenziali Fondo spese e rischi	Accantonamento al 31.12.2019
FONDO SPECIALE PER ONERI DI NATURA CORRENTE DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI CHE SI PERFEZIONANO SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO	-
FONDO DI ACCANTONAMENTO PER GARANZIE PRESTATE AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-
ACCANTONAMENTO PER LA PROCEDURA DI INFRAZIONE RIFIUTI	776.447,00
FONDO DI ACCANTONAMENTO PER CREDITI STATALI INESIGIBILI	9.000.000,00
FONDO PER RISCHIO DA DANNO AL BILANCIO	7.468.660,45
<b>Totale altri fondi</b>	<b>17.245.107,45</b>

Fonte: Relazione sulla gestione 2019

## Esercizio 2020

Nel quadro di dettaglio della parte accantonata del risultato di amministrazione si rileva che è stato appostato un ulteriore importo di € 8.245.107,45 per gli Altri accantonamenti sopra detti.

Tale importo viene dettagliato nella tabella, tratta dalla relazione sulla gestione, che di seguito si riporta:

Altri accantonamenti per passività potenziali Fondo spese e rischi	Accantonamento al 31.12.2019	Variazione	Accantonamento al 31.12.2020
FONDO SPECIALE PER ONERI DI NATURA CORRENTE DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI CHE SI PERFEZIONANO SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO	-	-	-
FONDO DI ACCANTONAMENTO PER GARANZIE PRESTATE AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-	-	-
ACCANTONAMENTO PER LA PROCEDURA DI INFRAZIONE RIFIUTI	776.447,00	-	776.447,00
FONDO DI ACCANTONAMENTO PER CREDITI STATALI INESIGIBILI	9.000.000,00	- 9.000.000,00	-
FONDO PER RISCHIO DA DANNO AL BILANCIO	7.468.660,45	-	7.468.660,45
<b>Totale altri fondi</b>	<b>17.245.107,45</b>	<b>- 9.000.000,00</b>	<b>8.245.107,45</b>

Fonte: Tabella a pag. 61 della relazione sulla gestione 2020 - Col. Variazione aggiunta Sezione

Con riferimento agli altri accantonamenti per passività potenziali si evidenzia che, nella decisione n. 42/2020/PARI, si è rilevata la mancanza di fondi connessi al rischio da maggiori residui passivi che potrebbero emergere a seguito della definizione della questione sul "differenziale" dare-avere con Enti locali, Province, Università pari ad € 449.827.815,95, già riscontrato in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2015 (cfr. par. 4.5.2 Relazione allegata alla decisione n. 45/2016) e, per stessa ammissione dell'Ente, a quel tempo ancora in fase di verifica (cfr. nota di risposta prot. 45773/12A2 del 16/03/2020).

I dettagli di quanto è emerso sul punto negli esercizi 2019 e 2020 sono riportati nel prosieguo (cfr. par. 4.4.2.2), così come le problematiche relative al Fondo per rischio da danno al bilancio (cfr. par. 4.4.2.1).


## 2.8 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

### Esercizio 2019

La composizione del risultato di amministrazione 2019 della Regione (Giunta), risultante dal disegno di legge di rendiconto 2019 approvato con DGR n. 428 del 2/7/2020, così come integrato e sostituito dalla D.G.R. 441 del 11/06/2021 (all. A), comprensiva anche delle modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 8/2021 relativa all'approvazione del rendiconto 2018 di recepimento delle misure di adeguamento alla precedente decisione di parifica 42/2020, risulta essere quella esposta nella seguente tabella.

**Tab. 25 - Risultato di amministrazione Rendiconto 2019**

Allegato a) - Risultato di amministrazione



**REGIONE BASILICATA**

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

**ANNO FINANZIARIO 2019**

	<b>GESTIONE</b>		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			171.203.158,30
RISCOSSIONI	(+)	390.766.889,98	1.709.688.039,67
PAGAMENTI	(-)	191.658.129,66	1.913.003.367,16
<b>SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	(=)		<b>166.996.591,13</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	(=)		<b>166.996.591,13</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	(+)	899.412.680,03	740.401.703,03
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	(-)	463.016.332,43	392.777.496,02
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>	(-)		<b>45.088.153,62</b>
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	(-)		<b>272.359.865,90</b>
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019</b>	(=)		<b>633.569.126,22</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019			30.809.548,38
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)			20.467.998,77
Fondo anticipazioni liquidità			0,00
Fondo perdite società partecipate			2.321.010,25
Fondo contenziosi			22.069.472,37
Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi)			17.245.107,45
<b>Totale parte accantonata (B)</b>			<b>92.913.137,22</b>
a) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			32.397.952,12
b) Vincoli derivanti da trasferimenti			537.145.307,21
c) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
d) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			37.451.679,67
Altri vincoli			0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>			<b>606.994.939,00</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>			<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)*</b>			<b>-66.338.950,00</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto			0,00

I dati riportano un disavanzo negativo di € 66.338.950,00, di cui € 19.487.642,54 a titolo disavanzo derivante dall'esercizio 2018 ed € 46.851.307,47 quale disavanzo derivante dall'esercizio 2019.

### Esercizio 2020

La composizione del risultato di amministrazione 2020 della Regione (Giunta) risultante dal disegno di legge di rendiconto 2020, approvato con DGR n. 560 del 19/7/2021, risulta essere la seguente.

**Tab. 26 - Risultato di amministrazione Rendiconto 2020**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				<b>166.996.591,13</b>
RISCOSSIONI	(+)	698.500.702,09	1.720.031.620,35	2.418.532.322,44
PAGAMENTI	(-)	431.746.231,19	1.998.347.683,24	2.430.093.914,43
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			<b>155.434.999,14</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			<b>155.434.999,14</b>
RESIDUI ATTIVI	(+)	931.471.666,81	724.181.013,54	1.655.652.680,35
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	410.199.328,55	475.167.966,78	885.367.295,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			48.320.030,93
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			281.103.788,48
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)</b>	<b>(=)</b>			<b>596.296.564,75</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020</b>				
<b>Parte accantonata</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020				30.700.300,81
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)				16.819.099,01
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				-
Fondo perdite società partecipate				2.322.397,83
Fondo contenziosi				21.986.472,37
Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi)				8.245.107,45
		<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>80.073.377,47</b>
<b>Parte vincolata</b>				
a) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				43.049.120,08
b) Vincoli derivanti da trasferimenti				451.543.794,63
c) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				-
d) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				74.209.746,41
Altri vincoli				-
		<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>568.802.661,12</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>				
		<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		-
		<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)*</b>		<b>- 52.579.473,84</b>
(*) di cui euro 15.287.642,54 rivenienti dal 2018, euro 46.851.307,46 riveniente dal 2019 ed euro 9.559.476,10 riveniente dal 2020 con cui si recupera parte del disavanzo pregresso				

Fonte: Regione Basilicata – DGR n. 560/2021 All a) Risultato di amministrazione – Rendiconto 2020

I dati riportano un risultato negativo di € 52.579.473,84, di cui € 15.287.642,54 a titolo disavanzo derivante dall'esercizio 2018, € 46.851.307,47 quale disavanzo derivante dall'esercizio 2019 ed € 9.559.476,10 quale miglioramento rispetto al disavanzo iscritto.

All'esito dei riscontri istruttori effettuati, i risultati di amministrazione dei progetti di rendiconto relativi agli esercizi 2019 e 2020, sono risultati inficiati nella parte *ante* e *post* vincoli ed accantonamenti, e ciò nei termini e con gli effetti indicati nei successivi paragrafi, cui si rinvia.

Le modalità di ripiano del suddetto disavanzo sono state analizzate nel dettaglio, anche in via prospettica, nella Relazione allegata sub doc. A (Prima Parte) alla presente decisione e nel successivo par. 6, cui si rinvia per ogni approfondimento.

## 2.9 CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO

### Esercizio 2019

Nell'esercizio 2019 il conto economico presenta un risultato d'esercizio positivo pari a € 44.887.827,50.

**Tab. 27 - Conto economico 2019**

A Componenti positivi della gestione	1.963.747.891,87
B Componenti negativi della gestione	1.884.945.898,39
<b>Differenza tra componenti positivi e negativi</b>	<b>78.801.993,48</b>
C Proventi e oneri finanziari	
Proventi finanziari	107.820,79
Oneri finanziari	5.765.523,73
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>- 5.657.702,94</b>
D rettifiche di valore attività finanziarie	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	111.233,64
<b>Totale rettifiche</b>	<b>- 111.233,64</b>
E proventi e oneri straordinari	
Proventi straordinari	78.777.539,72
Oneri straordinari	102.547.512,09
<b>Totale proventi e oneri straordinari</b>	<b>- 23.769.972,37</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>49.263.084,53</b>
Imposte	4.375.257,03
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>44.887.827,50</b>

*Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione Basilicata*

Lo Stato patrimoniale espone un Patrimonio netto positivo pari a € 648.897.336,06, dato dalla differenza tra il totale attività, pari a € 2.343.550.591,30, e il totale delle passività, pari a € 1.694.653.255,24.

**Tab. 28 - Stato Patrimoniale 2019**

<b>ATTIVITA'</b>	
Immobilizzazioni	221.282.973,79
Attivo circolante	2.120.891.652,90
Ratei e risconti	1.375.964,61
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.343.550.591,30</b>
<b>PASSIVITA'</b>	
Fondo rischi e oneri	50.805.919,09
Debiti	1.633.189.994,96
Ratei, risconti e contributi agli investimenti	10.657.341,19
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.694.653.255,24</b>
<b>DIMOSTRAZIONE DEL SALDO PATRIMONIALE:</b>	
- Totale patrimoniale attività	2.343.550.591,30
- Totale patrimoniale passività	1.694.653.255,24
<b>SALDO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>648.897.336,06</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
FONDO DI DOTAZIONE	-
RISERVE	604.009.508,56
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	44.887.827,50
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>648.897.336,06</b>

*Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione Basilicata*

### Esercizio 2020

Nell'esercizio 2020 il conto economico presenta un risultato d'esercizio positivo pari a € 7.107.577,07.

**Tab. 29 - Conto economico 2020**

A Componenti positivi della gestione	1.999.204.162,71
B Componenti negativi della gestione	1.986.930.306,54
<b>Differenza tra componenti positivi e negativi</b>	<b>12.273.856,17</b>
C Proventi e oneri finanziari	
Proventi finanziari	4.389,65
Oneri finanziari	6.225.752,87
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>- 6.221.363,22</b>
D rettifiche di valore attività finanziarie	
Rivalutazioni	-
Svalutazioni	2.487.063,44
<b>Totale rettifiche</b>	<b>- 2.487.063,44</b>
E proventi e oneri straordinari	
Proventi straordinari	55.617.204,47
Oneri straordinari	48.005.780,55
<b>Totale proventi e oneri straordinari</b>	<b>7.611.423,92</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>11.176.853,43</b>
Imposte	4.069.276,36
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>7.107.577,07</b>

*Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione Basilicata*

Lo Stato patrimoniale espone un Patrimonio netto positivo pari a € 654.935.839,88, dato dalla differenza tra il totale attività, pari a € 2.579.495.380,59, e il totale delle passività, pari a € 1.924.559.540,71.

**Tab. 30 - Stato Patrimoniale 2020**

<b>ATTIVITA'</b>	
Immobilizzazioni	214.090.534,46
Attivo circolante	2.364.166.712,39
Ratei e risconti	1.238.133,74
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.579.495.380,59</b>
<b>PASSIVITA'</b>	
Fondo rischi e oneri	47.074.019,33
Debiti	1.866.988.151,32
Ratei, risconti e contributi agli investimenti	10.497.370,06
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.924.559.540,71</b>
<b>DIMOSTRAZIONE DEL SALDO PATRIMONIALE:</b>	
- Totale patrimoniale attività	2.579.495.380,59
- Totale patrimoniale passività	1.924.559.540,71
<b>SALDO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>654.935.839,88</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
<b>FONDO DI DOTAZIONE</b>	-
<b>RISERVE</b>	647.828.262,81
<b>RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO</b>	7.107.577,07
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>654.935.839,88</b>

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione Basilicata

Per ogni approfondimento, si rinvia alle osservazioni formulate nella Relazione (Parte I) allegata sub doc. A alla presente decisione.

## 2.10 PAREGGIO DI BILANCIO

I modelli attestano il rispetto, da parte della Regione Basilicata, del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali 2019, per euro 21.191.000, e 2020, per euro 37.808.000, quali valori che esprimono il saldo algebrico tra saldo tra entrate e spese finali ed obiettivo di saldo.

### Esercizio 2019

**Tab. 31 - Certificazione pareggio bilancio 2019**

<b>RISULTATI 2019</b> <b>(Importi in migliaia di euro)</b>		Dati di competenza finanziaria	Dati di cassa (facoltativo)
O	Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica	63.572	0,00
P	Obiettivo di saldo di cui all'intesa dell'11 febbraio 2016	42.381	0,00
Q	Differenza tra il saldo tra entrate e spese finali nette e obiettivo (Q=O-P)	21.191	0,00

Fonte: Elaborazione CdC su dati Regione Basilicata



## Esercizio 2020

Tab. 32 - Certificazione pareggio bilancio 2020

Allegato A - Modello 1SF/20

MONITORAGGIO SALDO DI BILANCIO 2020 (Art. 1 comma 469 e seguenti, della legge n. 232/2016)			
REGIONE BASILICATA			
(importi in migliaia di euro)			
SEZIONE 1: VERIFICA EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 466 Legge di stabilità 2017)		ACCERTAMENTI/ IMPEGNI al 31.12.2020	CASSA al 31.12.2020 (facoltativo) (2)
A1) Avanzo di amministrazione - quota applicata a copertura di impegni esigibili dei titoli 1 - 2 - 3	(+)	92.034	
A2) avanzo di amministrazione - quota applicata a copertura del fondo pluriennale vincolato relativo ai titoli di spesa 1-2-3	(+)	3.175	
<b>A) Avanzo di amministrazione effettivamente utilizzato (A1+A2)</b>	(+)	95.209	
B1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	47.379	
B2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	263.588	
B3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)		
B4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2019	(+)		
<b>B) Fondo pluriennale vincolato di entrata (B1 + B2 + B3 - B4)</b>	(+)	310.967	
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.440.081	
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	275.276	
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	37.154	
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	657.887	
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	178.892	
G 1) Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario ex art.22 DL 157 del 30.11.2020.	(-)	6.246	
<b>H) TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)</b>	(-)		
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.635.043	
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	7.581	
<b>I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2)</b>	(-)	1.642.624	
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.116.269	
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	13.627	
<b>L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2)</b>	(-)	1.129.896	
J1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	178.892	
J2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)		
<b>J) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (J=J1 + J2)</b>	(-)	178.892	
M) Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - le relative regolazioni contabili per i rimborsi anticipazione sanità effettuate nell'anno) (solo ai fini saldo di cassa)	(-)		
<b>N) TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)</b>	(-)	0	
O) SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI (0=1c+2e+3f+4f+5f)		0	
<b>P) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (P=A+B+C+D+E+F+G-G1+H-I-L-J+M-N-O)</b>		37.808	
<b>Q) OBIETTIVO DI SALDO (3)</b>		20.933	
<b>R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (R=P- Q)(4)</b>		16.875	

Come si è visto, in entrambi gli esercizi considerati la Regione realizza un saldo in eccesso rispetto a quanto richiesto dal legislatore nazionale.

### 2.11 EQUILIBRI DI BILANCIO

#### Esercizio 2019

Di seguito vengono riportati i prospetti relativi agli equilibri di bilancio nelle fasi di previsione, assestamento e Rendiconto.

**Tab. 33 - Equilibri di cassa - Bilancio di Previsione, Assestamento e Rendiconto 2019**

<b>Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di cassa</b>			
<b>Bilancio 2019</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Bilancio Previsione</b>	<b>Previsioni definitive</b>	<b>Rendiconto</b>
Giacenza iniziale di cassa	171.058.333,00	171.203.158,30	171.203.158,30
Riscossioni	4.628.647.939,94	5.167.014.646,03	2.100.454.929,65
Pagamenti	4.379.738.123,34	4.771.472.294,44	2.104.661.496,82
Fondo di cassa Finale	419.968.149,60	566.745.509,89	166.996.591,13

Fonte: Elaborazione CDC su dati Bilancio previsione - Prima legge variazione 25/2019 e rendiconto 2019

Rispetto alle previsioni definitive, i dati da rendiconto evidenziano un differenziale negativo del rapporto tra pagamenti e riscossioni, evidenziando maggiori pagamenti per € 4.206.567,17.

Dall'allegato 7 al progetto di Rendiconto 2019, trasfuso nella tabella di seguito riportata, come approvato dalle D.G.R. 441 dell'11/06/2021 di modifica della D.G.R. 428 del 02.07.2020, si evincono gli equilibri di bilancio in sede di Rendiconto.

Dalla verifica di questo prospetto si riscontrano dei risultati di competenza positivi, con riguardo sia alla parte corrente, pari a € 104.544.656,54, sia a quella in conto capitale, pari a € 142.488.221,02, con un risultato finale pari a € 247.032.877,56. A seguito della contabilizzazione delle Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio di esercizio, delle Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio e della Variazione accantonamenti in conto capitale effettuata in sede di rendiconto, gli equilibri di parte capitale, e quelli complessivi, assumono un valore negativo.

**Tab. 34 Equilibri di bilancio in sede di Rendiconto**

Competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio)		
A) Equilibrio di parte corrente		
<b>A/1) Risultato di competenza di parte corrente</b>	=	<b>104.544.656,54</b>
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	-	4.106.832,43
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	-	42.974.598,40
<b>A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente</b>	=	<b>57.463.225,71</b>
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-	7.753.795,09
<b>A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente</b>	=	<b>49.709.430,62</b>
<b>B/1) Risultato di competenza in c/capitale</b>	=	<b>142.488.221,02</b>
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	-	6.969.133,61
Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	-	208.278.710,41
<b>B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale</b>	=	<b>- 72.759.623,00</b>
Variazione accantonamenti in conto capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-	- 6.973.128,91
<b>B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale</b>	=	<b>- 65.786.494,09</b>
<b>C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza</b>	=	-
Risorse accantonate attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N	-	-
Risorse vincolate attività finanziarie nel bilancio	-	-
<b>C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio</b>	=	-
Variazione accantonamenti attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-	-
<b>C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo</b>	=	-
<b>D/1) Risultato di competenza</b>		<b>247.032.877,56</b>
<b>D/2) Equilibrio di bilancio (D/2 = A/2 + B/2)</b>	=	<b>- 15.296.397,39</b>
<b>D/3) Equilibrio complessivo (D/3 = A/3 + B/3)</b>	=	<b>- 16.077.063,57</b>
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		
<b>A/1) Risultato di competenza di parte corrente</b>	+	<b>104.544.656,54</b>
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	-	57.878.430,08
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	-	11.251.093,14
Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N	-	4.106.832,43
Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-	7.753.795,09
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie	-	28.039.127,26
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	-	1.048.447.563,07
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	+	1.048.447.563,07
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>	=	<b>- 4.484.621,46</b>

Fonte: Regione Basilicata - Rendiconto 2019 allegato 7 equilibri

## Esercizio 2020

Di seguito vengono riportati i prospetti relativi agli equilibri di bilancio nelle fasi di previsione, assestamento e Rendiconto.

**Tab. 35 - Equilibri di cassa - Bilancio di Previsione, Assestamento e Rendiconto 2019**

Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di cassa			
Bilancio 2020			
Descrizione	Bilancio Previsione	Previsioni definitive	Rendiconto
Giacenza iniziale di cassa	171.203.158,30	166.996.591,13	166.996.591,13
Riscossioni	5.053.118.721,44	5.207.777.400,70	2.418.532.322,44
Pagamenti	4.778.936.842,41	4.837.000.810,77	2.430.093.914,43
Fondo di cassa Finale	445.385.037,33	537.773.181,06	155.434.999,14

Fonte: Elaborazione CDC su dati Bilancio previsione e rendiconto 2020

Anche per il 2020, rispetto alle previsioni definitive, i dati da rendiconto mostrano un differenziale negativo del rapporto tra pagamenti e riscossioni, evidenziando maggiori pagamenti per € 11.561.591,99.

Gli equilibri di bilancio in sede di rendiconto 2020 si evincono dall'allegato 7 al relativo schema, trasfuso nella tabella di seguito riportata, come approvato con DGR n. 560 del 19 luglio 2021.

Nell'esercizio 2020 si riscontrano dei risultati di competenza positivi, con riguardo sia alla parte corrente (€ 271.815.024,50) sia a quella in conto capitale (€ 229.847.669,03), con un equilibrio finale pari a € 501.662.693,53.

Sia gli equilibri di parte corrente sia quelli di parte capitale restano positivi anche a seguito della contabilizzazione delle Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio, delle Risorse vincolate nel bilancio e della Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto.

**Tab. 36 Equilibri di bilancio in sede di Rendiconto**

<b>Competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio)</b>		
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	+	132.438.127,77
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	-	4.200.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	+	45.088.153,62
Entrate titoli 1-2-3	+	1.754.862.500,13
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	+	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	43.431.530,47
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	+	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	+	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+	-
Spese correnti	-	1.586.925.988,72
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	-	48.320.030,93
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	-	39.533.563,56
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	-	10.070.011,38
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo) C/1)	-	-
Rimborso prestiti	-	14.955.692,90
di cui per estinzione anticipata di prestiti	-	-
Fondo anticipazioni di liquidità	-	-
<b>A/1) Risultato di competenza di parte corrente</b>	<b>=</b>	<b>271.815.024,50</b>
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	-	21.090.884,77
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	-	85.505.876,24
<b>A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente</b>	<b>=</b>	<b>165.218.263,49</b>
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-	8.356.608,06
<b>A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente</b>	<b>=</b>	<b>173.574.871,55</b>
<b>B) Equilibrio di parte capitale</b>		
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	+	414.703.381,78
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	+	272.359.865,90
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	+	287.915.413,57
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	+	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	+	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	-	43.431.530,47
Spese in conto capitale	-	470.199.248,21
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	-	281.103.788,48
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	-	-
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	-	39.533.563,56
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	-	10.070.011,38
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	-	-
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo) C/1)	+	-
<b>B/1) Risultato di competenza in c/capitale</b>	<b>=</b>	<b>229.847.669,03</b>
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	-	15.732.073,88
Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	-	189.085.085,86
<b>B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale</b>	<b>=</b>	<b>25.030.509,29</b>
Variazione accantonamenti in conto capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-	1.470.131,88
<b>B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale</b>	<b>=</b>	<b>26.500.641,17</b>
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	-	-
<b>C) Variazioni attività finanziaria</b>		
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	+	-
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	+	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	+	178.891.513,86
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	-	178.891.513,86
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	-	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	+	-
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	-	-
<b>C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza</b>	<b>=</b>	<b>-</b>
Risorse accantonate attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N	-	-
Risorse vincolate attività finanziarie nel bilancio	-	-
<b>C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio</b>	<b>=</b>	<b>-</b>
Variazione accantonamenti attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-	-
<b>C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo</b>	<b>=</b>	<b>-</b>
<b>D/1) Risultato di competenza</b>	<b>=</b>	<b>501.662.693,53</b>
<b>D/2) Equilibrio di bilancio (D/2 = A/2 + B/2)</b>	<b>=</b>	<b>190.248.772,78</b>
<b>D/3) Equilibrio complessivo (D/3 = A/3 + B/3)</b>	<b>=</b>	<b>200.075.512,72</b>
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	-	-
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	-	-
<b>A/1) Risultato di competenza di parte corrente</b>	<b>+</b>	<b>271.815.024,50</b>
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	-	132.438.127,77
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	-	32.214.219,48
Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N	-	21.090.884,77
Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	-	8.356.608,06
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie	-	53.027.340,60
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	-	1.103.818.852,83
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	+	1.103.818.852,83
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>	<b>=</b>	<b>41.401.059,94</b>

CONSIDERATO in

## DIRITTO

3. In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei giudizi di parificazione sui progetti di rendiconto della Regione Basilicata per gli esercizi 2019 e 2020, per connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell'art. 84 del Codice di giustizia contabile.

### 4. RENDICONTI 2019 E 2020

All'esito dell'indagine istruttoria effettuata in funzione del presente giudizio di parifica, sono state riscontrate criticità ed anomalie nella gestione dei sistemi di bilancio 2019 e 2020. Alcune hanno inciso sul giudizio di parificazione del rendiconto all'esame.

Nel rinviare alla Relazione (Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza), allegata sub doc. A, per gli esiti dei riscontri effettuati sulla complessiva dinamica della gestione finanziaria, qui di seguito saranno approfondite le irregolarità e le illegittimità rilevanti ai fini della presente decisione.

#### 4.1 VARIAZIONI DI BILANCIO IN SEDE DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI RENDICONTO

Nell'ambito dei documenti di bilancio relativi all'esercizio 2020 analizzati, si è rilevata, sia in entrata (sul capitolo 36100 "Risorse UE e quote di co-finanziamento nazionale presenti nel conto di tesoreria centrale" del Titolo 5 - "Entrate da riduzione di attività finanziarie") sia in uscita (sul capitolo 57264 "Risorse UE e quote di co-finanziamento nazionale versate sul conto di tesoreria centrale" del Titolo 3 - "Spese per incremento di attività finanziarie"), una variazione in aumento, disposta in sede di approvazione della proposta di rendiconto con DGR 560 del 19/07/2021, per € 28.891.513,86.

Il rendiconto generale della Regione rappresenta la sintesi dell'evoluzione del perimetro autorizzatorio disegnato dal bilancio di previsione, così come variato sino ed entro il bilancio di assestamento e al massimo, ove consentito, entro il termine del 31/12, non potendo comportare ulteriori margini di manovra nelle autorizzazioni in questione.

Con la nota prot. n. 186067/12A2 del 19/11/2021 la Regione ha riferito quanto segue:

*«Le variazioni sopra richiamate, si sono rese necessarie per spostare i fondi dal conto di tesoreria comunitario 22915, acceso presso la Banca d'Italia, al conto ordinario della Regione.*

*Dette variazioni sono state effettuate materialmente in data 29/12/2020 per poter effettuare, entro il 31/12/2021» (rectius 31/12/2020), «la sistemazione contabile degli accrediti a valere sul conto 22915.*

*Si precisa che le stesse devono essere considerate come partite di giro in quanto, come queste ultime, non originano alcun ampliamento della capacità di entrata e di spesa regionale e trattasi di spese effettuate in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente e riguardano operazioni che non incidono sui risultati della gestione dell'Ente.*

*Si precisa altresì che gli accrediti di fondi UE, contabilizzati conformemente al punto 3.12 dell'allegato A/2 al D.lgs. 118/2011, sono risultati superiori alle previsioni iniziali per via delle maggiori erogazioni conseguenti la pandemia da Covid 19».*

Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 «*Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:*

*a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;*

*b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro».*

Le adottate variazioni agli stanziamenti definitivi del Titolo 5 dell'entrata e del Titolo 3 della spesa non ricadono nella previsione derogatoria del limite autorizzatorio, né possono ritenersi consentite in applicazione dell'art. 51, comma 6, lett. h), del D.Lgs. n. 118/2011, secondo cui «*Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva: (..) h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente».*

L'articolo in questione, infatti, non autorizza variazioni in sede di approvazione del rendiconto, ma solo una deroga all'ordinario termine del 30 novembre che, comunque, non può superare il termine dell'esercizio finanziario, in questo caso il 31 dicembre 2020.

Pertanto, le variazioni in entrata ed in uscita, per € 28.891.513,86, apportate alle previsioni definitive di competenza, non possono essere parificate, in quanto adottate in violazione degli artt. 39, 51 e 63 del D.Lgs. 118/2011 e dei connessi principi contabili applicati.

**Alla luce di quanto sopra, l'Ente dovrà assumere i correttivi necessari a ripristinare il corretto perimetro delle previsioni finali di entrata e uscita approvate con DGR 1020 del 29 dicembre 2020<sup>2</sup>, con i correlati effetti sulle poste e sui relativi saldi.**

---

<sup>2</sup> Nella relazione di riscontro allegata alla nota di risposta 105706/12A2 del 05 giugno 2021 si è precisato «*che il provvedimento amministrativo che rappresenta l'ultima variazione è la Deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2020, n. 1020*», adottata, come precisato dalla Regione, per dare attuazione alle norme del titolo II Sanità.

## 4.2 ILLEGITTIMITA' DELLE SPESE CONTABILIZZATE NEI RENDICONTI 2019 E 2020

All'esito dei riscontri istruttori, il Collegio rileva che i progetti di Rendiconto in esame presentano le seguenti illegittimità contabili:

- i. assenza di copertura normativa in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 6, e dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2001;
- ii. violazione di specifici divieti di legge;
- iii. violazione dei vincoli finanziari in tema di spesa di personale, di cui al combinato disposto dei commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006;
- iv. illegittimo pagamento delle somme relative al trattamento accessorio del personale.

### **i) Oneri per spese di personale giornalista privi di legittima copertura normativa**

Come per il rendiconto dell'esercizio 2018, anche per i rendiconti degli esercizi 2019 e 2020, le spese per il personale con funzioni di giornalista risultano prive di copertura normativa. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 112/2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 6, e dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2001 che prevedeva, per il personale con funzioni di giornalista, una serie di trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi ulteriori rispetto a quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva per il comparto delle funzioni locali.

La Consulta, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle suddette disposizioni perché in contrasto con gli artt. 81, 97, comma 1, e 117, comma 2 lett. l) e comma 3, Cost., ha precisato che *“la definizione di un trattamento economico attraverso legge regionale, operato mediante la tecnica del rinvio ad un contratto collettivo nazionale del settore privato, quale quello dei giornalisti, non solo integra una fonte di disciplina diversa dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego regolata dal d.lgs. n. 165 del 2001, ma, nella prospettiva propria dello specifico giudizio a quo, comporta un aumento illegittimo della spesa. Tale aumento esorbita dalle risorse entro cui si muove la stessa contrattazione collettiva pubblica, risorse che sono assegnate dal legislatore statale tenendo conto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e che vedono nei limiti alla spesa per il personale un importante strumento di contenimento per assicurare l'equilibrio di bilancio di tutto il settore pubblico allargato”*.

Le sentenze della Corte Costituzionale hanno efficacia retroattiva. È questo un principio generale che trova il limite nei “rapporti esauriti”, ovvero nelle specifiche ipotesi in cui è lo stesso Giudice delle leggi a stabilirne una diversa modulazione temporale (v. Corte Cost.



10/2015). Pertanto, la retroattività involge i rapporti pendenti e non le situazioni giuridiche divenute irrevocabili (termini di decadenza, prescrizione, inoppugnabilità degli atti amministrativi) che rimangono regolate dalla legge dichiarata incostituzionale.

È in questi termini che va regolato il rapporto intercorrente tra la Regione e il personale con funzioni di giornalista a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della normativa regionale che prevedeva una serie di oneri ulteriori a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva per il comparto delle funzioni locali.

Dato che la caducazione degli articoli 2, commi 2 e 6, e dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 7/2001 retroagisce al momento del relativo innesto nel sistema giuscontabile regionale, tale circostanza comporta la non parifica dei capitoli di spesa dei rendiconti 2019 e 2020 nella misura in cui sono state contabilizzate spese effettuate in assenza di legittima copertura normativa, con specifico riferimento alle voci di spesa sostenute "in eccesso" rispetto agli oneri che la contrattazione collettiva di comparto ha riconosciuto - medio tempore - al personale giornalista impiegato alle dipendenze della PA.

In considerazione del fatto che le suddette erogazioni *sine titolo* hanno gravato il bilancio dell'Ente (e le correlate disponibilità di cassa) di oneri non consentiti dal vigente ordinamento giuscontabile, sorge per la Regione l'obbligo di rimediare al vulnus provocato dall'innesto di oneri in contrasto con i vincoli finanziari codificati dalla legislazione nazionale (Sez. Controllo Basilicata n. 42/2020/PARI).

I progetti di rendiconto relativi agli esercizi 2019 e 2020 riportano i capitoli delle spese per il personale giornalista della Regione (Giunta e Consiglio) effettuate in base alle autorizzazioni contenute ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 6, e dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2001. Si tratta dei seguenti capitoli, che sono esclusi dalla parifica:

- 8050 "Stipendi, Retribuzioni e oneri previdenziali e assistenziali per i Giornalisti L.R. 7/2001" (per entrambi gli esercizi);
- 8405 "Imposta sostitutiva sul trattamento di fine rapporto (TFR) Giornalisti" (solo per l'esercizio 2019);
- 8260 "Accantonamento trattamento di fine rapporto per personale con contratto giornalistico ex legge 29/05/1982 n. 297" (solo per l'esercizio 2019);
- 8090 "Oneri per IRAP relativi al personale dipendente della giunta" (per entrambi gli esercizi).

Come disposto nella decisione n. 42/2020/PARI relativa al rendiconto 2018, si impone all'Ente un obbligo di recupero del "danno al bilancio", e le misure e le modalità per il recupero saranno individuate dall'Ente, tenendo presente quanto segue:

- il perimetro dei rapporti esauriti, nei termini sopra delineati dal Giudice delle leggi e che nel caso di specie sono da individuarsi nel decorso dei termini prescrizionali;
- l'orientamento della giurisprudenza, anche amministrativa, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del "terzo percettore" non incide sul *an* del recupero ma sul *quomodo* (cfr. *ex pluribus* Consiglio di Stato sentenza n. 4519/2013);
- la contrazione della propria capacità di spesa di personale, nella misura e sino all'integrale recupero del *tandundem*.

Di conseguenza è obbligo della Regione provvedere a quantificare le somme corrisposte *sine titulo* e costituire un fondo "per rischio da danno al bilancio" per il corrispondente importo, comunicando a questa Sezione i provvedimenti definitivamente adottati (per lo stato degli atti, emerso nell'istruttoria prodromica alla presente decisione, si rinvia al par. 1.2.5 della parte I della relazione allegata). Detto fondo, incidendo sulla parte disponibile del risultato di amministrazione, assolve alla funzione di "coprire il rischio" da mancato recupero delle spese inopinatamente sostenute, mediante contrazione - per l'importo corrispondente - della complessiva capacità di spesa, e ciò sino al riassorbimento del "danno"; l'eventuale disaccantonamento potrà intervenire se, nel tempo e nella misura in cui, l'Ente recuperi tali somme a valere sui terzi percettori, e ciò anche mediante assorbimento delle somme corrisposte in eccesso (mediante compensazione) a valere sulle somme da versare, anche alla luce di quanto previsto dal comma 5 bis dell'art. 9 della legge n. 150/2000, così come introdotto dall'art. 1 comma 160 della legge n. 160/2019.

**ii) Trasferimenti effettuati nei confronti degli enti vigilati e società partecipate in violazione del divieto di cui al comma 4, dell'art. 22 del D.lgs. 33/2013**

Dall'analisi istruttoria è emersa la violazione dell'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato) che prescrive l'obbligo di aggiornare annualmente:

- a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il

potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;

e) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

f) i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

È questo un obbligo positivo a carico delle amministrazioni, strumentale ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia partecipazione al dibattito pubblico e il controllo diffuso

dell' *agere* amministrativo ai fini dell'attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. La pubblicazione di documenti e di dati della PA ha la funzione di consentire a chiunque di accedere a una serie di informazioni indispensabili per conoscere in concreto l'operato degli organi pubblici in un'ottica di amministrazione trasparente al servizio del cittadino, sicché, la trasparenza assume anche la finalità di contrasto alla cattiva amministrazione e alla corruzione (Cons. Stato Sez. III, 06/03/2019, n. 1546, Cons. Stato Sez. VI, 25/06/2018, n. 3907, Cons. Stato Sez. VI Sent., 20/11/2013, n. 5515).

Pertanto, la mancata divulgazione delle informazioni che l'Ente ha l'obbligo di pubblicare viola il principio di *open government* del d.lgs. n. 33/2013, minando il rapporto tra privato-cittadino e amministrazione perché non consente al primo la formazione di un autonomo bagaglio conoscitivo necessario per la valutazione critica dell'azione amministrativa.

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi determina il divieto di erogazione di somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione interessata "ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c) (comma 4, art. 22 d.lgs. n. 33/2013).

Inoltre, l'art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede l'ulteriore sanzione amministrativa a carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Nello specifico, in seguito alle verifiche effettuate alla data del 20.03.2020, è emersa la mancata pubblicazione dei dati richiesti ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. 33/2013 relativamente al Parco Naturale Regionale del Vulture, all'Osservatorio Regionale Banche - Imprese di Economia e Finanza S.c.ar.l, nonché alla data del 06.12.21 la mancata pubblicazione dei dati suddetti dati in riferimento al Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri, al Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano e al Consorzio sviluppo industriale Potenza.

Al riguardo nell'esercizio 2019 sono stati impegnati ed erogati: in favore dell'Ente Parco del Vulture gli importi pari a € 80.000,00 e € 25.000,00 (rispettivamente capitoli di spesa U29538 e U29380); in favore dell'Osservatorio Banche Imprese di economia e finanza Scarl l'importo di € 8.000,00 (capitolo di spesa U02010). In riferimento all'esercizio 2020 è stato impegnato ed erogato in favore del Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Agri l'importo di € 6.715,09 (capitolo di spesa U03450).

Tali somme risultano, quindi, erogate in violazione dello specifico divieto sancito dal comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 e, per l'effetto, non possono essere parificati i correlati capitoli di bilancio, perché contabilizzano spese effettuate in violazione di legge.

Alla luce di quanto sopra, sono esclusi dalla parifica: limitatamente all'esercizio 2019, i capitoli di spesa U29538 e U29380, rispettivamente per l'importo pari a € 80.000,00 e per l'importo pari a € 25.000,00 erogati in favore dell'Ente Parco naturale del Vulture, e il capitolo di spesa U02010 per l'importo di € 8.000,00, erogato in favore dell'Osservatorio Banche Imprese di economia e finanza Scarl; in riferimento all'esercizio 2020 il capitolo di spesa U03450 per l'importo di € 6.715,09 erogato in favore del Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Agri.

Di conseguenza la Regione dovrà assumere le misure necessarie a dare evidenza del recupero delle somme inopinatamente erogate negli esercizi 2019 e 2020 a valere sui sopra citati capitoli di spesa.

Nelle more del recupero, l'Ente dovrà provvedere ad accantonare nel fondo rischi "danno al bilancio", come definito nel precedente paragrafo e come indicato nel punto 5.2. della decisione 42/2020/PARI di questa Sezione, le somme erogate in violazione del suddetto divieto. Il disaccantonamento di tali importi potrà essere effettuato ad avvenuto recupero degli importi illegittimamente erogati.

**iii) Spese di personale effettuate in violazione dei vincoli finanziari di cui ai commi 557 e ss. dell'art. 1 della legge 296/2006.**

- Ai fini del concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica la L. n. 296 del 2006 prescrive il tassativo e necessario contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

Nello specifico il comma 557 della L. n. 296/2006 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (oggi pareggio di bilancio) assicurano la riduzione delle spese di personale,

al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia.

Dai risultati istruttori è emerso che per l'annualità 2019 la Regione, ai fini del confronto con il valore medio del triennio 2011-2013, ha escluso dalla spesa totale del personale *“la spesa per le indennità di risultato arretrate ai dirigenti”*. L'esclusione è stata giustificata dalla natura di tale componente: *“.....Ne è stato valorizzato il loro carattere di arretrati contrattuali, con assimilazione quindi agli oneri per rinnovi contrattuali per i quali è prevista la loro decurtazione ai fini del calcolo del tetto di spesa. Peraltro, dette risorse non potevano essere computate per le verifiche degli anni precedenti atteso che il loro impegno è stato assunto nell'anno 2019”*.

Il Collegio non condivide quanto affermato dalla Regione in quanto la legge n. 296 del 2006 prescrive il tassativo e necessario contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. È questa, pertanto, la regola generale e ogni eventuale deroga dev'essere espressamente prevista dalla legge. Si ricorda, inoltre, che l'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce che la fattispecie eccezionale alla regola generale non può essere applicata oltre i casi e i tempi in essa considerati. Sicché, la componente esclusa relativa all'indennità di risultato 2015-2018 dei dirigenti non rientra in nessuna eccezione né può essere assimilata ad altre fattispecie per il predetto divieto disciplinato dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

Per l'effetto, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, è preclusa la codificazione di ulteriori casi di deroga, e ciò in quanto – come pacificamente sostenuto e ribadito dal Giudice delle leggi - *«I commi 557 e 557-ter dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (come risultanti a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010) sono già stati qualificati [...] come principi generali di «coordinamento della finanza pubblica» che le Regioni devono rispettare. In particolare, con la sentenza n. 108 del 2011 si è detto che: «Tali norme statali, ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi. Invero, [...] “[...] la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale” (sentenza n. 69 del*

2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007)» (Cfr. *ex pluribus*, Corte Costituzionale n. 27/2014).

Alla luce di tali coordinate, è stato riscontrato per l'esercizio 2019 lo sfioramento dei suddetti vincoli finanziari.

Nello specifico gli impegni contabilizzati nel bilancio 2019 per la spesa di personale a carico della Regione sono risultati pari a € 78.589.359,00. Come sopra evidenziato, tra le componenti escluse dal vincolo risulta la spesa pari a € 3.448.517,00 per gli arretrati relativi all'indennità di risultato 2015-2018 dei dirigenti.

Sicché, (al netto del computo delle spese relative al personale delle ex Comunità montane, di cui *infra*) per l'esercizio 2019 è risultato lo sfioramento del vincolo per € 2.738.412,00 con il conseguente illegittimo ampliamento della capacità di spesa di personale.

Alla luce di quanto sopra, tali passività "prive di copertura normativa", avendo provocato un *vulnus* al sistema di bilancio regionale (anche in termini di erosione della cassa e di aggravio del disavanzo) ed al sistema di bilancio pubblico allargato, devono essere recuperate dall'Ente - per l'importo corrispondente - a valere sulla futura capacità di spesa di personale.

- In riferimento al personale delle ex Comunità montane la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247/2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della l.r. n. 39/2017 che prevedeva l'esclusione della spesa del suddetto personale ai fini del rispetto del vincolo di spesa ex artt. 557 e ss. della l. n. 296/2006 che impone, per ciascun esercizio, di non superare la media della spesa del personale del triennio 2011-2013.

Il Giudice delle leggi ha ritenuto tale fattispecie normativa incompatibile con i precetti costituzionali in quanto il legislatore regionale ha legiferato in materia di principi di coordinamento della finanza pubblica, ambito di competenza del legislatore statale (art. 117, comma 3, Cost.) che ha la funzione di assicurare l'unità economica e finanziaria della Repubblica, nonché il rispetto degli impegni assunti a livello sovranazionale, a tutela della sostenibilità attuale e prospettica degli equilibri di bilancio. Inoltre, l'esclusione delle spese del personale delle ex Comunità montane ha anche leso in via indiretta i parametri finanziari di cui agli artt. 81 e 97 Cost. mettendo a repentaglio i fragili equilibri del bilancio regionale.

Pertanto, la Regione dovrà adeguarsi al *decisum* del Giudice delle leggi e comunicare tempestivamente alla Sezione ogni decisione in merito, anche ai fini del definitivo calcolo del complessivo importo corrispondente alle spese riscontrate come illegittimamente contabilizzate, e ciò sempre mediante recupero sulla capacità di spesa di personale.

- In definitiva, per l'effetto, applicando al caso in esame i medesimi criteri utilizzati dal legislatore nazionale in relazione al recupero del disavanzo (ex art. 42, comma 12, D.Lgs. 118/2011) ovvero in merito alla violazione dei vincoli sull'equilibrio (pareggio) di bilancio (ex art. 9, comma 2, della legge 243/2012), l'Ente dovrà accantonare, già a valere sul rendiconto relativo all'esercizio 2019, nel fondo rischi "da danno al bilancio" le somme corrispondenti alle spese di personale effettuate oltre il limite di cui al comma 557 quater della legge n. 296/2006, per l'importo emergente dal ricalcolo da effettuarsi a cura dell'ente, con l'inclusione delle spese relative al personale delle ex Comunità montane, in applicazione di quanto stabilito dalla citata sentenza della Corte costituzionale.

Il fondo, quindi, potrà essere disaccantonato nella misura corrispondente al risparmio di spesa di personale conseguito negli esercizi successivi, rispetto alla media 2011/2013, sino a concorrenza dell'importo degli sforamenti come sopra individuati.

#### **iv) Contrattazione integrativa decentrata per il personale del comparto delle funzioni locali**

In riferimento all'esercizio 2019 e in ordine alla contrattazione integrativa del personale del comparto delle funzioni locali, con determina dirigenziale del 21 novembre 2019 (n. 11AG.2019/D.01142) è stato costituito il relativo fondo, in seguito e in data 3 febbraio 2020 è stato sottoscritto il contratto.

Al riguardo il Collegio dei revisori ha attestato la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e ha evidenziato che "... anche il risultato di amministrazione del 2019 deve risultare vincolato per entrambe le risorse (stabili e variabili) ed essere reimputate al 2020 per la loro erogazione".

Dall'analisi istruttoria sono emersi impegni e pagamenti nell'esercizio 2019 a titolo di trattamento accessorio per un importo pari a € 10.039.006,24 e nessuna costituzione di vincoli sul risultato di amministrazione.

La Regione ha precisato che "... la durata contrattuale è quella prevista dal CCNL di riferimento e il CCDI conserva la propria efficacia fino alla stipula del successivo contratto decentrato" nonché



*le “disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino alla loro sostituzione con successivo contratto integrativo”.*

*Si attesta pertanto che nel 2019 sono state impegnate e pagate indennità fisse e ricorrenti ai dipendenti regionali (PEO, indennità di comparto, disagio, turno ecc., specifiche responsabilità ecc) secondo quanto previsto dal contratto collettivo decentrato 2018 vigente fino alla stipula del CCDI 2019 che è avvenuta, in forma definitiva, solo in data 3.2.2020”.*

Il Collegio ricorda che il principio contabile 5.2, lett. a), allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, prevede che *“le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio”.* Pertanto, ad intervenuta sottoscrizione del contratto integrativo, le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, non liquidabili nello stesso esercizio, sono imputate sugli esercizi del bilancio di previsione in cui scadono o diventano esigibili e sono finanziate attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato. Qualora, alla fine dell’esercizio non sia intervenuta la sottoscrizione del contratto integrativo ma il fondo sia stato correttamente costituito, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate.

In quest’ultimo caso, sempre al paragrafo 5.2, viene precisato *“Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”.*

Alla luce di quanto sopra è emerso che per il personale del comparto funzioni locali, nell’esercizio 2019, con l’esclusione delle progressioni economiche e delle indennità di comparto, **la Regione ha liquidato e pagato risorse in assenza dei relativi presupposti normativi (Contratto integrativo approvato).**

Pertanto, ai fini che interessano il presente giudizio e nei limiti di cui sopra, si rileva la mancata stipulazione, entro la chiusura dell’esercizio 2019, del contratto collettivo integrativo e l’irrituale liquidazione e pagamento, nell’esercizio 2019, di tutte le risorse destinate al comparto, comprensive anche di quegli istituti oggetto di contrattazione decentrata per i quali non è possibile un pagamento anticipato in quanto la quantificazione delle somme a ciò destinate avviene in sede di sottoscrizione definitiva del contratto decentrato.

Conseguentemente, i capitoli 8080, 8130, 8170 e 8200, per i suddetti motivi, non possono essere parificati.

### 4.3 PERIMETRO SANITARIO

4.3.1 Dalla disamina effettuata si evidenzia che, nei casi di seguito specificati, non risulta rispettato l'obbligo, sancito dall'art. 20, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 118/2011, di accertare ed impegnare nel corso dell'esercizio l'intero importo del finanziamento sanitario corrente e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate.

4.3.1.1 Nel corso dell'esercizio 2019:

- gli importi accertati di € 308.447,39 sul capitolo di entrata E16030 risultano impegnati solo per € 79.442,53 sul correlato capitolo di spesa U48050 (per analoghe motivazioni anche nell'esercizio 2018 tale capitolo di spesa non è stato parificato);
- gli importi impegnati di € 7.043,65 sul capitolo U52812 non risultano accertati sul correlato capitolo E16801 (tale importo risulta accertato nell'esercizio 2018 sul capitolo 16801 e non impegnato nello stesso esercizio sul capitolo di spesa 52812, che, per violazione della suindicata norma, non è stato parificato);
- sul capitolo E16080 risultano accertati € 3.504,86 senza alcun impegno sul corrispondente capitolo U52530;
- sul capitolo E16097 non risulta alcun accertamento rispetto all'importo di € 83.312,00 impegnato sul capitolo U48260 (tale importo risulta accertato nell'esercizio 2018 sul capitolo E16098 e non impegnato nello stesso esercizio sul capitolo di spesa U48260 che, per violazione della suindicata norma, non è stato parificato);
- sul capitolo E16140 sono stati accertati e incassati in competenza € 1.959,95 mentre nessun impegno risulta al corrispondente capitolo di spesa U48200;
- sul capitolo E16145 sono stati accertati ed incassati € 44.429,45 ed al corrispondente capitolo di uscita U52130 sono stati impegnati € 33.253,56;
- sul capitolo E16220 risultano accertati € 140.000,00 mentre nulla è stato impegnato sul corrispondente capitolo U52170;
- sul capitolo E16235 sono stati accertati ed incassati € 115,90 mentre nulla è stato impegnato al corrispondente capitolo di uscita U52330.

Dalla successiva tabella si evince che l'amministrazione avrebbe dovuto procedere ad impegnare il maggiore importo di € 385.761,46, relativamente al quale risultano stanziamenti di competenza (e quindi disponibilità all'impegno) per € 3.632,45.

ENTRATA		USCITA				DIFFERENZA TRA ACCERTATO E IMEGNATO	FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO
CAPITOLO ENTRATA	ACCERTATO	CAPITOLO USCITA	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	IMPORTO IMPEGNATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO		
E16030	308.447,39	U48050	79.442,53	79.442,53	-	229.004,86	
E16801	0,00	U52812	7.043,65	7.043,65	-		7.043,65
E16080	3.504,86	U52530	3.518,39	0,00	3.518,39	3.504,86	
E16140	1.959,95	U48200	0,00	0,00	-	1.959,95	
E16235	115,90	U52330	114,06	0,00	114,06	115,90	
E16097	0,00	U48260	184.406,00	83.312,00	-	-	83.312,00
E16145	44.429,45	U52130	33.253,56	33.253,56	-	11.175,89	
E16220	140.000,00	U52170	0,00	0,00	-	140.000,00	
<b>Totale</b>	<b>498.457,55</b>	<b>Totali</b>	<b>307.778,19</b>	<b>203.051,74</b>	<b>3.632,45</b>	<b>385.761,46</b>	<b>90.355,65</b>

A seguito di richieste istruttorie, con la nota prot. n. 186067/12A2 del 19/11/2021 la Regione ha specificato quanto segue:

- «Gli accrediti sul capitolo E16030 sono avvenuti in prossimità della chiusura dell'esercizio, pertanto, non vi è stato il tempo materiale per iscriverli sul capitolo di uscita.

Gli impegni contabili delle restanti quote di fondi vincolati 2018 (emergenza avicola cap.U52812 e STP cap. U48050) si è resa possibile solo, pertanto, solo a seguito delle variazioni contabili effettuate sul bilancio regionale 2019.

Trattasi di ulteriori assegnazioni ministeriali e non di somme anticipate dalla Regione»;

«- Cap. E16080: l'incasso è stato fatto il 18/12/2019, per cui non vi è stato materialmente il tempo di iscrivere lo stanziamento sul corrispondente capitolo di spesa e assumere l'impegno nel 2019;

- Cap. E16097: alla fine del 2018 è arrivato l'incasso, per cui non è stato possibile iscrivere lo stanziamento sul corrispondente capitolo di spesa nello stesso esercizio. Lo stanziamento è stato iscritto nel 2019 con avanzo vincolato e l'impegno è stato assunto nel 2019;

- Cap. E16140: l'importo è stato accertato, ma per errore materiale non è stato iscritto lo stanziamento sul cap. U48200, per cui non è stato possibile assumere l'impegno;

- Cap. E16145: nel 2019 le somme sono state iscritte per l'importo di € 33.253,56. Alla fine dell'anno è pervenuta la somma di € 44.429,45, pertanto non è stato materialmente possibile iscrivere la differenza tra incassi e stanziamenti sul corrispondente capitolo di spesa;

- Cap. E16220: l'incasso è stato fatto alla fine del 2019, per cui non vi è stato il tempo materiale per procedere all'iscrizione sul corrispondente capitolo di spesa;

- Cap. E16235: l'importo è stato accertato, ma per errore materiale non è stato iscritto lo stanziamento sul cap. U52330, per cui non è stato possibile assumere l'impegno».

Con la predetta nota si è, altresì, dichiarato che «Al fine di assicurare la corrispondenza tra accertamenti e impegni, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2 del D. Lgs. 118/2001, l'Ente si è attivato per implementare una funzione nel sistema informativo contabile che attivi un "alert" all'ufficio che ha la titolarità del capitolo di uscita al momento in cui si verifica la registrazione dell'incasso nel corrispondente capitolo di entrata».

**4.3.1.2** Nel corso dell'esercizio 2020:

- sui capitoli E16080 ed E16140 risultano accertati € 5.435,68 senza alcun impegno sul corrispondente capitolo U52530;

- sul capitolo E16145 sono stati accertati € 48.777,43 ed al corrispondente capitolo di uscita U52130 sono stati impegnati € 44.429,45;

- sul capitolo E16170 sono stati accertati € 15.281,50 mentre sul corrispondente capitolo di uscita U52550 sono stati impegnati € 253.053,76 (la differenza di € 237.772,26 appare finanziata da avanzo vincolato);

- sul capitolo E16235 sono stati accertati € 115,90 senza alcun impegno sul corrispondente capitolo U52330;

- sul capitolo E18161 sono stati accertati € 21.000,00 senza alcun impegno sul corrispondente capitolo U52015;

- sul capitolo E16527 sono stati accertati € 519.482,77 senza alcun impegno sul corrispondente capitolo U52295;

- sul capitolo E29016 sono stati accertati € 5.596.427,82 senza alcun impegno sul corrispondente capitolo U55147.

Dalla successiva tabella si evince che l'amministrazione avrebbe dovuto e potuto procedere ad impegnare il maggiore importo di € 6.146.810,15, relativamente al quale risultano stanziamenti di competenza (e quindi disponibilità all'impegno) per € 8.528.366,38.

ENTRATA		USCITA				DIFFERENZA TRA ACCERTATO E IMEGNATO	FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO
CAPITOLO ENTRATA	ACCERTATO	CAPITOLO USCITA	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	IMPORTO IMPEGNATO	DISPONIBILITA' IMPEGNO		
E16080	3.486,17	U52530	14.418,18	-	14.418,18	5.435,68	
E16140	1.949,51						
E16145	48.777,43	U52130	126.460,44	44.429,45	82.030,99	4.347,98	
E16170	15.281,50	U52550	267.515,92	253.053,76	-		237.772,26
E16235	115,90	U52330	229,96	-	229,96	115,90	
E18161	21.000,00	U52015	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	
E16527	519.482,77	U52295	2.597.413,83	-	2.597.413,83	519.482,77	
E29016	5.596.427,82	U55147	5.813.273,42	-	5.813.273,42	5.596.427,82	
<b>Totale</b>	<b>6.206.521,10</b>	<b>Totali</b>	<b>8.840.311,75</b>	<b>297.483,21</b>	<b>8.528.366,38</b>	<b>6.146.810,15</b>	<b>237.772,26</b>

A seguito di richieste istruttorie, per i capitoli indicati, con la nota prot. n. 186067/12A2 del 19/11/2021, si è fatto presente quanto segue:

«- Cap. E16080 e E16140 non è stato possibile procedere all'assunzione degli impegni ... sul corrispondente capitolo di spesa causa del rallentamento dell'attività conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid - 19;

- Cap. E16145: non è stato possibile procedere all'assunzione degli impegni ... sul corrispondente capitolo di spesa a causa del rallentamento dell'attività conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid - 19;

- Cap. E18161: non è stato possibile procedere all'assunzione degli impegni ... sul corrispondente capitolo di spesa a causa del rallentamento dell'attività conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid - 19;

- Cap. E16170: il maggiore impegno ... sul corrispondente capitolo di spesa è stato effettuato con risorse da avanzo riveniente dagli esercizi precedenti;

- Cap. E16235: l'incasso è stato fatto alla fine dell'esercizio, per cui non vi è stato materialmente il tempo di iscrivere lo stanziamento e assumere l'impegno nel 2020 sul corrispondente capitolo di spesa;

- Cap. E16527: non è stato possibile procedere all'assunzione degli impegni sul corrispondente capitolo di spesa a causa del rallentamento dell'attività conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid - 19;

- Cap. E28186: tali accertamenti afferiscono a restituzioni che confluiscono nell'avanzo di amministrazione;

- Cap. E29016: non è stato possibile procedere all'assunzione degli impegni sul corrispondente capitolo di spesa a causa del rallentamento dell'attività conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid - 19, è in itinere l'elaborazione progettuale finalizzata all'elaborazione di un SW per la gestione delle attività sanitarie finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie».

Con la predetta nota si è, altresì, dichiarato che «Al fine di assicurare la corrispondenza tra accertamenti e impegni, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2 del D. Lgs. 118/2001, l'Ente si è attivato per implementare una funzione nel sistema informativo contabile che attivi un "alert" all'ufficio che ha la titolarità del capitolo di uscita al momento in cui si verifica la registrazione dell'incasso nel corrispondente capitolo di entrata».

**4.3.1.3 Le controdeduzioni fornite dall'ente non risultano affatto idonee a superare il rappresentato contrasto con l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011.**

Non si comprende il tenore delle dichiarazioni secondo cui non si sarebbe potuto impegnare le risorse, ed adeguare lo stanziamento in uscita, perché l'incasso è arrivato a fine anno: tale stanziamento, infatti, deve essere adeguato in corrispondenza dell'accertamento delle rispettive risorse, e non dell'incasso.

Non si comprende, inoltre, la motivazione per la quale l'emergenza COVID avrebbe determinato la mancata adozione degli impegni automatici corrispondenti agli accertamenti di entrata nel 2020.

Risultano inspiegabili, poi, le motivazioni per le quali, per molte delle situazioni esaminate, la Regione abbia dichiarato che non sussisteva lo stanziamento in uscita, quando invece il capitolo di spesa era perfettamente capiente. Presentavano, infatti, idonea disponibilità all'impegno: nell'esercizio 2019 i capitoli U52530 e U52330; nell'esercizio 2020 i capitoli U52530, U52130, U52330, U52015, U52295 e U55147.

Si evidenzia, infine, che sui capitoli U52812 e U48260, nell'esercizio 2019, e sul capitolo U52550, nell'esercizio 2020, risultano irregolarmente impegnate somme accertate sui corrispondenti capitoli di entrata nel precedente esercizio che, a seguito del mancato impegno, sono irregolarmente confluite in avanzo vincolato.

**4.3.1.4 In conseguenza del contrasto con l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 non possono, pertanto, essere parificati:**

**- i capitoli U48050, U52812, U52530, U48260, U48200, U52130, U52170, U52330, che nell'esercizio 2019 non riportano la registrazione di impegni in misura corrispondente agli**

accertamenti effettuati sui correlati capitoli di entrata (rispettivamente E16030, E16801, E16080, E16097, E16140, E16145, E16220, E16235);

- i capitoli U52530, U52130, U52550, U52330, U52015, U52295 e U55147, che nell'esercizio 2020 non riportano la registrazione di impegni in misura corrispondente agli accertamenti effettuati sui correlati capitoli di entrata (E16080 e E16140 per il capitolo U52530, e, per gli altri, rispettivamente E16145, E16170, E16235, E18161, E16527, E29016);

- le quote di avanzo vincolato con cui sono stati finanziati, nel 2019, i capitoli U52812 e U48260, e nel 2020, il capitolo U52550.

4.3.2 A seguito di richieste istruttorie, con nota prot. 201233/12A2 del 23/10/2020 la Regione ha trasmesso «...il prospetto contenente l'individuazione, ai sensi dell'art.20, primo comma, del D. Lgs n. 118/2011, dei capitoli delle entrate e delle uscite 2019 iscritte nel bilancio regionale 2019 per rappresentare il livello di finanziamento del servizio sanitario regionale così come determinato dall'Intesa n. 88/2019 e n. 90/2019», che di seguito si riporta:

Voce AA0030											
CONTABILITA' FINANZIARIA (competenza)											
DENOMINAZIONE CAPITOLO		Accertamenti			Incassato al 31.12.2019		Impegni		Pagato al SSR al 31.12.2019		Residui 2019
CODICE	DESCRIZIONE	Anno	Importo		Residui 2019	CODICE	DESCRIZIONE	Anno	Importo		Residui 2019
E00001	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ART. 3 COMMI DA 143 A 149 L. 23 12 96 N. 662 - QUOTA DESTINATA ALLA SANITA'	2019	21.798.794,53	0	21.798.794,53	U48020	SPESE DI NATURA CORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI REGIONALI DI ASSISTENZA ALLA SANITA'	2019	875.811.525,60	873.296.250,53	2.515.275,07
E13005	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (V.A. ART. 2 D. LGS N. 56 DEL 18.2.2009)	2019	825.378.073,67	719.334.333,57	106.043.740,10	U48021	SPESE DI NATURA CORRENTE PER LA MOBILITA' EXTRA-REGIONALE	2019	109.825.795,33	86.194.755,47	23.641.039,86
E13005	Premialita' SSR - Compartecipazione risk	2019	18.519.543,00	0	18.519.543,00	U48023	FONDI VINCOLATI GIOCO D'AZZARDO	2019	469.587,00	-	469.587,00
E13006	Mobilita' attiva extraregionale (comprensiva mobilita' internazionale)	2019	54.655.085,73	1.381.699,00	53.273.386,73	U48070	FONDI PER LA FIBROSIS CISTICA NELL'AMBITO DEL SSN	2019	54.132,47	-	54.132,47
E14000	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SULLE PERSONE FISICHE (ART. 3 COMMA 143 L. 23 12 96 N. 662)	2019	65.295.824,00	58.209.914,19	7.085.909,81	U48261	Trasferimenti alla AS55 L. contributo sperimentazione screening art. 3 comma 239 L. 147/2013	2019	93.957,00	-	93.957,00
E16107	ASSEGNAZIONI FONDI VINCOLATI GIOCO D'AZZARDO	2019	469.587,00	-	469.587,00	U48042	FSN4 - 232/2016, art. 1, c. 408 - Rimborsi alle regioni per l'acquisto di vaccini esogeni nel SSN	2019	1.746.865,00	-	1.746.865,00
E16075	ASSEGNAZIONI DELLO STATO NELL'AMBITO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLA FIBROSIS CISTICA - L. 362/2009	2019	54.132,47	-	54.132,47	U48043	FSN4 - 232/2016, art. 1, c. 409 - Rimborsi alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN	2019	1.408.762,00	-	1.408.762,00
E16066	FSN - L. 232/2016, art. 1, c. 408 - Rimborsi alle Regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel SSN	2019	1.746.865,00	-	1.746.865,00	U48072	Quota INAIL art. 1, c. 526-528, L. n. 145/2018	2019	234.794,00	-	234.794,00
E16067	FSN4 - 232/2016, art. 1, c. 409 - Rimborsi alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN	2019	1.408.762,00	-	1.408.762,00						
E16091	Screening neonatale	2019	93.957,00	-	93.957,00						
E16076	Quota INAIL art. 1, c. 526-528, L. n. 145/2018	2019	234.794,00	-	234.794,00						
E42190	ANTICIPAZIONI SANITARIE	2019	181.946.758,24	-	181.946.758,24						
		Totale	989.655.418,40	960.872.705,00	210.729.471,64			Totale	989.655.418,40	959.491.006,00	30.164.412,40

Voce AA0040											
CONTABILITA' FINANZIARIA (competenza)											
DENOMINAZIONE CAPITOLO		Accertamenti			Incassato al 31.12.2019		Impegni		Pagato al SSR al 31.12.2019		Residui al 31.12.2019
CODICE	DESCRIZIONE	Anno	Importo		Residui 2019	CODICE	DESCRIZIONE	Anno	Importo		Residui al 31.12.2019
E16105	Obiett. Piano	2019	11.375.091,57	8.021.550,00	3.353.541,57	U48030	Obiett. Piano	2019	11.375.091,57	8.021.550,00	3.353.541,57
E16100	MMG	2019	902.489,60	721.992,00	180.497,60	U48000	MMG	2019	902.489,60	-	902.489,60
E16230	Med penitenziaria	2019	1.455.617,00	1.164.493,60	291.123,40	U48130	Med penitenziaria	2019	1.455.617,00	-	1.455.617,00
E16285	Penitenziaria	2019	53.000,00	42.400,08	10.599,92	U48090	Penitenziaria	2019	53.000,00	-	53.000,00
E16096	OPG	2019	520.427,90	416.342,32	104.085,58	U48135	OPG	2019	520.427,90	-	520.427,90
E16126	Farmaci innovativi FSR 2018 (art. 1, c. 400 - L. 232/2013) onc.	2019	9.158.673,67	9.158.673,67	-	U48025	Farmaci innovativi FSR 2018 (art. 1, c. 400 - L. 232/2013) onc.	2019	9.158.673,67	-	9.158.673,67
E16100	Ulteriore quota MMG	2020	37.018,00	-	37.018,00	U48000	MMG	2020	37.018,00	-	37.018,00
		Totale	23.502.317,74	19.525.451,67	3.939.848,07			Totale	23.502.317,74	17.180.223,67	6.285.076,07

Si evidenzia che la voce AA0030 (€ 989.655.418,40) non corrisponde alla medesima voce riportata nella nota integrativa del consolidato finanziario a pag. 44 (1.044.836.128,00), nel quale viene contabilizzato l'importo corrispondente a quanto assegnato con l'Intesa CSR n. 88/2019 al lordo della ritenuta.

Il minore importo rilevato (€ 55.180.709,60) corrisponde alla differenza tra mobilità attiva (€ 54.655.085,73) e mobilità passiva (€ 109.835.795,33).

Visto che i valori della mobilità attiva e passiva sono stati correttamente riportati ai capitoli E13006 e U48021, si rileva conseguentemente che tale importo di € 55.180.709,60 risulta detratto dal capitolo di spesa relativo al finanziamento dei LEA (U48020) e dal capitolo di entrata (E13000) relativo all'introito dei finanziamenti.

Si osserva che tale contabilizzazione risulta in contrasto con quanto stabilito al Punto 4 del principio di integrità di cui all'allegato 1 e al punto 1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, secondo cui «... La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa».<sup>3</sup>

Nella contabilità regionale tale operazione non viene correttamente rappresentata costituendo una violazione dei principi di integrità e veridicità del bilancio.

La stessa criticità si rileva anche per l'esercizio 2020, del quale si riporta la voce concernente il finanziamento indistinto.

AA0031 A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto						CONTABILITA' FINANZIARIA (competenza)					
DENOMINAZIONE CAPITOLO		Accertamenti		Incassato al 31.12.2020	Residui al 31.12.2020	DENOMINAZIONE CAPITOLO		Impegni		Pagato al SSR al 31.12.2020	Residui al 31.12.2020
CODICE	DESCRIZIONE	Anno	Importo			CODICE	DESCRIZIONE	Anno	Importo		
E02000	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ART. 3 COMMA DA 143 A 149 L. 23.12.96 N. 662 - QUOTA	2020	8.669.676,00	-	8.669.676,00	U48020	SPESE DI NATURA CORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO E L'EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) DEL	2020	897.004.141,00	897.004.141,00	-
E13000	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. ART.2 D.L.65 N. 56 DEL 18.2.2000	2020	851.219.243,00	765.713.038,87	85.506.204,13	U48021	SPESE DI NATURA CORRENTE PER LA MOBILITA' EXTRA REGIONALE	2020	109.480.683,00	108.351.244,00	1.129.439,00
E13005	Premialità FSR - Compartecipazione IVA	2020	20.048.540,00	-	20.048.540,00	U72190	SISTEMAZIONE CONTABILE PER ANTICIPAZIONI SANITARIE	2020			
E13006	Mobilità attiva extraregionale (comprensiva mobilità internazionale)	2020	60.659.365,00	-	60.659.365,00						
E14000	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SULLE PERSONE FISICHE ART. 3 COMMA 143 L. 23.12.96 N. 662	2020	65.888.000,00	56.197.042,80	9.690.957,20						
E42190	ANTICIPAZIONI SANITARIE	2020		183.449.305,33	183.449.305,33						
	<b>Totale</b>		<b>1.006.484.824,00</b>	<b>1.005.355.385,00</b>	<b>1.129.439,00</b>			<b>Totale</b>	<b>1.006.484.824,00</b>	<b>1.005.355.385,00</b>	<b>1.129.439,00</b>

Anche in questo caso gli accertamenti e gli impegni sono stati effettuati per cassa, al netto del differenziale negativo relativo alla mobilità pari a € 48.821.318,00 (Mobilità passiva € 109.480.683,00 - mobilità attiva € 60.659.365,00); oltre a questa differenza si rileva una

<sup>3</sup> In tal senso cfr. anche l'art. 408 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 "408. Gli ordinativi sono distinti, in modo appariscente, in due specie, a seconda che essi importino effettivo movimento di denaro, ovvero debbano essere estinti: mediante commutazione in quietanza di entrata o di versamento a conto corrente di amministrazioni e gestioni autonome; oppure mediante semplici registrazioni nelle scritture.

Gli ordinativi possono anche comprendere più somme da pagarsi ripartitamente a diversi creditori. Per le competenze al personale dello Stato essi possono riferirsi anche a più capitoli".



ulteriore differenza di € 3.216.075,00 di cui non si capiscono le motivazioni in quanto le tabelle allegate alle varie CSR sono illeggibili.

A seguito di richieste istruttorie la Regione:

- con la nota prot. n. 186067/12A2 del 19/11/2021 ha preso atto del rilievo e ha evidenziato che «*provvederà ad effettuare i necessari adeguamenti*»;

- con la nota prot. n. 197068-12BA del 14/12/2021 ha precisato che «*In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa alla rilevazione della mobilità sanitaria (pag. 27 Bozza della Relazione) si fa presente che, aderendo a quanto osservato da codesta Corte e coerentemente con quanto previsto dal principio di integrità di cui all'allegato 1 e al punto 1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, i capitoli sui quali sono state effettuate le regolazioni contabili, a partire dal 2021, sono i capitoli U48020 e E13000, come si evince dall'Allegato 5. (Allegato 5\_Variazioni con assestamento 2021-2023 su capitoli E13000 ED U48020)*

*In riferimento alla richiesta della Corte relativa al capitolo di entrata interessato (E02000 e/o E13000) si fa presente che lo stesso è il capitolo E13000».*

**Conseguentemente, per entrambi gli esercizi in esame, non possono essere parificati, il capitolo di entrata E13000 relativo all'accertamento ed introito del finanziamento indistinto, nella parte in cui non riporta la contabilizzazione integrale degli importi assegnati con le Intese CSR n. 88/2019, n. 90/2019 (quota premiale), n. 55, n. 56 e n. 57 del 31.3.2020 e n. 227 del 17.12.2020, e il corrispondente capitolo di spesa U48020, nella parte in cui viene ridotto degli importi corrispondenti alla differenza tra la mobilità passiva e attiva.**

**4.3.3** In definitiva, in conseguenza della mancata registrazione di atti di impegno relativamente a tutti i capitoli non parificati del perimetro sanitario (cfr. punto 4.3.1), il risultato di amministrazione (lett. A del relativo prospetto dimostrativo), laddove non contabilizza residui (passivi) tecnici di destinazione per la complessiva somma di € 6.532.571,61 (€ 385.761,46, esercizio 2019, ed € 6.146.810,15, esercizio 2020) risulta sovrastimato per un identico importo, con conseguente necessità di rideterminare la parte vincolata (anche con riferimento a quanto sopra esposto relativamente ai capitoli U52812, U48260, U52550) e la parte disponibile del risultato di amministrazione, nonché i saldi relativi al pareggio di bilancio.

#### **4.4 PARTE ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

La parte accantonata del risultato di amministrazione del progetto di Rendiconto relativo agli esercizi in esame risulta composta nei seguenti termini:

## ESERCIZIO 2019

Fondo crediti di dubbia esigibilità	30.809.548,38
Accantonamento per residui perenti	20.467.998,7
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	2.321.010,25
Fondo contenziosi	22.069.472,37
Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi)	17.245.107,45
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>92.913.137,22</b>

## ESERCIZIO 2020

Fondo crediti di dubbia esigibilità	30.700.300,81
Accantonamento per residui perenti	16.819.099,01
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	2.322.397,83
Fondo contenziosi	21.986.472,37
Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi)	8.245.107,45
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>80.073.377,47</b>

L'analisi dei suddetti fondi è stata effettuata in confronto incrociato con i "fatti" gestionali intervenuti nell'esercizio e/o ereditati dagli esercizi precedenti, nonché alla luce delle prescrizioni e dei principi del vigente Ordinamento costituzionale e giuscontabile.

All'esito dei suddetti riscontri sono emerse anomalie che hanno inciso sulla corretta rilevazione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio, nei termini di seguito indicati.

### 4.4.1 Fondo contenziosi

Ai sensi del principio applicato 9.2.10 dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 "La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo".

I principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria al punto 5.2, lettera h, prevedono che: *“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.*

*... In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.*

*In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).*

*... L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”.*

Esercizio 2019

Le evidenze del fondo contenziosi nel bilancio di previsione 2019 sono riportate nella seguente tabella.

## Fondo contenziosi – Previsioni iniziali di bilancio

Capitolo	Descrizione	Previsione competenza 2019	Previsione competenza 2020	Previsione competenza 2021
U67110	FONDO DI ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSI E PIGNORAMENTI	1.011.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U67109	(NUOVO) FONDO DI ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSI TPL	2.250.000,00	37.000.000,00	0,00

Fonte: Elaborazione CDC su dati Regione – Bilancio previsione 2019

A chiusura dell'esercizio 2019 gli stanziamenti definitivi, appostati in bilancio sulla missione 20 – Fondi e accantonamenti risultano i seguenti:

- Cap. 67110 – Fondo di accantonamento per contenziosi e pignoramenti, € 1.028.918,47, che è confluito nel risultato di amministrazione quale quota accantonata;
- Cap. 67109 – Fondo di accantonamento per contenziosi TPL € 0,00.

Nel progetto di rendiconto 2019, in seguito ai fatti gestione e/o di variazione, risulta accantonato nel risultato di amministrazione l'importo di € 22.069.472,37, come emerge dall'allegato "1.1 Allegato a 1) Risultato di amministrazione – quote accantonate", di cui si riporta uno stralcio:

Capitolo di Spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2019 (a) (*)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
U67110	ACCANTONAMENTO FONDO ONERI DA CONTENZIOSO E PIGNORAMENTI	13.046.969,44	- 6.415,54	1.028.918,47	8.000.000,00	22.069.472,37
(*) Comprensivo delle maggiorazioni aggiunte con il rendiconto 2018 (Nota aggiunta dalla Sezione)						

Il Collegio dei Revisori, nel verbale n. 01/2019 avente ad oggetto il parere sul bilancio di previsione 2018/2020 ha, tra l'altro, evidenziato: «In merito alla quantificazione del fondo, si segnala la necessità che lo stesso sia supportata da idonea relazione del coordinatore dell'ufficio legale. In assenza della quale non si può attestare la congruità dello stesso».

Con riferimento alla valorizzazione del fondo rischi in sede di rendiconto, nella Relazione sulla gestione 2019 allegata alla DGR 428/2020 (cfr. pagina 66), è stato dichiarato: "Quanto agli oneri da contenzioso, l'importo dell'accantonamento è determinato dalla somma dei pignoramenti

in essere e dai pagamenti effettuati nell'anno, a tale importo si è deciso di aggiungere circa dieci milioni di euro per sterilizzare rischi di oneri da contenzioso della cui esistenza si è avuta conoscenza in via informale".

Nella versione "definitiva" della relazione sulla gestione, allegata alla DGR 441/2021 (cfr. pag. 61), tale dichiarazione è stata così rettificata: "Quanto agli oneri da contenzioso, l'importo del fondo è calcolato partendo dall'accantonamento definitivo al 31/12/2018 pari a 13.046.969,44, decurtato dei pagamenti effettuati nell'anno, a cui si è aggiunta una maggiorazione di 8 milioni di euro per sterilizzare ulteriori rischi di oneri da contenzioso".

L'analisi dei dati indicati nell'allegato "1.1 Allegato a 1) Risultato di amministrazione - quote accantonate" sopra riportato, evidenzia che il predetto Fondo:

- risultava accantonato, alla data del 01/01/2019, (e, quindi, nel risultato di amministrazione del rendiconto 2018), nella misura di € 13.046.969,44;
- nel corso della gestione è stato applicato al bilancio dell'esercizio 2019 per € 6.415,54;
- è stato incrementato di € 1.028.918,47, quali economie di bilancio registrate sul capitolo 67110 (Cfr. allegato "29 riepilogo delle spese per capitolo");
- in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi e della successiva predisposizione del progetto di rendiconto 2019 (Punti 9.1 e 9.2 allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011) è stato ulteriormente incrementato di ulteriori € 8.000.000,00, assestandosi all'importo definitivo di € 22.069.472,37.

#### Esercizio 2020

Le evidenze del fondo contenziosi nel bilancio di previsione 2020 sono riportate nella seguente tabella.

#### Fondo contenziosi - Previsioni iniziali di bilancio

Capitolo	Descrizione	Previsione competenza 2020	Previsione competenza 2021	Previsione competenza 2022
U67110	FONDO DI ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSI E PIGNORAMENTI	500.000,00	-	-
U67109	(NUOVO) FONDO DI ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSI TPL	0,00	0,00	0,00

Fonte: Elaborazione CDC su dati Regione - Bilancio previsione

A chiusura dell'esercizio 2020 gli stanziamenti definitivi, appostati in bilancio sulla missione 20 - Fondi e accantonamenti risultano i seguenti:

- Cap. 67110 – Fondo di accantonamento per contenziosi e pignoramenti, € 15.463.969,44, che è confluito nel risultato di amministrazione quale quota accantonata;
- Cap. 67109 – Fondo di accantonamento per contenziosi TPL € 0,00.

Nel progetto di rendiconto 2020, in seguito ai fatti gestione e/o di variazione, risulta accantonato nel risultato di amministrazione l'importo di € 21.986.472,37, come emerge dall'allegato "a/1 Risultato di amministrazione quote accantonate", di cui si riporta uno stralcio:

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2020 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
U67110	ACCANTONAMENTO FONDO ONERI DA CONTENZIOSO E PIGNORAMENTI	22.069.472,37	- 17.046.969,44	15.463.969,44	1.500.000,00	21.986.472,37

Con riferimento alla valorizzazione del fondo rischi da contenzioso, a pagina 60 della Relazione sulla gestione 2020, è stato dichiarato: "Quanto agli oneri da contenzioso, l'importo del fondo è calcolato partendo dall'accantonamento definitivo al 31/12/2019 pari a 22.069.472,37, decurtato dei pagamenti effettuati nell'anno, a cui si è aggiunta una maggiorazione di 1,5 milioni di euro in via prudenziale non essendo in possesso di stime precise formulate dall'ufficio competente". L'analisi dei dati di cui all'Allegato "a/1 Risultato di amministrazione quote accantonate", sopra riportato, evidenzia che il Fondo:

- risultava accantonato, alla data del 01/01/2020 (e, quindi, nel risultato di amministrazione del rendiconto 2019), nella misura di € 22.069.472,37;
- nel corso dell'esercizio è stato applicato al bilancio dell'esercizio 2020 per l'importo di € 17.046.969,44;
- è stato incrementato di € 15.463.969,44, quali economie di bilancio registrate sul capitolo 67110 (Cfr. allegato e1 "Riepilogo generale delle spese per missione programma titolo capitolo");
- in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi e della successiva predisposizione del progetto di rendiconto 2020 (Punti 9.1 e 9.2 allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011) è stato ulteriormente incrementato di € 1.500.000,00, assestandosi all'importo definitivo di € 21.986.472,37.

#### 4.4.1.1 Accantonamento per contenziosi TPL

La sottostima del fondo contenziosi rappresenta una criticità strutturale del sistema di gestione della parte accantonata del bilancio dell'Ente.

Già in sede di giudizio di parifica del rendiconto relativo all'esercizio 2016 era stata evidenziata tale criticità, espressa in forma di "perplexità" non superata alla luce dei riscontri forniti dall'Ente (cfr. relazione allegata alla Delibera n. 33/2018/PARI, punto cfr. 2.2.4.3.a).

In sede di giudizio di parifica del rendiconto 2017, alla luce degli esiti istruttori, dette perplexità si sono trasformate in riscontro di criticità (cfr. decisione n. 57/2019, par. 4.2.1).<sup>4</sup>

Nella decisione di parifica del rendiconto 2018 (cfr. decisione n. 42/2020, par. 6.3.1) è stato, in merito, rilevato:

- che «L'Ente con DGR 539 del 07/08/2019 ha incrementato il fondo contenzioso dell'importo di Euro 8 milioni, portandolo – quindi – ad un complessivo valore di Euro 12.886.969,44»;

---

<sup>4</sup> Nell'ambito di tale giudizio di parifica, infatti, la Sezione ha rilevato "... la mancata valorizzazione nel fondo rischi in esame di un contenzioso molto oneroso in essere sin dall'esercizio 2013 con le aziende di Autotrasporto», precisando tra l'altro:

- che «Solo con l'approvazione del bilancio pluriennale 2018-2020 è stato deciso di valorizzare il rischio, mediante accantonamento al fondo rischi dell'importo di 1 mln sull'esercizio 2018, di 2 mln sull'esercizio 2019 e di 37 mln nell'esercizio 2020»;

- come, dall'esame dei documenti contabili, sia «emerso che in data 19 marzo 2019, con DGR 237/2019, la Regione - in relazione a tale contenzioso - abbia perfezionato un atto di transazione con la maggior parte delle aziende del trasporto pubblico, per l'importo di € 29.750.000,00.

Il rischio, pertanto, è diventato debito»;

- che «Per l'effetto, sempre in data 19 marzo 2019, con una prima deliberazione di Giunta, n. 216, avente ad oggetto: "Prelievo da fondo rischi per contenzioso TPL – Esercizio 2019 e 2020 – Art. 49 e 51 del D.lvo 118/2011 e s.m.i. e punto 5.2 dell'allegato 4/2 al D.lvo 115/2011 e s.m.i." la Regione ha proceduto alla variazione al Bilancio 2019/2021, al fine di iscrivere i capitoli di spesa su cui, successivamente, imputare la spesa ...»;

- che «Con una seconda delibera, la n. 237 del 19/03/2019, la Giunta regionale:

- ha approvato lo schema di atto transattivo tra la Regione e L'A.N.A.V e preimpegnato la somma di € 29.750.000,00, di cui € 2.182.500,00 da imputarsi sull'esercizio 2019 ed € 27.567.500,00 da imputarsi sull'esercizio 2020;

- ha rinviato a successivo provvedimento dirigenziale l'assunzione degli impegni contabili propedeutici alla sottoscrizione».

Nella predetta decisione, quindi:

- è stato evidenziato che «Tale fondo in realtà andava valorizzato fin dall'esercizio 2013 (data di instaurazione del giudizio di primo grado); anche in questo caso, invece, la Regione ha optato per dare copertura non al rischio connesso al contenzioso ma direttamente agli oneri conseguenti all'atto di transazione, e ciò tramite l'iscrizione sul capitolo di uscita "U67109 Fondo accantonamento per contenzioso TPL" della complessiva somma di € 39.250.000,00, di cui € 2.250.000,00 sull'annualità 2019 ed € 37.000.000,00 sull'annualità 2020, cioè a partire dallo stesso esercizio in cui è stato perfezionato l'atto di transazione»;

- è stato rilevato «...che il fondo in esame risulta sottostimato nella misura in cui non ha dato copertura al "rischio" connesso al contenzioso in essere, sin dall'esercizio 2013, con le aziende di TPL nei termini sopra descritti" (cfr. decisione n. 57/2019, par. 4.2.1, cit.)»;

- si è dichiarata la non parifica della «della parte accantonata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, di cui al prospetto dimostrativo Allegato a) al disegno di legge di approvazione del Rendiconto, con riferimento a: (...) Fondo rischi, nella misura in cui non risulta valorizzata la passività potenziale connessa al contenzioso per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), nei termini indicati in parte motiva».

- che «In corso di esercizio tale fondo, però, è stato utilizzato/cancellato per l'importo 8.040.000,00 ed incrementato per l'importo di € 2.200.000,00, con l'effetto che alla data del 31.12.2018 il fondo rischi risulta valorizzato per l'importo di Euro 7.046.969,44 a titolo di fondo rischi contenzioso»;
- che «Si è osservato, quindi, un decremento di circa 5 milioni rispetto al fondo rischi dell'esercizio 2017, in assenza dei correlati presupposti giuscontabili».

Nella predetta decisione, dopo essere stati richiamati i principi contabili rilevanti, è stato evidenziato come, nell'esercizio 2018, il contenzioso non fosse ancora concluso e, essendo stato adottato a tale data solo lo schema di transazione, non si fosse perfezionata alcuna obbligazione al riguardo. Si è, quindi, rilevato che:

*«Per l'effetto, in un'ottica di corretta e trasparente rappresentazione dei fatti gestori, l'Ente in sede di approvazione del rendiconto 2018 (DGR 308 del 29 maggio 2019), avrebbe dovuto provvedere all'accantonamento, di un importo sufficientemente congruo a dare capienza agli oneri che ha dovuto sostenere a valere sul bilancio 2019 e 2020 a fronte della transazione.*

*In tale prospettiva, l'aver addirittura ridotto il fondo per l'importo complessivo di circa 5 milioni di euro (passando da circa Euro 12 milioni esercizio 2017 a circa Euro 7 milioni esercizio 2018), si appalesa difforme rispetto alle prescrizioni giuscontabili nonché in violazione dei principi di trasparente e veritiera rappresentazione della massa "potenzialmente" passiva del bilancio alla data del 31.12.2018».*

In conseguenza dell'atto di transazione approvato con DGR n. 237 del 19 marzo 2019, sono stati assunti impegni a valere sul bilancio pluriennale 2019-2021, per l'importo di € 29.750.000,00, di cui € 2.182.500,00 nell'esercizio 2019 ed € 27.567.500,00 nell'esercizio 2020. Come sopra si è già visto, però, a chiusura dell'esercizio 2019 gli stanziamenti definitivi, appostati in bilancio sulla missione 20, Cap. 67109 - Fondo di accantonamento per contenziosi TPL, risultano pari a zero.

L'Ente, pertanto, non ha dato ottemperanza al predetto punto della decisione 42/2020, non provvedendo all'accantonamento, nell'esercizio 2019, di un importo congruo a dare capienza agli oneri di € 27.567.500,00 che ha dovuto sostenere a valere sul bilancio 2020 a fronte della transazione, con conseguente sottostima della parte accantonata del risultato di amministrazione.

**Ciò non ha effetto sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, già gravato di tali oneri in conseguenza dell'impegno assunto.**



Conseguentemente, per l'esercizio 2019, il risultato di amministrazione, nella parte relativa al fondo contenziosi, non può essere parificato a causa del mancato accantonamento della somma di € 27.567.000,00 relativa al contenzioso per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), impegnata sul capitolo U67109 nell'esercizio 2020, con risorse a carico dello stesso esercizio 2020.

#### **4.4.1.2 Accantonamenti per ulteriori contenziosi e per arretrati relativi a somme contrattualmente dovute**

Dai riscontri effettuati è emersa un'ulteriore criticità: il fondo in esame, infatti, non ha dato idonea copertura al rischio connesso agli ulteriori contenziosi in essere.

Nel rilevare la medesima problematica, nella decisione 42/2020 la Sezione ha evidenziato come l'Organo di revisione non avesse *«rilasciato parere favorevole sulla congruità del fondo, dichiarando che "su richiesta del Collegio, l'ufficio legale non ha fornito l'elenco delle dispute, "a causa della critica ed ingovernabile situazione-questa la risposta da parte del servizio-in cui versa l'Ufficio Legale". Non è stato possibile avere un elenco del contenzioso che ha generato uscite nel corso del 2018" (cfr. verbale Organo di revisione n. 4/2020, cit.)»*.

Tale *"critica ed ingovernabile situazione"* ha fortemente e negativamente inciso sull'attendibilità degli accantonamenti negli esercizi in esame.

Il Collegio dei revisori, nel questionario sul rendiconto 2019, ha evidenziato la non congruità dell'accantonamento al fondo rischi da contenzioso, in quanto *"nella documentazione allegata al bilancio non è rilevabile una stima aggiornata del contenzioso e non è stato possibile avere una relazione al riguardo"* (cfr. punto 3.7).

Nel questionario relativo all'esercizio 2020 è stato evidenziato:

- che la quota accantonata ai fondi per passività potenziali, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, non risulta congrua rispetto agli esiti delle ricognizioni effettuate, in quanto *"L'Ente nel 2021 ha proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi ad annualità precedenti con stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2021-2023"* (cfr. punto 3.7);
- che la Regione non ha svolto un costante monitoraggio in ordine alla adeguatezza degli accantonamenti del fondo rischi da contenzioso in quanto *"Nel 2020 l'importo del fondo è stato calcolato partendo dall'accantonamento definitivo al 31/12/2019, decurtato dei pagamenti effettuati nell'anno, e maggiorato in via prudenziale di MLeuro 1,5 considerata l'assenza di stime precise da parte di un ufficio competente"* (cfr. punto 3.8);

- che l'organo di revisione ha riscontrato criticità nell'ambito della ricognizione periodica del contenzioso in quanto *“non è stato chiarito di quale ufficio fosse la competenza”* (cfr. punto 3.8.1);
- che, nell'ambito della ricognizione del contenzioso richiesta dal principio contabile (punto 5.2, lett. h, All. 4/2, del D.Lgs. n. 118/2011), la Regione non ha provveduto all'analisi dell'alea di soccombenza e non ha quantificato la stima dei relativi oneri, in quanto *«L'accantonamento al Fondo Contenzioso non è avvenuto sulla base di una precisa ricognizione»* (cfr. punto 3.8.2);
- che non è stata verificata la congruità dell'accantonamento al fondo rischi in quanto *«non è stato possibile ottenere una stima dettagliata dei contenziosi in essere»* (cfr. punto 3.8.3).

Da ultimo, con il verbale n. 15 del 19/11/2021, il Collegio dei revisori ha rappresentato che *«Per lo stato del contenzioso non si è ancora a conoscenza di quale sia il soggetto deputato a fornire le informazioni. Il Collegio non può far altro che invitare l'Ente a individuare un responsabile dell'Ufficio Legale a cui attribuire la ricognizione del contenzioso, con il compito di stabilire il grado di rischio di ogni causa, in modo di poter effettuare un accantonamento del risultato di amministrazione nella misura di almeno il 50% dell'esborso potenziale da quelle dispute sulle quali è “probabile” la soccombenza».*

Tali criticità risultano aggravate da quanto di seguito esposto.

La disamina del fondo cassa giacente presso il tesoriere evidenzia un *trend* in crescente aumento dei pignoramenti: nell'esercizio 2020, infatti, si registrano quote vincolate per pignoramenti per € 10.346.824,89, in aumento rispetto a quelle registrate nel 2019 (€ 4.199.366,92), nel 2018 (€ 1.760.013,09), nel 2018 (€ 1.627.344,95).

È risultata, inoltre, prassi dell'Ente non procedere al riconoscimento del debito secondo i termini prescritti dall'art. 73 del D.Lgs. 118/2011, e ciò in relazione a qualsiasi tipologia di debito sorto in assenza di correlato atto di impegno, ivi inclusi quelli derivanti a seguito di sentenze di condanna.

Il paragrafo 9, punto 9.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, stabilisce che *“L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”.*

Da quanto sopra deriva *“l’inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell’avvenuto riconoscimento”* (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 27/2019).

Sul punto viene infatti ribadito che *“(..) la materia dei debiti fuori bilancio va presidiata da estremo rigore siccome di rilievo anche con riguardo all’effettivo rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed alla corretta determinazione dei relativi saldi: la tematica, centrale nella vigenza del sistema incentrato sul patto di stabilità, assume ancor più consistenza con riferimento a quello attuale avente ad oggetto il pareggio rispetto al quale rileva come noto, unicamente, l’impegno”* (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 27/2019, cit.).

In questa prospettiva, la congrua costituzione del Fondo contenziosi ed il costante monitoraggio dell’evoluzione delle passività da contenzioso, costituiscono presupposti essenziali per *“procedure di riconoscimento e di finanziamento del debito tempestive”* (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27/2019, cit.).

E ciò anche considerando che *“laddove vi sia un ritardo che comporti il rinvio del riconoscimento ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, si produrrebbe una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente”* (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 21/2018).

La prassi seguita dall’Ente, di innestare debiti fuori bilancio e di procedere al relativo pagamento in assenza della previa procedura di riconoscimento, comporta una triplice conseguenza pregiudizievole.

La prima inerisce agli effetti sulla corretta e veritiera rappresentazione della massa passiva del bilancio, in presenza di oneri – assunti o comunque incombenti– ma non registrati contabilmente, neppure in termini di accantonamento del rischio.

La seconda inerisce alla contabilizzazione di oneri, in assenza di presupposto di legittimazione che, nel caso di specie, è costituito dal riconoscimento effettuato ai sensi dell’art. 73 del D.lgs. 118/2011.

La terza impatta sulle prerogative dell’Organo regionale competente al riconoscimento: innestando oneri in assenza di tale valutazione pregiudiziale, si inibisce la possibilità di verificare l’opportunità di gravare il bilancio regionale con oneri estranei alle scelte allocative effettuate in sede di programmazione della spesa (chiaramente la discrezionalità sull’ “an” del pagamento è riferita agli oneri non derivanti da sentenze di condanna).

Il tutto senza considerare che – sempre come effetto della mancata attivazione della procedura di riconoscimento – viene impedito al competente Organo giurisdizionale di effettuare indagini in merito all'eventuale responsabilità connessa a tali esborsi fuori bilancio.

La Sezione delle Autonomie di questa Corte ha ribadito che *“Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento”*, e ciò in quanto *“in una corretta gestione finanziaria l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione debba essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1, e il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3» ammonendo nel contempo che, laddove vi sia un ritardo che comporti il rinvio del riconoscimento ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, si produrrebbe una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente”* (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 27/2019 e n. 21/SEZAUT/2018/QMIG cit.).

Sul punto il Collegio dei revisori, nei questionari sui rendiconti trasmessi in data 15/10/2021, ha dichiarato:

- per l'esercizio 2019 (cfr. punto 2.9), che, sulla base di controlli a campione o di apposite certificazioni da parte dei responsabili di spesa, non può escludere l'esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili e non formalmente riconosciuti alla fine dell'esercizio, né ha potuto indicarne l'ammontare. Il Collegio ha ulteriormente comunicato di non avere indicazione di debiti da considerare fuori bilancio, ma di non poter neanche escluderli *«proprio per la mancanza di alcune attestazioni di insussistenza di debiti fuori bilancio. Solo il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità ha rilasciato una dichiarazione di insussistenza di debiti fuori bilancio»*;
- per l'esercizio 2020 (cfr. punto 2.17), che, sulla base di controlli a campione o di apposite certificazioni da parte dei responsabili di spesa, non ha verificato, tramite le attestazioni dei responsabili dei servizi, l'assenza di debiti fuori bilancio riconoscibili e non formalmente riconosciuti alla fine dell'esercizio in quanto *“in data 23/04/2021 il Collegio ha inviato a tutte le Direzioni richieste di attestazioni circa la sussistenza o meno di debiti fuori bilancio al 31.12.2020 ma solo da parte del Dipartimento Ambiente ed Energia si è avuto riscontro con la dichiarazione di inesistenza”*.

Tanto premesso, dal sito del Consiglio regionale si è rilevato che:

- a) con DDL 67/2021 approvato con DGR 440 del 11/06/2021 - avente ad oggetto: *“Approvazione del disegno di legge “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)” - la Giunta ha proposto al Consiglio di riconoscere debiti fuori bilancio per la somma di € 40.719.005,95 al fine di far fronte alle obbligazioni riportate nella tabella “allegato A, alla delibera;*
- b) con successiva delibera consiliare n. 277 del 13 luglio 2021 - avente ad oggetto: *«Legge regionale “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)» - il Consiglio ha proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio unicamente per la somma di € 36.569.005,95, come da tabella riportata all’interno della stessa delibera.*

A seguito dell’intervenuta approvazione, da parte del Consiglio Regionale, della proposta di Giunta, sul Bollettino Ufficiale n. 64 (Supplemento ordinario) del 1° agosto 2021 è stata pubblicata la relativa Legge Regionale 26 luglio 2021, n. 25, avente ad oggetto: *«Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)».*

All’art. 1 della predetta legge, rubricato *«Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio»* viene stabilito che: *«1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 36.569.005,95, come esplicitato nell’allegato A, derivante, per l’importo di euro 45.000,00 da sentenze esecutive e per l’importo di euro 36.524.005,95 da acquisizione di servizi derivanti da contratti con Trenitalia S.p.a., Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. e, per il tramite delle province di Potenza e di Matera, con il Consorzio Trasporti Aziende Basilicata (COTRAB), è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo n. 118 del 2011”».*

L’allegato A è identico a quello riportato nella delibera di Consiglio n. 277/2021.

All'art. 2 della predetta legge, rubricato "Norma Finanziaria", vengono riportate le seguenti modalità di ripiano dei debiti riconosciuti «1. Al finanziamento del debito previsto all'articolo 1, pari a complessivi euro 36.569.005,95, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziare sulle seguenti Missioni, Programmi e titoli del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021/2023:

a) Esercizio 2021 – in termini di competenza:

1) Missione 20 - Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi - Titolo 1 - Spese correnti: € 45.000,00;

b) Esercizio 2022 - in termini di competenza:

1) Missione 20 - Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi - Titolo 1 - Spese correnti: € 36.524.005,95».

Si è rilevato che, rispetto alla proposta formulata dalla Giunta, il Consiglio ha ritenuto di non riconoscere i debiti, per l'ammontare di € 4.150.000,00, già formalmente pagati a seguito del pignoramento effettuato presso il tesoriere.

Inoltre, dalle premesse della deliberazione di Giunta, si è riscontrata la presenza di spese relative a prestazioni di servizio effettuate nell'esercizio 2019 (Trenitalia, Ferrovie Appulo lucane e Province di Potenza e Matera), e pertanto esigibili in quell'esercizio, la cui liquidazione è stata rinviata con imputazione ad esercizi futuri (2022).

A seguito di richieste istruttorie, con la nota prot. n. 189016/12BA del 25/11/2021:

- si è rappresentato «come, nel caso specifico delle obbligazioni per il TPL, il trasferimento statale per i Trasporti a favore della Regione, pari a circa 75 milioni, non copre il costo dei contratti di servizio sottoscritti dalla Regione ammontante a € 112.908.841,05 per il 2019 ed € 115.662.632,93 e, pertanto, vi è un differenziale permanente che non in tutti gli esercizi è stato possibile coprire, anche in considerazione del fatto che le entrate regionali a libera destinazione sono in parte legate a fattori esogeni»;<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Con specifico riferimento a tali obbligazioni, con la nota prot. n. 186067/12A2 del 19/11/2021 si è evidenziato:

- che «I debiti risultano da obbligazioni giuridiche assunte contrattualmente e relative ai contratti per l'esercizio di servizi di Trasporto Pubblico Locale sottoscritti rispettivamente:

Per i servizi di TPL ferroviari tra:

- Regione Basilicata e Ferrovie Appulo Lucane srl – contratto di servizio relativo al periodo 1.01.2015-31.12.2023 rep. N. 336 del 29.09.2017;

- Regione Basilicata e Trenitalia spA – contratto di servizio relativo al periodo 1.01.2015 – 31.12.2023 rep. N. 264 del 28.07.2017;

Per il servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma extraurbano provinciale;

- Province di Potenza e di Matera e Cotrab – 2 contratti aventi validità dal 1.01.2008 al 31.12.2017 e prorogati da successive norme e disposizioni sino al 30.06.2020;

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative regionali (L.R. n. 22/98, L.R. n. 7/2014 art. 1 e L.R. n. 9/2004 e s.m.i.) la titolarità dei contratti di servizio provinciali è stata assegnata alle Province, pur rimanendo in capo alla Regione Basilicata la competenza in tema di stanziamento dei relativi oneri sul bilancio»;

- si sono allegate le ordinanze di assegnazione del Tribunale riferite ad € 4.090.676,48 e ad € 42.942,78;
- si è precisato che l'importo dei pignoramenti di € 10.346.824,89, evidenziati dal Tesoriere, comprende anche gli importi riferiti alle due predette ordinanze;<sup>6</sup>
- si è dichiarato «che gli importi dei pignoramenti erano stati già ricompresi nell'accantonamento del fondo contenziosi e pignoramenti, mentre le somme riferite agli arretrati dei trasporti erano contenute in un apposito accantonamento per arretrati»;
- si è evidenziato «come sia stata approvata una DGR di riconoscimento di debiti fuori bilancio, in corso di approvazione dal Consiglio Regionale, che ricomprende sia l'importo sopra menzionato di € 4.090.676,48 che la somma di € 2.117.276,98 che si acclude in copia (Allegato domanda pag. 174 - DGR 838-2021 SECONDO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO)».

Sommando l'importo di € 6.207.953,46, emergente dalla delibera di giunta n. 838/2021, con quello di € 36.569.005,95, di cui alla delibera consiliare n. 277 del 13 luglio 2021, il totale dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2021 ammonta a € 42.776.959,41.

La Sezione evidenzia che l'amministrazione regionale non ha fornito sufficienti elementi a dimostrazione del fatto che gli importi dei pignoramenti fossero stati già ricompresi nell'accantonamento del fondo contenziosi e pignoramenti, e che le somme riferite agli arretrati dei trasporti fossero contenute in un apposito accantonamento per arretrati.

Con riferimento a quest'ultimo punto, non è stato specificato quale capitolo contenga l'accantonamento per arretrati di cui sopra si è riferito, né sono state chiarite le motivazioni per le quali le imputazioni sono avvenute sul capitolo 67106 "FONDO DI ACCANTONAMENTO

---

- che «il trasferimento statale per i Trasporti a favore della Regione, pari a circa 75 milioni, non copre il costo dei contratti di servizio sottoscritti dalla Regione ammontante a € 112.908.841,05 per il 2019 ed € 115.662.632,93 e, pertanto, vi è un differenziale permanente che non in tutti gli esercizi è stato possibile coprire, anche in considerazione del fatto che le entrate regionali a libera destinazione sono in parte legate a fattori esogeni»;

- «come i servizi di Trasporto Pubblico Locale siano stati resi per l'anno 2019 da parte dei Gestori nell'ambito delle obbligazioni giuridiche assunte con i citati contratti di servizio»;

- che «l'utilità che l'Ente ha tratto dalla prestazione, nonché del conseguente arricchimento è rinvenibile nel fatto che trattasi di contratti per l'esercizio di servizi pubblici»;

- che «il quantum da riconoscere, per la parte trasporti, è stata determinata dalle fatture emesse in corrispondenza dei contratti sopra citati».

<sup>6</sup> Si è, anche evidenziato che «tuttavia gli importi pignorati, ai sensi dell'ex art.546 cpc, sono più elevati rispetto alle sentenze del Giudice esecutivo e, nello specifico, ammontano ad € 6.111.942,13 e a € 57.506,65. La somma di € 10.346.824,89 ricomprende anche un importo pignorato di € 3.425.464,00 verso la Provincia di Matera per il quale è stata emessa ordinanza di assegnazione in data 29/07/2021, a seguito di sentenza del Giudice esecutivo del 14/07/2021 per € 2.117.276,98 .... Anche in questo caso l'importo pignorato è iscritto a pignoramento per un importo superiore alla sentenza sempre ai sensi del predetto articolo del codice di procedura civile».

PER ARRETRATI” solo nell’esercizio 2022 (tale capitolo non risulta istituito nel 2019 e nel 2020 presenta stanziamenti pari a zero).

Ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011:

- «Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste, dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2» (comma 1);
- «Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili» (comma 3);
- «Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario della Regione che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi» (comma 6).

Conseguentemente, a seguito dell’assunzione dell’impegno in via amministrativa da parte del responsabile della spesa, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, deve essere assunto l’impegno contabile, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.

La Sezione rileva che la dichiarata inidonea ed insufficiente copertura del differenziale annualmente generantesi tra il trasferimento statale e l’effettivo costo dei contratti di servizio per il TPL sottoscritti dalla Regione, e la non dimostrata idonea sussistenza del dichiarato accantonamento per arretrati, denotano una forte carenza nella programmazione e gestione delle entrate e delle spese in quanto, in presenza di una spesa ricorrente e certa nella sua entità annuale contrattualmente pattuita, non è risultato che l’amministrazione regionale provveda *ex ante* alla predisposizione del relativo finanziamento, creando così un fattore di costante disequilibrio di bilancio e di indebito ampliamento della capacità di spesa di carattere discrezionale.



La descritta situazione denota gravi irregolarità contabili nella programmazione e gestione delle entrate, che dovrebbero prioritariamente essere destinate alla copertura di spese già perfezionate.

Si rammenta, peraltro, che, ai sensi dell'art. 42, comma 13, del D.Lgs. n. 118/2011, la delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo (sulla quale si rinvia a successivo paragrafo) deve contenere l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo.

Alla luce di quanto sopra esposto, i risultati di amministrazione dei rendiconti in esame risultano sopravvalutati nella parte in cui non contabilizzano gli oneri relativi ad obbligazioni passive giuridicamente perfezionate di cui sopra si è detto nell'esercizio di esigibilità dell'obbligazioni stesse.

Si rileva, inoltre, che la Regione non ha fornito alcuna risposta alle richieste di questa Sezione di trasmettere l'elenco dettagliato dei debiti fuori bilancio emersi nel corso degli esercizi 2019 e 2020, indicando quelli che, nello stesso periodo, poi sono stati effettivamente riconosciuti, e di comunicare l'elenco e la tipologia delle obbligazioni perfezionate, impegnate e liquidate, nel corso degli esercizi 2019 e 2020, sul predetto cap. U09170, corredato dagli estremi delle leggi di riconoscimento del debito ex art. 73 D.lgs. n. 118/2011 e dai relativi atti di impegno e liquidazione del debito.

Ciò appare confermare la gravissima criticità segnalata dall'Organo di revisione in ordine alla non determinabilità di debiti fuori bilancio riconoscibili e formalmente non riconosciuti a fine esercizio e alla mancata trasmissione da parte dei dirigenti interessati (tranne in due casi) dell'attestazione di insussistenza di debiti fuori bilancio. Tale circostanza, relativamente ai debiti derivanti da sentenze esecutive, incide fortemente sull'inattendibilità degli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi da contenzioso.

Le misure adottate, per adeguare il predetto fondo agli incombenti oneri dei debiti fuori bilancio, con determinazione dirigenziale n. 12AL.2021/D.00582 del 17.09.2021 e con deliberazione di Giunta regionale n. 905 del 12.11.2021, comunicate dalla Regione con nota prot. n. 189016/12BA del 25/11/2021<sup>7</sup>, non hanno ovviamente effetto sugli esercizi in esame.

---

<sup>7</sup> Con la predetta nota si sono comunicate «le azioni poste in essere per il superamento delle criticità organizzative evidenziate con riferimento all'Avvocatura regionale, anche al fine di procedere alla corretta e veritiera valutazione del Fondo:

La Sezione si riserva ogni valutazione sulla concreta efficacia di tali misure in direzione del superamento delle criticità rilevate e sulla correttezza del riconoscimento e della copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2021 in occasione della parifica del relativo rendiconto.

Si rileva, in definitiva, che il risultato di amministrazione, nella parte relativa agli accantonamenti per contenziosi e pignoramenti, per il 2019 e per il 2020, non può essere parificato perché sottostimato e per l'assoluta inattendibilità di ogni valutazione in ordine alla congruità del Fondo accantonato sul capitolo U67110, a causa:

- della mancanza di una puntuale ricognizione del contenzioso da parte dei competenti uffici dell'amministrazione regionale;
- dell'assenza di idonei accantonamenti relativi ai debiti fuori bilancio da sentenza riconosciuti nel 2021 (per la parte di cui l'amministrazione era, o doveva essere, già a conoscenza nel corso degli esercizi in esame);

---

1. con determinazione dirigenziale n. 12AL.2021/D.00582 del 17.09.2021, è stato implementato il sistema informativo regionale attraverso l'acquisto di un software modulare ed integrato dedicato alla gestione dei processi e del contenzioso legale - "Suite Ufficio Legale" (SUL) erogata in modalità SaaS (Cloud - Software as a Service) - che permette l'ottimizzazione dell'attività contenziosa e le procedure di monitoraggio dell'attività svolta dai legali dell'ente, velocizzando i flussi comunicativi, con un conseguente risparmio di risorse e efficientamento del lavoro;

2. con deliberazione di Giunta regionale n. 905 del 12.11.2021 si è proceduto ad adottare lo schema di regolamento regionale recante modifiche, tra le altre, all'articolo 19 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), disciplinante l'Avvocatura regionale. La predetta deliberazione è stata trasmessa al Consiglio regionale per il prescritto parere (art. 56 Statuto regionale).

Le modifiche all'articolo 19, funzionali anche ad una esatta quantificazione degli oneri in argomento, riguardano, in particolare:

- a) l'attribuzione del coordinamento dell'Avvocatura, su proposta del Presidente, a uno degli avvocati in servizio presso l'avvocatura stessa, in possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
- b) le modalità di conferimento, da parte della Giunta, di incarichi di particolare complessità, al fine di perseguire la massima efficacia dell'attività difensiva o in casi di conflitto di interessi, prevedendo di attingere da un elenco di avvocati del libero foro, articolato in diversi settori di competenza, su proposta del Presidente, previo supporto istruttorio dell'Ufficio legislativo e della Segreteria della Giunta. Tale previsione mira ad introdurre una disciplina volta a garantire la trasparenza, l'imparzialità e l'adeguata motivazione della eventuale scelta del professionista esterno mediante l'istituzione - secondo le migliori prassi in materia e così come raccomandato dall'ANAC - di un elenco di operatori specializzati a seguito di procedura aperta e adeguatamente pubblicizzata;
- c) la contestuale modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 ottobre 2020, n. 164 (decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, articolo 4 lettera k) finalizzata a consentire il predetto supporto istruttorio da parte del responsabile dell'Ufficio legislativo e della segreteria della Giunta;
- d) l'attribuzione delle funzioni amministrative e gestionali necessarie al funzionamento dell'ufficio speciale "Avvocatura regionale" al dirigente titolare dell'"Ufficio Affari gestionali per gli uffici di diretta collaborazione e per l'Avvocatura", che le cura in raccordo con il responsabile dell'Ufficio legislativo e della segreteria della Giunta.

Al riguardo è opportuno specificare che in piena coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo e le funzioni di attuazione e gestione, di cui agli articoli 4 e 14 del d.lgs. 165/2001, cui la regione è tenuta ad adeguarsi ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto legislativo, richiamati dall'articolo 59 dello Statuto regionale e dall'articolo 1 della legge regionale n. 29/2019, le funzioni gestionali afferenti agli uffici di diretta collaborazione sono state attribuite all'ufficio "di linea" "Ufficio Affari gestionali per gli uffici di diretta collaborazione e per l'Avvocatura". Allo stesso ufficio, tenuto conto della previsione dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo cui l'avvocatura regionale deve essere organizzata come struttura professionale autonoma e distinta dall'apparato amministrativo regionale, sono state attribuite altresì le funzioni amministrative e gestionali necessarie al funzionamento della stessa avvocatura».

- dell'esistenza di ulteriori potenziali debiti fuori bilancio, non emersi anche in conseguenza dell'insussistenza di idonee procedure all'uopo finalizzate e della mancata adozione di tutte le opportune iniziative, di natura amministrativo-contabile, per evitare la formazione di debiti pregressi derivanti da obbligazioni contrattuali già perfezionate.

#### **4.4.2 Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi)**

Nel quadro di dettaglio della parte accantonata del risultato di amministrazione 2019 si rileva che è stato appostato un ulteriore importo di € 17.245.107,45 a titolo di "Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi)", come rappresentato nella tabella contenuta a pagina 62 della relazione sulla gestione che di seguito si riporta (nelle parti valorizzate):

<b>ALTRI ACCANTONAMENTI PER PASSIVITÀ POTENZIALI FONDO SPESE E RISCHI</b>	<b>ACCANTONAMENTO AL 31.12.2019</b>
ACCANTONAMENTO PER LA PROCEDURA DI INFRAZIONE RIFIUTI	776.447,00
FONDO DI ACCANTONAMENTO PER CREDITI STATALI INESIGIBILI	9.000.000,00
FONDO PER RISCHIO DA DANNO AL BILANCIO	7.468.660,45
<b>TOTALE ALTRI FONDI</b>	<b>17.245.107,45</b>

##### **4.4.2.1 Fondo per rischio da danno al bilancio**

Con riferimento al Fondo per rischio da danno al bilancio, nella relazione sulla gestione è stato dichiarato che *«lo stesso è stato costituito in adeguamento alla citata sentenza di parifica n. 42/2020 ed è mantenuto in continuità con il 2018 non essendone mutati i presupposti»* e che *«comprende le seguenti poste:*

- € 3.246.660,00 per la neutralizzazione del rischio derivante dalle somme corrisposte sine titolo al personale giornalista nel periodo 18/06/2010 - 31/12/2019, al lordo degli oneri fiscali, contributivi e riflessi oltre alle somme spettanti secondo il CCNL di comparto, sempre al lordo dei predetti oneri;
- € 88.000,00 per sterilizzare il rischio legato a trasferimenti effettuati nei confronti di enti vigilati e società partecipate in violazione del divieto di cui al comma 4, dell'art. 22 del D.lgs. 33/2013;
- 2.738.009,00 per tener conto delle spese di personale effettuate oltre il tetto di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della legge 296/2006;
- 239.027,95 per neutralizzare gli effetti degli oneri di personale sostenuti per le assunzioni effettuate nell'esercizio 2017 in violazione di prescrizioni di legge.

Inoltre, per tener conto dei rischi conseguenti alle osservazioni formulate dalla Corte in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2017 riferite sempre al trasferimento di somme in violazione del disposto del ... comma 4, dell'art. 22 del D.lgs. 33/2013, è stato ricompreso nel fondo rischi da danno al bilancio anche l'importo di € 1.136.963,50 in considerazione delle spese sostenute per la sottoscrizione di quote consortili della "Società Aeroporto Salerno Pontecagnano- Scarl-" e per il trasferimento delle spese di funzionamento della "Fondazione Osservatorio ambientale regionale"». Nell'esercizio 2020 gli accantonamenti per tale fondo rimangono invariati, come confermato dalla tabella, tratta dalla relativa relazione sulla gestione, che di seguito si riporta:

Altri accantonamenti per passività potenziali Fondo spese e rischi	Accantonamento al 31.12.2019	Variazione	Accantonamento al 31.12.2020
FONDO SPECIALE PER ONERI DI NATURA CORRENTE DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI CHE SI PERFEZIONANO SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO	-	-	-
FONDO DI ACCANTONAMENTO PER GARANZIE PRESTATE AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
ACCANTONAMENTO PER LA PROCEDURA DI INFRAZIONE RIFIUTI	776.447,00	-	776.447,00
FONDO DI ACCANTONAMENTO PER CREDITI STATALI INESIGIBILI	9.000.000,00	- 9.000.000,00	-
FONDO PER RISCHIO DA DANNO AL BILANCIO	7.468.660,45	-	7.468.660,45
<b>Totale altri fondi</b>	<b>17.245.107,45</b>	<b>- 9.000.000,00</b>	<b>8.245.107,45</b>

Fonte: Tabella a pag. 61 della relazione sulla gestione 2020 - Col. Variazione aggiunta Sezione

Nel giudizio di parifica del rendiconto 2018, per effetto della violazione dei vincoli di cui ai commi 557 e ss. dell'art. 1 della legge 296/2006 negli esercizi 2015, 2016 e 2018, si è riscontrato l'illegittimo ampliamento della capacità di spesa di personale almeno per l'importo complessivo di € 3.738.362,00.

Con la decisione n. 42/2020/PARI si è, pertanto, stabilito, che tali passività "prive di copertura normativa" e, quindi, prive di legittima copertura finanziaria, avendo provocato un *vulnus* al sistema di bilancio regionale (anche in termini di erosione della cassa e di aggravio del disavanzo) ed al sistema di bilancio pubblico allargato, avrebbero dovuto essere recuperate dall'Ente - per l'importo corrispondente - a valere sulla futura capacità di spesa di personale e accantonate, già a valere sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, nel fondo rischi "da danno al bilancio". Il fondo, quindi, avrebbe potuto essere disaccantonato nella misura corrispondente al risparmio di spesa di personale, volta per volta, conseguito, sino a concorrenza dell'importo degli sforamenti come sopra individuati. Si è, altresì, stabilito che, all'esito del giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 39/2017, promosso in via incidentale con separata ordinanza, in caso di caducazione della norma, il predetto fondo avrebbe dovuto essere

implementato - secondo i criteri sopra citati - dell'importo corrispondente alle spese riscontrate come illegittimamente contabilizzate a partire dall'esercizio 2018, per via derivata dall'inopinata esclusione dal computo dei vincoli di cui al comma 557 e ss. degli oneri per il personale ex Comunità montane, e ciò, sempre mediante recupero a valere sulla capacità di spesa di personale.

Si evidenzia, inoltre, che, in conseguenza dello sfioramento dei predetti vincoli nell'esercizio 2018, l'Ente avrebbe dovuto rispettare il divieto di cui al comma 557 *ter* dell'art. 1 della legge 296/2006 a valere sull'esercizio 2019.

In tale esercizio, invece, l'Ente ha proceduto all'assunzione di n. 24 unità a tempo indeterminato, n. 8 unità a tempo determinato e n. 1 unità mediante mobilità compensativa. Si è, conseguentemente, rilevato al riguardo che le spese correlate alle assunzioni effettuate in vigenza di divieto, sono prive di copertura normativa, perché sostenute sulla base di un'obbligazione perfezionata in violazione di legge.

Il primo effetto della violazione del divieto di assunzione è che gli oneri, collegati a tali prestazioni lavorative, rilevano nei confronti della Regione come debiti fuori bilancio e come tali devono essere re-innestati nel sistema con le procedure di cui all'art. 73 del D.lgs.118/2011, con tutti gli effetti a questo connessi e conseguenti.

Il secondo effetto è il doveroso recupero di tali "sfioramenti" sulla futura capacità di spesa di personale.

L'aver effettuato spese in violazione di specifici vincoli finanziari ha provocato, infatti, un "danno al bilancio" e, di riflesso, una violazione agli obblighi di "solidarietà" nei confronti della finanza pubblica allargata.

Per i termini di tale "rimedio recuperatorio" si rinvia alla decisione n. 42/2020.

In merito a quanto sopra, la Regione ha comunicato che, «*nel redigendo emendamento al Disegno di legge "Rendiconto Generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2018" ancora nell'allegato 1.2 Elenco analitico delle quote accantonate del risultato di amministrazione, così come da indicazione di codesta Sezione di controllo, sta provvedendo ad accantonare, nel citato fondo rischi "da danno al bilancio" le somme corrispondenti alle spese di personale effettuate "oltre il tetto di cui al comma 557 quater" per l'importo complessivo di Euro 2.738.009,00 (di cui € 2.305.283,00 a valere sullo sfioramento dell'esercizio 2015, € 396.079 a valere sullo sfioramento dell'esercizio 2016 ed € 36.647,00 relativa allo sfioramento 2018 del vincolo di spesa di cui all'art. 1, comma 557 quater, della legge 296/2006).*

*Mentre non si procederà ad accantonare la somma di € 1.000.866,59, relativa alle spese sostenute direttamente dai gruppi consiliari in forza della LR 8/1998».*

La Regione ha ulteriormente precisato quanto segue:

*«Con riferimento alle assunzioni effettuate nell'esercizio 2019, alla luce delle argomentazioni fornite con la risposta alla domanda 4.1.1.a.iv, si chiede di voler riconsiderare quanto contenuto nella relazione allegata alla decisione 42/2020, fatto salvo il caso delle assunzioni a tempo indeterminato, la cui spesa ammonta ad € 41.555,83 e dell'assunzione di un dirigente a tempo determinato, per una spesa pari ad € 32.794,19, per un totale di € 74.350,00, come da prospetto che si allega (Allegato 7), escludendosi, altresì, l'assunzione (cessione di contratto) di una unità a seguito di procedura di mobilità per interscambio.*

*Si provvederà, con apposito disegno di legge a riconoscere la spesa di € 74.350,00, quale debito fuori bilancio, nonché, a seguito dell'approvazione della relativa legge, a trasmettere gli atti alla competente procura contabile.*

*La stessa somma, come da indicazioni di Codesta Corte dei Conti sarà recuperata sulle future capacità di spesa del personale.*

*A tal ultimo proposito, si rappresenta che già a seguito di quanto emerso nella decisione n. 57/2019 relativa al giudizio di parifica del rendiconto 2017, l'Amministrazione, con la DGR 906/2019, di approvazione del PTFP 2019-2021, ha definito un piano di rientro per recuperare la somma di € 2.701.362 (di cui € 2.305.283,00 a valere sullo sforamento dell'esercizio 2015, € 396.079 a valere sullo sforamento dell'esercizio 2016), mediante riduzione della propria capacità assunzionale. Detta somma sarà incrementata dell'importo relativo allo sforamento relativo al 2018, pari a euro 36.647,00, nonché di quello relativo alle spese per le assunzioni di personale nell'anno 2019 (€ 74.350,00) per un totale di € 2.812.359,00.*

*In sede di approvazione del PTFP 2020-2022, il sopra richiamato "piano di rientro" sarà in tal senso aggiornato».*

In merito a quanto dichiarato dalla Regione si evidenzia che, quanto definitivamente statuito dalla pronuncia di questa Sezione, a seguito della sua mancata impugnazione, ha generato effetti certativo-prescrittivi, con conseguente insorgenza dell'obbligo di conformazione a carico dell'amministrazione, non potendo questa prospettare questioni non sollevate nel procedimento di parifica definito e, a maggior ragione, non potendo riproporre prospettazioni già rigettate dalla Corte.

La Regione, inoltre, in conseguenza di quanto rilevato dalla Sezione nella relazione allegata alla decisione n. 42/2020 avrebbe dovuto procedere ad accantonare nel predetto fondo anche l'importo corrispondente alle spese correlate alle assunzioni effettuate nel 2019 in vigore di divieto di cui comma 557 ter dell'art. 1 della legge 296/2006; da quanto dalla stessa riferito è, invece, emerso che a ciò ha provveduto solo parzialmente.

L'obbligo di implementare detto fondo dell'importo corrispondente alle spese illegittimamente contabilizzate a partire dall'esercizio 2018 per il personale delle ex Comunità montane in conseguenza dell'esclusione dal computo dei vincoli di cui al comma 557 e ss. dell'art. 1 della legge 296/2006 è insorto in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 39/2017, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 247/2021 nei termini ivi specificati.

Si evidenzia, inoltre, che detto fondo deve essere maggiorato in conseguenza delle spese effettuate nell'esercizio 2019 in violazione dei vincoli finanziari di cui al comma 557 e ss dell'art. 1 della legge 296/2006, nei termini indicati al par. 4.2 della presente decisione.

Si rileva, in definitiva, che il fondo rischi danni al bilancio, per le ragioni sopra esposte, risulta sottovalutato per i mancati accantonamenti:

- nell'esercizio 2019, e conseguentemente nell'esercizio 2020, dell'importo di € 1.000.353,00 (€ 3.738.362,00 meno € 2.738.009,00), relativi alle spese di personale sostenute dai gruppi consiliari (cfr. par. 1.2.5 (iii) della relazione allegata, parte I);

- nell'esercizio 2019, e conseguentemente nell'esercizio 2020, dell'ulteriore importo, da calcolarsi a cura dell'ente Regionale, relativo alle spese per le assunzioni effettuate nell'esercizio 2019 comunicate con nota prot. 104144/12A2 del 08.06.2020 (Allegato risposta 3.5.3.8.a\_1\_ -Assunzioni 2019 - definitivo) (cfr. predetto Par. 1.2.5 (iii) della relazione);

- nell'esercizio 2019, e conseguentemente nell'esercizio 2020, dell'importo relativo alla somma da accantonare per la parte variabile della contrattazione integrativa, pari a € 383.188,00 (cfr. par. 1.2.4 della relazione, parte I);

- nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020, dell'importo emergente dal ricalcolo da effettuarsi a cura dell'ente Regionale per ricomprendere gli oneri per il personale ex Comunità montane derivanti dal giudizio di legittimità costituzionale di cui si è detto, da accantonare in conseguenza delle spese effettuate in violazione dei vincoli finanziari di cui al comma 557 e ss dell'art. 1 della legge 296, nei termini indicati al par. 4.2.

#### **4.4.2.2 Accantonamenti per rischio da maggiori residui passivi**

Nella decisione n. 42/2020/PARI si è rilevata la mancanza, tra gli altri accantonamenti per passività potenziali, di fondi connessi al rischio da maggiori residui passivi che potrebbero emergere a seguito della definizione della questione sul “differenziale” dare-avere con Enti locali, Province, Università pari ad € 449.827.815,95, già riscontrato in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2015 (cfr. par. 4.5.2 Relazione allegata alla decisione n. 45/2016) e, per stessa ammissione dell’Ente, a quel tempo ancora in fase di verifica (cfr. nota di risposta prot. 45773/12A2 del 16/03/2020).

A seguito di richieste istruttorie, con la nota prot. n. 186067/12A2 del 19/11/2021 è stato, tra l’altro, evidenziato:

- «come la Regione, allo scopo di verificare e riconciliare i rispettivi saldi debitori e/o creditori, abbia avviato apposite interlocuzioni con le due Province di Potenza e Matera, con l’Università di Basilicata e con i comuni con più di 15.000 abitanti, che rappresentano circa il 40% del totale debitorio della Regione»;

- che «Le verifiche con i suddetti Enti sono iniziate in data 16/02/2021 ...»;

- che, «dall’analisi dei residui non ancora allineati fra le amministrazioni, risulta che l’importo del credito vantato dagli Enti sopracitati è, nella quasi totalità, inferiore rispetto al debito esposto in contabilità regionale nei loro confronti e nei casi in cui si è raggiunto l’allineamento dei dati, c’è stata una netta convergenza verso il dato fornito inizialmente dalla Regione Basilicata che è risultato essere corretto sin dall’inizio.

Alla luce di ciò non si è ritenuto di dover accantonare alcuna somma nel risultato di amministrazione in quanto l’analisi svolta ha evidenziato come non vi sia rischio per il bilancio della Regione.

Da ultimo, si segnala che, allo scopo di verificare e riconciliare i rispettivi saldi debitori e/o creditori con tutti i comuni, la Regione Basilicata oltre ad interessare l’Associazione Nazionale Comuni Italiani” e l’Unione Province d’Italia”, al fine di garantire un coinvolgimento più forte di tutti i soggetti coinvolti, sta implementando un sistema informativo che si ritiene potrà iniziare a dare le prime evidenze nel 2022».

La Sezione rileva che, per gli esercizi in esame (le verifiche risultano infatti iniziate in data 16/02/2021), rimane immutato quanto rilevato nella decisione 42/2020 in ordine al rischio in questione che, peraltro, anche nell’esercizio 2021 può considerarsi attenuato ma non escluso, vista anche la non maggioritaria percentuale del 40% del totale della debitoria per la quale sono stati avviati gli accertamenti.



Per gli esercizi 2019 e 2020, pertanto, la parte accantonata del risultato di amministrazione risulta sottostimata anche per la mancata valorizzazione del rischio connesso agli esiti complessivi di tale verifica, con conseguente possibile emersione di ulteriori debiti non contabilizzati in bilancio.

#### **4.5 PARTE VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **4.5.1 Economie di impegno del FPV 2019**

In sede istruttoria si è chiesto di precisare se il riaccertamento (eliminazione) del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa avesse dato luogo a un incremento a vantaggio del risultato di amministrazione o se, invece, a tale rettifica avesse fatto seguito anche la cancellazione dei relativi accertamenti in entrata. In entrambi i casi, si è chiesto, altresì, di trasmettere l'elenco, suddiviso per capitoli, delle operazioni contabili effettuate con l'indicazione della quota che ha incrementato il risultato di amministrazione o del relativo capitolo di entrata collegato che ha determinato insussistenze sia di uscita che di entrata.

Con la nota prot. n. 186067/12A2 del 19/11/2021, si è trasmesso l'elenco richiesto, dal cui esame è emerso che nel 2019, sul totale dei riaccertamenti, le economie di impegno per € 6.107.729,78 hanno migliorato la parte libera del risultato di amministrazione, per € 17.529.690,76 hanno incrementato la parte vincolata, e per € 6,11 sono stati compensati da riduzione di entrate.

Nella riunione del 9/12/2021 si sono chiesti maggiori chiarimenti in ordine alle motivazioni per le quali l'eliminazione di impegni per spese di investimento avesse dato origine ad economie confluite nella parte libera del risultato di amministrazione.

Con la nota prot. n. 196296/12BA del 13/12/2021 l'Amministrazione regionale, «*Con riferimento al paragrafo 2.2.4 (pagine 156 e 159) e alla specifica richiesta di precisare la tipologia di entrata collegata alle economie da riaccertamento che hanno dato luogo ad un incremento a vantaggio del risultato di amministrazione*» ha allegato «*due prospetti che riportano le informazioni già inviate con l'aggiunta dei chiarimenti richiesti (Dettaglio economie FPV 2019 pag. 156 e Dettaglio economie FPV 2020 pag. 159)*».

Dal documento relativo al FPV 2019 si è rilevato:

- che la causale relativa alla maggior parte dei disimpegni confluiti nella parte libera del risultato di amministrazione riguarda il fatto che «*Trattasi di economie su fondi finanziati da fpv regionale, devincolate perché sono venuti meno i presupposti del vincolo regionale*»;

- che il disimpegno di € 875.392,01, registrato sul capitolo U53320, è stato fatto erroneamente confluire per la somma di € 734.443,96 nell'avanzo libero in luogo di quello vincolato. A tal proposito la Regione ha dichiarato che *«Per un errore materiale la somma di € 734.443,96 è confluita nell'avanzo a libera destinazione. Detto importo in sede di emendamento sarà appostato nei vincoli da trasferimenti»;*

- che il disimpegno di € 2.500,00, registrato sul capitolo U19332, è stato fatto erroneamente confluire nell'avanzo libero in luogo di quello vincolato. A tal proposito la Regione ha dichiarato che *«Per un errore materiale la somma di € 2.500 è confluita nell'avanzo a libera destinazione. Detto importo in sede di emendamento sarà appostato nei vincoli da trasferimenti»;*

- che il disimpegno di € 4.563.928,08, registrato sul capitolo U35360, è stato fatto erroneamente confluire per la somma di € 5.087,92 nell'avanzo vincolato in luogo di quello libero. A tal proposito la Regione ha dichiarato che *«Trattasi di economie su fondi finanziati da fpo regionale, devincolate perché sono venuti meno i presupposti del vincolo regionale. In sede di emendamento l'importo di € 5.087,92 dovrà confluire nell'avanzo libero».*

Pertanto, in calce al prospetto l'amministrazione regionale ha dichiarato che *«In sede di emendamento al rendiconto 2019, si provvederà a far confluire tale importo nei vincoli da trasferimenti (nello specifico +€ 734.443,96 deve essere vincolato al capitolo U53320, € 2.500,00 al capitolo U19332 ed € 5.087,82 erroneamente vincolato al capitolo U35360 confluirà dell'avanzo libero)».*

La Sezione, in conseguenza di quanto sopra emerso, rileva che i fondi vincolati sono stati sottostimati per l'importo di € 731.856,04, con conseguente peggioramento del disavanzo dell'esercizio 2019 e, a cascata, dell'esercizio 2020.

#### **4.5.2 Fondo ex art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. n. 625/1996 (royalty)**

Nell'ambito dell'analisi dei conti relativi alle royalties derivanti dalle estrazioni in terraferma di idrocarburi liquidi e gassosi, è emerso che la Regione per gli esercizi 2019 e 2020 ha contabilizzato in maniera non corretta le entrate vincolate.

Al riguardo si ricorda che l'art. 19 del d.lgs. n. 625/1996 prevede che il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma. Dal valore complessivo ottenuto dall'aliquota del 7% il legislatore ha previsto (art. 20 del d.lgs. n. 625/1996) in un primo momento che il 55% fosse destinato alla Regione, il 15% ai Comuni e il 30% rimanesse allo Stato. In seguito, e precisamente a decorrere dal

1999 (art. 20, comma 1bis, del d.lgs. n. 625/1996), l'aliquota del 30% riservata allo Stato è devoluta alla Regione per il perseguimento di specifiche finalità e in particolare per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione (per la Regione Basilicata per il Programma Operativo Val D'Agri).

Per gli esercizi 2019 e 2020 il gettito complessivo delle royalties è risultato rispettivamente pari a € 122.098.024,99 e € 110.354.270,93, pertanto i vincoli sulle entrate nel risultato di amministrazione (30%) avrebbero dovuto essere pari a € 36.629.407,50 per il 2019 e € 33.106.281,28 per il 2020. La Regione, invece, ha vincolato € 31.134.996,37 nel 2019 e € 28.140.339,09 nel 2020 (nello specifico la Regione, per il 2020 "*... evidenzia che l'importo complessivamente accertato nel Bilancio della Regione e di competenza della stessa Regione, per le royalties, ammonta ad € 93.801.130,29. L'importo di € 28.140.339,09 rappresenta, pertanto, il 30% di tali royalties da vincolare ai capitoli afferenti il PO Val D'Agri*").

La difformità dei dati ha origine dell'erronea individuazione della base del calcolo avendo la Regione definito la parte vincolata sull'85% dell'aliquota e non sul 100% provvedendo così ad accantonare una cifra inferiore in difformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 625/1996. Pertanto, essendo sottostimata la parte vincolata, nel risultato di amministrazione devono essere accantonati ulteriori € 5.494.411,13 per il 2019 e € 4.965.942,19 per il 2020.

## **5. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

Il risultato di amministrazione del rendiconto regionale rappresenta la sintesi "contabile" degli effetti della gestione finanziaria dell'esercizio e di quella degli esercizi precedenti, e ciò in considerazione della natura ciclica e dinamica del bilancio, per cui i saldi di un bilancio condizionano quelli dell'esercizio successivo, senza soluzione di continuità.

Come pacificamente rilevato dal Giudice delle leggi "*(..) un incongruo risultato di amministrazione non può costituire solida base di partenza per i successivi esercizi, perché ciò sarebbe in patente contrasto con il principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi, e coinvolgerebbe in modo durevole il principio di equilibrio dinamico del bilancio, il quale - consistendo nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche - esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da perturbanti potenzialità di indeterminazione*" (cfr., *ex pluribus*, le sentenze n. 49/2018, n. 89/2017, n. 266/2013, n. 250/2013 della Corte Costituzionale).

Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio consiste, infatti, “*nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche*” (cfr., tra le altre, le sentenze n. 49/2018, n. 266/2013 e n. 250/2013 cit, nonché le sentenze n. 213/2008, n. 384/1991, n. 1/1966 della Corte Costituzionale).

Per l'effetto, le anomalie e irregolarità riscontrate a valere sul bilancio di un determinato esercizio, se non corrette, pregiudicano la tenuta degli equilibri dei successivi esercizi.

Gli effetti di tali anomalie possono ridondare sulla corretta rappresentazione dei saldi utili ai fini della verifica del pareggio di bilancio, nella misura in cui risultano rappresentate o non rappresentate le voci di entrata e/o le voci di spesa che hanno effettivamente e legittimamente inciso sull'esercizio di riferimento.

Con riferimento alle gestioni finanziarie 2019 e 2020, sono state riscontrate poste e voci contabilizzate in violazione dei principi del vigente Ordinamento giuscontabile.

È stata riscontrata, altresì, la mancanza di voci di spesa che, invece, avrebbero dovuto essere contabilizzate nell'esercizio.

Tali irregolarità ed illegittimità hanno inciso sulla corretta rilevazione del risultato di amministrazione, nella parte *ante* e *post* vincoli ed accantonamenti, con inevitabili effetti riflessi sull'ammontare del disavanzo di amministrazione di entrambi gli esercizi, nonché sui correlati saldi utili ai fini del calcolo del pareggio.

Da un lato, i risultati di amministrazione (lett. a) cfr. lett. A - “Allegato a), sono risultati pregiudicati, in termini di erosione della cassa ed incremento della massa passiva, dalla contabilizzazione di:

- spese effettuate in assenza di legittima copertura normativa, nei termini indicati ai precedenti par. 4.2 - (i-iv);
- spese effettuate in violazione dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 33/2013, nei termini indicati al precedente par. 4.2 - (ii);
- spese effettuate in violazione dei vincoli finanziari di cui al comma 557 e ss dell'art. 1 della legge 296/2006, nei termini indicati al precedente par. 4.2 - (iii).

Dall'altro lato, è risultato inficiato -in termini di sottostima della consistenza della massa passiva - dalla mancata contabilizzazione di residui (passivi) tecnici di destinazione in conseguenza della mancata registrazione di impegni sui capitoli del perimetro sanitario, nei termini indicati al precedente par. 4.3, e degli oneri relativi ad obbligazioni passive

giuridicamente perfezionate (arretrati per servizi di Trasporto Pubblico Locale) nell'esercizio di esigibilità delle obbligazioni stesse, nei termini indicati al par. 4.4.1.2.

Anche le parti vincolate, accantonate e disponibili (lett. e) dei risultati di amministrazione di cui ai prospetti riportati nelle precedenti tabelle 25 e 26 evidenziano anomalie ed irregolarità.

Nella parte vincolata, nella voce vincoli per legge e principi contabili, non risultano contabilizzate, secondo le prescrizioni del vigente Ordinamento giuscontabile, le risorse relative:

- ad economie di impegno erroneamente confluite nella parte libera del risultato di amministrazione, nei termini sopra indicati al par. 4.5.1;
- alle entrate di cui all'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 625/97 (royalty), nei termini indicati al precedente par. 4.5.2.

Nella parte vincolata, inoltre, risultano indebitamente contabilizzate risorse relative al finanziamento di capitoli del perimetro sanitario, come sopra specificato al par. 4.3.

Nella parte accantonata, risulta la sottostima del Fondo contenziosi e del Fondo per rischio da danno al bilancio, e conseguentemente degli "Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi)", nei termini indicati nel precedente par. 4.4.2.

Il tutto con inevitabili effetti riflessi sul disavanzo di amministrazione, in termini di inopinato aggravio (spese non consentite e indebita contabilizzazione di entrate vincolate) ovvero di sua sottostima (mancata contabilizzazione di residui passivi e di oneri relativi ad obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, e sottostima della parte accantonata e vincolata).

Il pareggio di bilancio è risultato inficiato - in termini di corretta rappresentazione - dalle voci di spesa effettuate in assenza di legittimi presupposti normativi, dalla sottostima delle voci di spesa relative ai residui tecnici del perimetro sanitario.

Sarà cura degli uffici regionali, una volta recepite ed approvate le misure conseguenziali, procedere, se tenuti, alla ritrasmissione delle certificazioni relative ai saldi entro sessanta dall'approvazione dei relativi rendiconti, (cfr. articolo 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016).

## 6. RIPIANO DISAVANZI

**6.1** La parte disponibile del risultato di amministrazione (risultante dalla proposta di rendiconto 2019 di cui alla DGR n. 428 del 2 luglio 2020, così come sostituita dalla DGR 441 del 11/06/2021), è risultata negativa per € 66.338.950,00, di cui € 19.487.642,54 derivante dall'esercizio 2018 ed € 46.851.307,46 derivante dall'esercizio 2019, che costituisce il disavanzo da ripianare.

Sul punto, nella relazione sulla gestione dell'esercizio 2019 (pag. 60), in attuazione dell'art. 4, comma 5, del Decreto MEF del 2/4/2015, l'analisi e le modalità di ripiano del disavanzo al 31/12/2019 sono state esplicitate nell'allegato a)3, di seguito riprodotto<sup>8</sup>.

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2019	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 (a)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 c=(a)-(b)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2019 (d)	RIPIANO DISAVANZO EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) =(d)- c
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 ripianato con piano di rientro di cui alla L.R. n. 25 del 28/11/2019	20.717.822,14	0,00	20.717.822,14	20.717.822,14	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018	21.040.669,37	19.487.642,54	1.553.026,83	1.553.026,83	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019		46.851.307,46	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>41.758.491,51</b>	<b>66.338.950,00</b>	<b>22.270.848,97</b>	<b>22.270.848,97</b>	<b>0,00</b>

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 e 2020/2022	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31/12/2019	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 ripianato con piano di rientro di cui alla L.R. 9 dicembre 2020 n.40 (*)	19.487.642,54	4.200.000,00	3.000.000,00	12.287.642,54	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 ripianato con piano di rientro di cui alla L.R. 6 maggio 2021 n.20	46.851.307,46	0,00	0,00	17.712.357,46	29.138.950,00
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>66.338.950,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>29.138.950,00</b>

(\*) Il disavanzo 2018 risulta rideterminato tenendo conto degli adeguamenti alla sentenza 42/2020/pari della Corte dei Conti - Sezione di controllo di Basilicata del 28/07/2020

La prima parte del prospetto attiene alla verifica del ripiano delle componenti del disavanzo al 31/12/2019, mentre la seconda parte attiene alle modalità di applicazione e di ripiano del disavanzo ai bilanci di previsione degli esercizi successivi.

Dall'analisi della prima parte del prospetto è possibile rilevare che:

1. i disavanzi relativi agli esercizi 2017 e 2018, ammontanti (nella versione precedente l'approvazione del rendiconto 2018 avvenuta con L.R. 8/2021) rispettivamente ad €

<sup>8</sup> Tale prospetto ricalca quello previsto dal punto 13.10.3 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, nel testo aggiornato con D.M. del 7 settembre 2020.

20.717.822,14 ed € 1.553.026,83, risulterebbero coperti mediante l'iscrizione nella spesa del bilancio 2019, a titolo di disavanzo, della somma di € 22.270.848,97 (cfr. L.R. 25/2019). Così però non è stato poiché il risultato di amministrazione al 31/12/2019 è ulteriormente peggiorato;

2. il disavanzo 2018, a seguito dell'adeguamento alla decisione di parifica 42/2020 effettuato con l'adozione della Legge regionale n. 8 del 12 marzo 2021, è peggiorato di ulteriori € 19.487.642,54;
3. nell'esercizio 2019, stante a quanto dichiarato dalla Regione, si sarebbe generato un ulteriore disavanzo di € 46.851.307,46;
4. conseguentemente, l'effettivo disavanzo da ripianare ammonterebbe ad € 66.338.950,00.

Dall'analisi del secondo prospetto è possibile rilevare le modalità di copertura del disavanzo registrato alla data del 31.12.2019 che palesano la volontà dell'ente di provvedere al ripiano attraverso la diluizione:

- a) del disavanzo derivante dall'esercizio 2018 in tre annualità di bilancio, con applicazione di € 4.200.000,00 al bilancio 2020, di € 3.000.000,00 al bilancio 2021 e di € 12.287.642,54 al bilancio 2022;
- b) del disavanzo derivante dall'esercizio 2019 in due annualità di bilancio successive, con applicazione di € 17.712.357,46 al bilancio 2022 e di € 29.138.950,00 al bilancio 2023.

Si riporta, di seguito, l'analogo prospetto tratto dall'allegato P10 alla relazione sulla gestione del rendiconto 2020.

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2020	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (a)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 c=(a)-(b)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2020 (d)	RIPIANO DISAVANZO EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) =(d)- c
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 ripianato con piano di rientro di cui alla L.R. n. 25 del 28/11/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018	-19.487.642,54	-15.287.642,54	-4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	-46.851.307,46	-46.851.307,46	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020	0,00	9.559.476,10	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>-66.338.950,00</b>	<b>-52.579.473,90</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DISAVANZO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 e 2020/2022	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31/12/2020	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 ripianato con piano di rientro di cui alla L.R. 9 dicembre 2020 n.40 (*)	-15.287.642,54	1.000.000,00	1.000.000,00	12.287.642,54	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 ripianato con piano di rientro di cui alla L.R. 6 maggio 2021 n.20	-46.851.307,46	3.200.000,00	2.000.000,00	17.712.357,46	15.379.473,90
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020	9.559.476,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>-52.579.473,90</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>15.379.473,90</b>

Dall'analisi della prima parte del prospetto si rileva, rispetto al 2019, un miglioramento del disavanzo, che risulterebbe di € 13.759.476,10 (disavanzo al 31/12/2019 € 66.338.950,00 meno disavanzo al 31/12/2020 € 52.579.473,90).

Nella seconda parte del prospetto è possibile rilevare le modalità di copertura del disavanzo, registrato alla data del 31.12.2020, che palesano la volontà dell'ente di provvedere al ripiano attraverso la diluizione dello stesso in annualità di bilancio successive.

**6.2** Gli importi e le modalità di ripiano del disavanzo presentano molteplici incongruenze che di seguito si specificano.

Il ripiano del disavanzo, già dai precedenti giudizi di parifica, ha costituito motivo di contestazione anche per la mancata adozione della deliberazione Consiliare prevista dalla



disposizione di cui all'art. 42, comma 12, del D.Lgs. 118/2011<sup>9</sup> e al punto 9.2.24 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, aggiornato con decreto ministeriale 7 settembre 2020<sup>10</sup>.

Per tali motivi la Sezione ha proceduto in questa sede ad elaborare un quadro riepilogativo dei risultati di amministrazione, siano essi presunti o accertati con le DGR di approvazione degli schemi di rendiconto, e delle relative modalità di ripiano dichiarate dalla Regione, al fine di avere un preciso quadro della situazione.

I dati sono evidenziati nelle tabelle sotto riportate. Nella prima sono posti a confronto i dati sull'andamento del risultato di amministrazione nel triennio 2018-2020, mentre nella seconda, partendo dal disavanzo emergente dal totale lettera E) dei vari prospetti, sono analizzati i dati, dichiarati negli allegati alle Leggi regionali o nelle DGR di approvazione dei DDL di rendiconto, relativi alle misure, adottate con L.R. o proposte, dalla Giunta, al Consiglio regionale per il ripiano del disavanzo.

I dati sono esposti in ordine cronologico, prendendo a riferimento la data di approvazione della legge di variazione al bilancio 2020, della legge regionale di approvazione del rendiconto 2018, della legge regionale di approvazione del bilancio 2021/2023 e degli atti amministrativi di approvazione degli schemi di rendiconto 2019 e 2020.

---

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 42, comma 12, del D.Lgs. 118/2011 «L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale».

<sup>10</sup> Il punto 9.2.24 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 ha disposto che «Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio».

## Risultati di amministrazione presunti ed effettivi esercizi 2018 - 2020

Descrizione	Variazione Bilancio previsione 2020 L.R 40 del 09/12/2020	Rendiconto 2018 L.R. 8 del 12/03/2021	Bilancio previsione 2021 L.R 20 del 06/05/2021	Rendiconto 2019 DGR 441 del 11/06/2021	Rendiconto 2020 DGR 560 del 19/07/2021
	Disavanzo presunto esercizio 2019	Disavanzo effettivo esercizio 2018	Disavanzo presunto esercizio 2020	Disavanzo effettivo esercizio 2019	Disavanzo effettivo esercizio 2020
Fondo cassa al 1° gennaio	171.203.158,30	309.174.654,96		171.203.158,30	166.996.591,13
RISCOSSIONI	2.100.454.929,65	1.929.086.935,52		2.100.454.929,65	2.418.532.322,44
PAGAMENTI	2.104.661.496,82	2.067.058.432,18		2.104.661.496,82	2.430.093.914,43
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	166.996.591,13	171.203.158,30		166.996.591,13	155.434.999,14
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre					-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	166.996.591,13	171.203.158,30		166.996.591,13	155.434.999,14
RESIDUI ATTIVI	1.639.814.383,06	1.325.242.353,09		1.639.814.383,06	1.655.652.680,35
RESIDUI PASSIVI	845.583.461,99	671.795.082,67		855.793.828,45	885.367.295,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	46.377.041,91	22.090.723,31		45.088.153,62	48.320.030,93
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	272.359.865,90	238.022.663,14		272.359.865,90	281.103.788,48
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	642.490.604,39	564.537.042,27	564.461.651,66	633.569.126,22	596.296.564,75
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre					
Parte accantonata <sup>(6)</sup>					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	30.809.548,38	27.550.549,78	29.831.830,81	30.809.548,38	30.700.300,81
Accantonamento residui perenti al 31/12 (solo per le regioni)	20.467.998,77	24.843.700,22	19.460.000,00	20.467.998,77	16.819.099,01
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e S.M.I	-	-	-	-	-
Fondo perdite società partecipate	2.321.010,25	3.217.597,62	2.321.010,25	2.321.010,25	2.322.397,83
Fondo contenziosi	23.046.969,44	13.046.969,44	21.952.472,37	22.069.472,37	21.986.472,37
Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi)	16.968.116,00	16.245.107,45	17.245.107,45	17.245.107,45	8.245.107,45
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>93.613.642,84</b>	<b>84.903.924,51</b>	<b>90.810.420,88</b>	<b>92.913.137,22</b>	<b>80.073.377,47</b>
Parte vincolata					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	32.397.952,12	39.260.955,75	32.397.952,12	32.397.952,12	43.049.120,08
Vincoli derivanti da trasferimenti	533.180.347,66	466.169.852,08	469.986.078,34	537.145.307,21	451.543.794,63
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	47.838.608,23	15.960.801,44	34.237.631,47	37.451.679,67	74.209.746,41
Altri vincoli	-	-	-	-	-
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>613.416.908,01</b>	<b>521.391.609,27</b>	<b>536.621.661,93</b>	<b>606.994.939,00</b>	<b>568.802.661,12</b>
Parte destinata agli investimenti	-	-	-	-	-
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) - Avanzo o disavanzo</b>	<b>- 64.539.546,46</b>	<b>- 41.758.491,51</b>	<b>- 62.970.431,15</b>	<b>- 66.338.950,00</b>	<b>- 52.579.473,84</b>
di cui					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio	2017	-	- 20.717.822,14	-	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio	2018	- 17.688.239,00	- 21.040.669,37	- 15.287.642,54	- 15.287.642,54
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio	2019	- 46.851.307,46	-	- 46.851.307,46	- 46.851.307,46
Avanzo/disanzo derivante dalla gestione dell'esercizio	2020	-	- 831.481,50	-	9.559.476,10

Fonte: Elaborazione CdC su dati Regione Basilicata - documenti allegati agli atti indicati in tabella

## Modalità ripiano disavanzi presunti ed effettivi esercizi 2018 - 2020

ANDAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DI RIPIANO DEL DISAVANZO IN ORDINE TEMPORALE						
Descrizione		Variazione Bilancio previsione 2020 L.R 40 del 09/12/2020	Rendiconto 2018 L.R. 8 del 12/03/2021	Bilancio previsione 2021 L.R 20 del 06/05/2021	Rendiconto 2019 DGR 441 del 11/06/2021	Rendiconto 2020 DGR 560 del 19/07/2021
		Disavanzo presunto esercizio 2019	Disavanzo effettivo esercizio 2018	Disavanzo presunto esercizio 2020	Disavanzo effettivo esercizio 2019	Disavanzo effettivo esercizio 2020
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) - Avanzo o disavanzo</b>		- 64.539.546,46	- 41.758.491,51	- 62.970.431,15	- 66.338.950,00	- 52.579.473,84
di cui						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio	2017	-	- 20.717.822,14	-	-	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio	2018	- 17.688.239,00	- 21.040.669,37	- 15.287.642,54	- 19.487.642,54	- 15.287.642,54
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio	2019	- 46.851.307,46		- 46.851.307,46	- 46.851.307,46	- 46.851.307,46
Avanzo/disanzo derivante dalla gestione dell'esercizio	2020			- 831.481,50	-	9.559.476,10
<b>Modalità di ripiano del disavanzo amministrazione</b>						
Descrizione allegato	Anno ripiano	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Allegato 1.3 Disavanzo 2017	2019		20.717.822,14			
Allegato 1.3 Disavanzo 2018	2019		1.553.026,83			
allegato O2 Disavanzo 2018	2020	1.000.000,00				
allegato O2 Disavanzo 2019	2020	3.200.000,00				
allegato O2 Disavanzo 2018	2021	1.000.000,00				
allegato O2 Disavanzo 2019	2021	2.000.000,00				
allegato O2 Disavanzo 2018	2022	10.000.000,00				
allegato O2 Disavanzo 2019	2022	20.000.000,00				
allegato O2 Disavanzo 2018	2023	5.688.239,00				
allegato O2 Disavanzo 2019	2023	21.651.307,46				
Allegato 1.3 Disavanzo 2018	2020		4.200.000,00			
Allegato 1.3 Disavanzo 2018	2021		3.000.000,00			
Allegato 1.3 Disavanzo 2018	2022		12.287.642,54			
Allegato N.8 Nota integrativa - Disavanzo 2018	2021			3.000.000,00		
Allegato N.8 Nota integrativa - Disavanzo 2018	2022			12.287.642,54		
Allegato N.8 Nota integrativa - Disavanzo 2019	2022			17.712.357,46		
Allegato N.8 Nota integrativa - Disavanzo 2019	2023			29.138.950,00		
Allegato N.8 Nota integrativa - Disavanzo 2020	2023			831.481,15		
Tabella a pag. 60 Rel. gestione 2019 - disavanzo 2018	2020				4.200.000,00	
Tabella a pag. 60 Rel. gestione 2019 - disavanzo 2018	2021				3.000.000,00	
Tabella a pag. 60 Rel. gestione 2019 - disavanzo 2018	2022				12.287.642,54	
Tabella a pag. 60 Rel. gestione 2019 - disavanzo 2019	2022				17.712.357,46	
Tabella a pag. 60 Rel. gestione 2019 - disavanzo 2019	2023				29.138.950,00	
Allegato P.10) Rel. gestione 2020 - disavanzo 2018	2020					1.000.000,00
Allegato P.10) Rel. gestione 2020 - disavanzo 2019	2020					3.200.000,00
Allegato P.10) Rel. gestione 2020 - disavanzo 2018	2021					1.000.000,00
Allegato P.10) Rel. gestione 2020 - disavanzo 2019	2021					2.000.000,00
Allegato P.10) Rel. gestione 2020 - disavanzo 2018	2022					12.287.642,54
Allegato P.10) Rel. gestione 2020 - disavanzo 2019	2022					17.712.357,46
Allegato P.10) Rel. gestione 2020 - disavanzo 2019	2023					15.379.473,90
<b>Totali</b>		<b>64.539.546,46</b>	<b>41.758.491,51</b>	<b>62.970.431,15</b>	<b>66.338.950,00</b>	<b>52.579.473,90</b>
<b>Differenze</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,06</b>

Fonte: Elaborazione CdC su dati Regione Basilicata - documenti allegati agli atti indicati in tabella

A prescindere, per il momento, dalla legittimità o meno delle predisposte modalità di copertura dei disavanzi, di cui si dirà in seguito, un primo confronto tra i dati fa emergere una riallocazione variabile nel tempo, tra atti aventi poca distanza l'uno dall'altro (Leggi regionali di approvazione del rendiconto 2018 e del bilancio di previsione 2021), degli

importi da ripianare: nell'allegato O2 alla legge 40/2020 (modificato dall'allegato O alla L.R. 20/2021 - Bilancio 2021-2023) è stato dichiarato che l'importo di € 4.200.000,00, iscritto alla voce disavanzo di amministrazione per l'esercizio 2020, è stato destinato per € 1.000.000,00 a copertura del disavanzo 2018 e per € 3.200.000,00 a copertura del disavanzo 2019; nell'allegato 1.3 alla L.R. 8/2021, l'importo di € 4.200.000,00 viene attribuito, per intero, al ripiano del disavanzo dell'esercizio 2018; anche nella tabella riportata a pagina 60 della relazione sulla gestione al progetto di rendiconto 2019 di cui alla DGR 441/2021 (approvato in data successiva sia alla L.R. 40/2020 sia alla L.R. 20/2021) il predetto importo di € 4.200.000,00 risulta destinato alla sola copertura del disavanzo 2018, così come appare confermato nell'allegato P.10 alla relazione sulla gestione al progetto di rendiconto 2020 di cui alla DGR n. 560/2021 (oltre che a pag. 4 della DCR n. 276 del 13/07/2021, con oggetto «Piano di rientro disavanzo presunto di amministrazione al 01/01/2021» di cui *infra*).

Si rilevano, inoltre, vari errori nell'allegato P.10 alla relazione sulla gestione del Rendiconto 2020:

- erroneamente, nel piano di copertura, vengono indicati i valori di € 1.000.000,00 (disavanzo 2018) e € 3.200.000,00 (disavanzo 2019) da ripianare nell'esercizio 2020 (e per questo riportati nella relativa colonna). Tali valori, in base a quanto stabilito dal piano di rientro approvato con la L.R. 40/2020, sono già stati iscritti nel rendiconto 2020 (Cfr. Allegato E - Prima voce "Disavanzo di amministrazione") ed hanno contribuito alla riduzione del disavanzo derivante dall'esercizio 2018, come successivamente modificato nella relazione sulla gestione 2020, per la somma di € 4.200.000,00. Ne deriva, pertanto, una scoperta nel piano di rientro per € 4.200.000,00;

- erroneamente, nel piano di copertura, risulta imputato all'esercizio 2021 l'importo del disavanzo 2018 di € 1.000.000,00, in luogo di € 3.000.000,00, se, come emerge dalla tabella, si è inteso recuperare il disavanzo 2018 entro il 2022, mantenendo ferma in tale esercizio la copertura di € 12.287.642,54 (a prescindere per il momento dalla relativa legittimità);

- incongruente, rispetto ai piani previsti da altre leggi e provvedimenti regionali e rispetto alla bozza di rendiconto 2019, appare il piano di recupero del disavanzo 2019. Se si è inteso collocare nell'esercizio 2021 la copertura di € 2.000.000,00, mantenendo ferma la copertura di € 17.721,357,46 nell'esercizio 2022, residuerebbe da coprire nell'esercizio 2023 l'importo di € 27.138.950,00, e non quello di € 15.379.473,90 indicato;

- non si comprendono, inoltre, le motivazioni del mancato utilizzo del miglioramento del disavanzo registrato nell'esercizio 2020, pari a € 9.559.476,10, a riduzione, del disavanzo 2018, sulla scorta di quanto stabilito al punto 9.2.26 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e nell'esempio n. 13 dell'allegato 4/2.

A seguito di richieste istruttorie di chiarimenti, con la nota prot. n. 186067/12A2 del 19/11/2021 si è rappresentato che «L'allegato O contiene un refuso e si ritiene di doverlo sostituire» con l'allegato ivi riportato, di seguito riprodotto.

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2020	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (a)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 c=(a)-(b)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2020 (d)	RIPIANO DISAVANZO EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) =(d)- c
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 ripianato con piano di rientro di cui alla L.R. n. 25 del 28/11/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018	-19.487.642,54	-15.287.642,54	-4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	-46.851.307,46	-46.851.307,46	0,00	0,00	0,00
Avanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020 che neutralizza parzialmente il disavanzo derivante dall'esercizio 2018	0,00	9.559.476,10	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>-66.338.950,00</b>	<b>-52.579.473,90</b>	<b>-4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31/12/2020	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 ripianato con piano di rientro di cui alla DCR 276/2021	-15.287.642,54	3.000.000,00	2.728.166,44	0,00	
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 ripianato con piano di rientro di cui alla DCR 276/2021	-46.851.307,46	0,00	27.271.833,56	19.579.473,90	
Avanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020 che neutralizza il disavanzo degli esercizi precedenti (*)	9.559.476,10	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>	<b>-52.579.473,90</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>19.579.473,90</b>	

(\*) L'avanzo che riviene dalla gestione 2020 viene interamente destinato alla riduzione del disavanzo 2018.

Si è anche precisato che con l'emendamento al rendiconto 2020 si sarebbe provveduto «a rettificare gli errori contenuti nel citato allegato O e che, come si può evincere dall'allegato che sarà riapprovato il maggior avanzo 2020 è destinato proprio alla riduzione del disavanzo 2018».

Con la successiva nota prot. n. 189016/12BA del 25/11/2021, a rettifica della predetta risposta, «nella quale vi era un prospetto sbagliato ed un riferimento errato», si è evidenziato «come l'allegato P10 alla relazione di gestione 2020 contenesse un errore e che con apposita DGR di

rettifica del rendiconto 2020 n. 911 del 24/11/2021 (che si allega in copia – Allegato pag. 198-199) è stato modificato ed approvato, in sostituzione dell'allegato errato, come segue:

Allegato P10 rettificato					
VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 2020	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (a)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 c=(a)-(b)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2020 (d)	RIPIANO DISAVANZO EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) =(d)- c
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 ripianato con piano di rientro di cui alla L.R. n. 25 del 28/11/2019		0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018	19.487.642,54	5.728.166,44	13.759.476,10	4.200.000,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019	46.851.307,46	46.851.307,46	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>66.338.950,00</b>	<b>52.579.473,90</b>	<b>13.759.476,10</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO AL 31/12/2020	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 ripianato con piano di rientro di cui alla DCR 276/2021 come successivamente modificata.	5.728.166,44	3.000.000,00	2.728.166,44	0,00	
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 ripianato con piano di rientro di cui alla DCR 276/2021	46.851.307,46	0,00	27.271.833,56	19.579.473,90	
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2020 (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>	<b>52.579.473,90</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>19.579.473,90</b>	
(*) L'avanzo che riviene dalla gestione 2020 viene interamente destinato alla riduzione del disavanzo 2018					

Si precisa inoltre che è all'esame del Consiglio Regionale una nuova approvazione del ripiano del disavanzo di amministrazione al 1/1/2021 che tenga conto del risultato di amministrazione al 31/12/2020. Tale ripiano contiene il prospetto sopra esposto.

Si provvederà ad inviare la delibera Consiliare non appena sarà approvata».

Nella riunione finalizzata all'esposizione, in contraddittorio tra le parti, delle conclusioni istruttorie e delle criticità emerse nell'ambito dell'attività di verifica effettuata ai fini del presente Giudizio di Parifica dei Rendiconti Generali della Regione Basilicata esercizi 2019 e 2020, si sono chiesti ulteriori chiarimenti in merito alla continua variazione delle modalità di ripiano.

Con la nota prot. n. 196296/12BA del 13/12/2021, l'Amministrazione regionale ha dichiarato quanto segue:

«Si riconosce come gli allegati con i quali è stato approvato, di volta in volta, il ripiano dei disavanzi presentano delle incongruenze anche a causa del fatto che, inizialmente, con la L.R. 40/2020 è stato

determinato, in via presuntiva un disavanzo 2018 che all'esito di ulteriori calcoli da parte dei competenti uffici, si è rivelato essere più elevato.

Si riconosce altresì come l'allegato P10 alla relazione di gestione 2020 contenesse una serie di refusi dovuti anche ad un problema di carattere informatico e che detti errori sono stati definitivamente corretti con il nuovo allegato P10 approvato con la DGR 911/2020 già inoltrata alla Corte dei Conti. Inoltre è stata approvata contestualmente alla citata DGR 911/2020 la DGR 202100788 del 18/10/2021 recante "Approvazione Piano di rientro disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2021" cui è seguita l'approvazione della DCR.

La Regione si impegna per il futuro ad evitare refusi. Da ultimo si evidenzia come si è provveduto ad implementare una più efficiente automatizzazione degli allegati al rendiconto al fine di evitare incongruenze».

**6.3** Le tre leggi regionali n. 40/2020 (Prima variazione al bilancio 2020), n. 8/2021 (approvazione rendiconto 2018) e n. 20/2021 (approvazione bilancio 2021) sono state tutte impugnate dal Governo proprio sulle modalità di ripiano del disavanzo.

Si rinvia alla relazione allegata alla presente decisione per l'esposizione delle censure sollevate dal Governo nei confronti delle suindicate leggi regionali, delle specifiche relative controdeduzioni fornite dall'amministrazione regionale a seguito di richiesta di questa Sezione, dei rilievi sulle modalità di copertura del disavanzo regionale formulati dal Collegio dei revisori, che ha, tra l'altro:

- evidenziato che «Il comportamento assunto dall'Ente in questi ultimi mesi con continue variazioni di bilancio senza mai voler considerare la problematica dei disavanzi accumulati, non è assolutamente condivisibile, in quanto uno slittamento temporale del reale recupero del disavanzo, che potrebbe anche non avvenire mai, determinerebbe una situazione di squilibrio permanente, in violazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio. "Appare evidente che una simile interpretazione-si legge nella Sentenza n. 1/2019/EL della Sezione Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti-si pone in palese contrasto, oltre che con la logica, anche con la ratio e la natura delle norme che dispongono il recupero del disavanzo"» (cfr. verbale n. 21/2020 del 26/11/2020);

- invitato «l'Ente a riconsiderare meglio la condotta tenuta in ordine al mancato stanziamento a titolo di Fondo Garanzia Debiti Commerciali e alla non copertura entro il vigente bilancio 2021-2023 del disavanzo di amministrazione, al fine di una tutela effettiva dell'equilibrio di bilancio quale bene pubblico costituzionalmente tutelato» (cfr Allegato A) al verbale n. 11 del 03/09/2021).

6.4 La Giunta regionale, con DGR 361 del 7/5/2021, ha approvato il piano di rientro dal disavanzo alla data del 01/01/2021 sottoponendolo all'approvazione del Consiglio, e da questo approvato con deliberazione n. 276 del 13/07/2021.

Il piano di rientro approvato ricalca quanto previsto nell'allegato n. 8 alla legge regionale n. 20/2021, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, ed è riportato nell'allegato 1 alla DGR 361/2021 che di seguito si riproduce.

<b>Allegato 1 - PIANO DI RIENTRO DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE ALL'1/01/2021</b>				
	<b>COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO</b>	<b>COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO ALL'1/1/2021 PER ESERCIZIO (*)</b>		
		<b>Esercizio 2021</b>	<b>Esercizio 2022</b>	<b>Esercizio 2023</b>
<b>Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018</b>	<b>15.287.642,54</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>12.287.642,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019</b>	<b>46.851.307,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.712.357,46</b>	<b>29.138.950,00</b>
<b>Disavanzo presunto derivante dalla gestione dell'esercizio precedente (2020)</b>	<b>831.481,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.481,15</b>
<b>Totale</b>	<b>62.970.431,15</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>29.970.431,15</b>

(\*) La copertura del Piano di rientro viene garantita con riduzioni/economie di spesa che possono essere così esplicitate:

- nell'anno 2021 la copertura viene garantita per € 3.000.000,00, a valere su economie di spesa riferite a trasferimenti agli enti del sistema regionale;
- nell'esercizio 2022 la copertura viene garantita per € 30.000.000,00, a valere su riduzioni di uno stanziamento di spesa destinato ad arretrati;
- nell'esercizio 2023 la copertura viene garantita per l'importo di € 29.970.431,15, con economie sulle spese in materia di forestazione e sui trasferimenti agli enti del sistema regionale;

6.5 La Corte costituzionale, con sentenza n. 246/2021, depositata il 21/12/2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 e dell'Allegato O2 della legge della Regione Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40, nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante dalle gestioni degli esercizi 2018 e 2019, e dell'art. 1 e dell'Allegato 1.3 della legge della Regione Basilicata 12 marzo 2021, n. 8, nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2018.

Nella predetta sentenza, con riferimento al ripiano del disavanzo derivante dall'esercizio 2018, si è, tra l'altro, evidenziato che:

- secondo quanto stabilito dal principio contabile applicato contenuto nel paragrafo 9.2.28 dell'Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, "Quando l'ente non abbia approvato il rendiconto di un determinato esercizio e non abbia recuperato il relativo disavanzo presunto entro quello successivo, è tenuto a ripianarlo per intero nell'esercizio in cui il disavanzo effettivo emerge, rimanendo preclusa la possibilità di considerarlo un "nuovo" disavanzo, cui applicare il ripiano triennale";



- che “il disavanzo originato nel 2018 non poteva che essere oggetto, in base al citato paragrafo 9.2.28, di recupero «per l'intero importo [ne]ll'esercizio in corso di gestione», ossia l'esercizio 2020»”;

- che “La legge regionale impugnata, disciplinando all'art. 4 le modalità di ripiano del «disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi precedenti» secondo le previsioni dell'Allegato O2, ha invece distribuito la componente originata nel 2018 fino all'esercizio 2024, con vulnus all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in conseguenza della violazione della menzionata norma interposta che inerisce alla competenza legislativa esclusiva statale sull'armonizzazione dei bilanci pubblici”.

La Consulta, poi, in merito alle modalità di copertura del disavanzo derivante dall'esercizio 2019, ha ritenuto fondate le relative censure “perché, da un lato, l'Allegato O2 ne estenderebbe la durata oltre il triennio del bilancio di previsione 2020-2022 e, poiché, dall'altro, la Regione Basilicata non avrebbe approvato il necessario e contestuale piano di rientro da tale disavanzo”.

Sotto il primo profilo, dopo aver osservato che “Il disavanzo riveniente dall'esercizio 2019 non può, infatti, essere considerato interamente “ereditato” dalla gestione precedente, in quanto costituisce, piuttosto, un disavanzo sostanzialmente nuovo, in prevalenza ascrivibile alla gestione della amministrazione entrante, che si è insediata a seguito delle elezioni del 24 marzo 2019, e alle scelte di bilancio della stessa, tradotte nella legge della Regione Basilicata 28 novembre 2019, n. 25 (Prima Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021)”, la Corte ha concluso:

- che la norma interposta (art. 42, comma 12, terzo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2011) “non consente di superare la durata della programmazione triennale, ritenuta congrua per il ripristino dell'equilibrio dell'ente turbato dalla emersione di un disavanzo ordinario”;

- che le previsioni regionali impuginate si pongono in evidente contrasto con tale disposizione normativa «e, di conseguenza, con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto disegnano una estensione del percorso di ripiano anche negli esercizi 2023 e 2024, determinandone una complessiva durata quinquennale”.

Il Giudice delle leggi ha, quindi, rilevato che “il suddetto art. 42, comma 12 – applicabile anche al ripiano del disavanzo presunto in forza del richiamo operato dal successivo comma 14 – subordina la possibilità del ripiano triennale alla “contestuale” adozione di un piano di rientro, avente la funzione sostanziale di individuare i provvedimenti necessari alla effettiva attuazione del recupero del disavanzo. Ciò all'evidente fine di orientare a tale obiettivo le concrete scelte gestionali dell'ente, attraverso uno strumento immediatamente operativo e dai contenuti puntuali, che, tra l'altro, deve essere anche allegato al bilancio di previsione e al rendiconto, come richiesto dal comma 13 del

medesimo art. 42, costituendone parte integrante". Non si è ritenuta, allo scopo, idonea "la delibera del Consiglio regionale della Regione Basilicata 13 luglio 2021, n. 276 (Piano di rientro disavanzo presunto di amministrazione al 1° gennaio 2021 – Approvazione), evocata a tal fine dalla memoria della Regione resistente", in quanto, "In disparte il notevole lasso di tempo che la separa dalla legge reg. Basilicata n. 40 del 2020", è risultata dirimente la circostanza "che tale atto ha ad oggetto un disavanzo diverso e successivo (ossia quello registrato al 1° gennaio 2021) rispetto a quello disciplinato dalle norme regionali impugnate".

**6.6** La Sezione, nel richiamare quanto disposto dall'art. 42, comma 12 e ss., del D.Lgs. n. 118/2011, dal punto 13.10.3 del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011<sup>11</sup>, e dai punti 9.2.26<sup>12</sup> e 9.2.28<sup>13</sup> del principio contabile applicato di cui

---

<sup>11</sup> Tal principio ha stabilito che «Gli enti in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio descrivono nella Relazione sulla gestione le cause che hanno determinato tale risultato, gli interventi assunti in occasione dell'accertamento del disavanzo di amministrazione presunto o di successive rideterminazioni del disavanzo di amministrazione presunto, e le iniziative che si intende assumere a seguito dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte nel corso dell'esercizio per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione.

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Relazione sulla gestione indica l'importo del disavanzo applicato al bilancio di previsione (alla voce "Disavanzo di amministrazione) che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale importo dell'ulteriore disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.26 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)».

<sup>12</sup> È, ivi, stato specificato che:

"Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale.

A tal fine:

a) è considerato ripianato il disavanzo applicato in via definitiva al bilancio di previsione per il quale, nel corso dell'esercizio, sono state pienamente realizzate le operazioni individuate nel relativo piano di rientro, per un importo pari ai maggiori accertamenti di entrata e ai minori impegni registrati nelle scritture contabili se puntualmente previsti nel piano di rientro (o nella nota integrativa al bilancio di previsione). Ai fini della compilazione delle tabelle di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione (allegato 4/1), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alla componente del disavanzo cui il piano di rientro si riferisce;

b) il disavanzo non ripianato è pari alla differenza tra l'importo iscritto in via definitiva alla voce «Disavanzo di amministrazione» nel bilancio di previsione per l'esercizio cui il rendiconto si riferisce e il disavanzo ripianato di cui alla lettera a), salvo quanto previsto dal paragrafo 9.2.28;

c) l'ulteriore disavanzo è costituito dal nuovo disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio, indicato come «Disavanzo dell'esercizio N» nei prospetti di cui al paragrafo 13.10.3 del principio applicato della programmazione".

<sup>13</sup> Tale principio ha precisato che «Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. E' tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato».

all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, come modificati con decreto 7/9/2020 del Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato nella Gazz. Uff. 1° ottobre 2020, n. 243), che hanno previsto una disciplina analitica del piano di rientro dal disavanzo, rileva quanto segue.

Il disavanzo di amministrazione presunto 2018 di € 22.270.848,97 - derivante (nella situazione antecedente il recepimento della decisione di parifica 42/2020 di cui alla L.R. 8/2021) per € 20.717.822,14 dalla gestione 2017 e per € 1.553.026,83 dalla gestione 2018 - è stato interamente applicato al bilancio di previsione 2019 con l'articolo 4 della L.R. n. 25 del 28 novembre 2019.

All'esito dell'esercizio 2019 tale disavanzo non risulta recuperato, visto che (da quanto emergente dalla DGR n. 441 del 11 giugno 2021, di approvazione del disegno di legge del Rendiconto 2019) lo stesso esercizio si chiude con un disavanzo (maggiore di quello del 2018) di € 66.338.950,00 (che, da quanto dichiarato dalla Regione, deriverebbe per € 19.487.642,54 dalla gestione dell'esercizio 2018 e per € 46.851.307,46 dalla gestione dell'esercizio 2019).

In sede di approvazione della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 40 (Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata) la Regione Basilicata ha proceduto alla rideterminazione del risultato di amministrazione presunto alla data del 31/12/2019, approvando a tale scopo l'allegato O2 alla nota integrativa, concernente il calcolo del disavanzo, le modalità di ripiano e l'importo da ripianare nella legge di variazione al bilancio di previsione 2020/2022.

Da tale prospetto si evince che, evidentemente sul presupposto di aver già ripianato il disavanzo degli esercizi 2017 e 2018 (ante decisione di parifica), l'amministrazione regionale ha ritenuto che il disavanzo presunto a tale data, stimato in € 64.539.546,46, fosse composto da € 17.688.239,00, quale ulteriore disavanzo 2018 (derivante dall'adeguamento alla decisione di parifica 42/2020), e da € 46.851.307,46, derivante dall'esercizio 2019.

Il precitato allegato O2 è stato successivamente sostituito (con l'allegato O) dall'art. 1, comma 3, della L.R. 6 maggio 2021, n. 20, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023; si è proceduto alla sola rettifica di errori materiali.

Con la L.R. n. 8 del 12 marzo 2021 (di approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata in adeguamento alla decisione n. 42/2020 PARI) è stato determinato il disavanzo alla data del 31/12/2018 nell'importo di € 41.758.491,51, di

cui: € 20.717.822,14 derivante dall'esercizio 2017; € 21.040.669,37 derivante dall'esercizio 2018 (cfr. art. 12 - Risultato di amministrazione). L'ulteriore disavanzo 2018, derivante dall'adeguamento alla decisione di parifica 42/2020, ammonta ad € 1.799.403,54.

In definitiva, come rappresentato nella seguente tabella, al netto degli effetti sui risultati di amministrazione 2019 e 2020 derivanti dalla presente decisione:

- il disavanzo di amministrazione 2017, di € 20.717.822,14, e il disavanzo 2018 (ante decisione 42/2020), di € 1.553.026,83, pur se iscritti nel bilancio di previsione 2019, non risultano ripianati a fine esercizio e avrebbero dovuto essere applicati, per intero, all'esercizio 2020 (punto 9.2.26);

- anche l'ulteriore disavanzo di amministrazione 2018 di € 17.688.239,00, derivante dall'adeguamento alla decisione di parifica 42/2020, come individuato nella L.R. 40/2020, avrebbe dovuto essere applicato, per intero, al 2020, esercizio in corso di gestione (punto 9.2.28);<sup>14</sup>

- il maggior disavanzo di amministrazione 2018 di € 1.799.403,54 riconosciuto con la L.R. 8/2021, derivante dall'adeguamento alla decisione di parifica 42/2020, avrebbe dovuto essere applicato quanto meno al 2021, esercizio in corso di gestione (punto 9.2.28);<sup>15</sup>

- il disavanzo derivante dalla gestione 2019 di € 24.580.458,49, in mancanza della valida adozione della delibera Consiliare di approvazione del Piano di riequilibrio (che ne avrebbe consentito la diluizione nel triennio 2020-2022), avrebbe dovuto essere applicato all'esercizio 2020 (punti 9.2.21 e 9.2.24).

---

<sup>14</sup> La sentenza 246/2021 ha, tra l'altro, evidenziato:

- «Le osservazioni proposte in sede di parifica, rilevanti per la determinazione di tale disavanzo, dipendono infatti dal mancato rispetto di principi contabili in relazione a vicende gestionali note all'ente: ciò significa che il maggior disavanzo poi registrato dalla legge regionale impugnata ben avrebbe potuto emergere ed essere gestito già nell'esercizio 2019, con le misure correttive richieste dal combinato disposto dei commi 2 e 14 dell'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, ripristinando così il corretto ciclo di bilancio»;

- «6.2.- Da quanto precisato, in ogni caso, deriva che il disavanzo originato nel 2018 non poteva che essere oggetto, in base al citato paragrafo 9.2.28, di recupero «per l'intero importo [ne]ll'esercizio in corso di gestione», ossia l'esercizio 2020.

La legge regionale impugnata, disciplinando all'art. 4 le modalità di ripiano del «disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi precedenti» secondo le previsioni dell'Allegato O2, ha invece distribuito la componente originata nel 2018 fino all'esercizio 2024, con vulnus all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in conseguenza della violazione della menzionata norma interposta che inerte alla competenza legislativa esclusiva statale sull'armonizzazione dei bilanci pubblici».

<sup>15</sup> Si riportano, in merito, le specifiche osservazioni riportate al punto 8. della sentenza 246/2021, sulla questione di legittimità costituzionale della L.R. n. 8 del 2021:

«Valgono al riguardo le stesse considerazioni già svolte al punto 6., dal momento che, anche in questo caso, è integrata la fattispecie della tardiva approvazione del rendiconto, disciplinata dal paragrafo 9.2.28 dell'Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011 evocato dal ricorrente; da ciò discende, come si è precisato, l'obbligo per l'ente di iscrivere l'intero importo del disavanzo non ripianato nel bilancio dell'esercizio in corso di gestione, nella specie quello 2021».

COMPONENTI DEL DISAVANZO	iscritto preventivo 2019	consuntivo 2019	da iscrivere preventivo 2020	consuntivo 2020
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2017 applicato all'esercizio 2019 (L.R. 25/2019)	20.717.822,14	20.717.822,14	20.717.822,14	6.958.346,04
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 applicato all'esercizio 2019 (L.R. 25/2019)	1.553.026,83	1.553.026,83	1.553.026,83	1.553.026,83
ulteriore disavanzo 2018 (derivante dall'adeguamento alla decisione di parifica 42/2020) individuato nella L.R. 40/2020		17.688.239,00	17.688.239,00	17.688.239,00
ulteriore disavanzo 2018 (derivante dall'adeguamento alla decisione di parifica 42/2020) individuato nella L.R. 8/2021		1.799.403,54		1.799.403,54
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019		24.580.458,49	24.580.458,49	24.580.458,49
<b>Totali</b>	<b>22.270.848,97</b>	<b>66.338.950,00</b>	<b>64.539.546,46</b>	<b>52.579.473,90</b>

Alla luce della suesposta ricostruzione, pertanto, la Sezione ritiene che l'amministrazione regionale abbia illegittimamente applicato l'importo di € 4.200.000,00, come prima voce di spesa del bilancio di previsione 2020, in luogo del più considerevole importo di € 64.539.546,46, così determinando un corrispondente illegittimo ampliamento della capacità di spesa, in mancanza di effettiva copertura.

Il risultato di amministrazione di fine esercizio e la sua composizione risultano conseguentemente alterati e, pertanto, non possono essere parificati.

Come si deduce dalla stessa tabella sopra riportata, il disavanzo di amministrazione risultante dal progetto di rendiconto 2020 approvato con deliberazione di Giunta n. 560 del 19/07/2021, pari a € 52.579.473,84, se confrontato all'analogo risultato dell'esercizio 2019, fa registrare un miglioramento di € 13.759.476,10, e risulta ancora costituito da componenti derivanti dagli esercizi 2017, 2018 e 2019.

Deve, inoltre, essere precisato che le quote di disavanzo come sopra ricostruite andranno maggiorate:

- dell'ulteriore maggior disavanzo derivante dalla corretta esecuzione della decisione 42/2020 (e, quindi, dei maggiori accantonamenti relativi alle spese di personale dei gruppi consiliari e dell'importo relativo alle assunzioni 2019 che, come si è visto ai paragrafi 1.2.5 e 1.2.7, della relazione All. A parte I, ai quali si rinvia, non sono stati computati dalla Regione);
- dei maggiori accantonamenti da effettuare in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 247/2021, con riferimento al giudizio sulle poste contabili e sul risultato di amministrazione sospeso con la decisione di parifica dell'esercizio 2018;
- dei saldi passivi derivanti dalla presente decisione di parifica degli esercizi 2019 e 2020.

Risulta in conclusione, allo stato, non più procrastinabile l'adozione di una politica di bilancio che, oltre a non creare nuovi disavanzi, consenta di individuare le necessarie risorse

per provvedere ad attuare un progetto di risanamento nei tempi previsti dalla vigente normativa, a tutela del rispetto dell'inderogabile principio di equità intergenerazionale che, come ha ribadito la Corte costituzionale nella recentissima sentenza n. 235/2021, depositata il 7/12/2021, «comporta la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo».

## **7. MISURE CONSEQUENZIALI**

Alla luce di quanto sopra il rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2019 e 2020 dovrà recepire i rilievi riportati nella presente decisione, riportando – per l'effetto – nella corretta allocazione e quantificazione, le poste contabili riscontrate difformi, dandone evidenza anche nei conseguenti saldi, nei termini indicati nei precedenti paragrafi.

## **8. CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI**

Ai fini del presente giudizio di parificazione, si appone riserva per i conti degli agenti contabili sino all'esito del relativo giudizio da parte della competente Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con riferimento agli esercizi 2019 e 2020, sulla base e nei limiti delle risultanze istruttorie, alla luce degli esiti del contraddittorio espletato, sentite le richieste del Pubblico Ministero,

### **PARIFICA**

il Rendiconto Generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2019, approvato con deliberazione di Giunta n. 441 dell'11/06/2021, di modifica della precedente deliberazione di Giunta n. 428 del 2 luglio 2020, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, con le seguenti

### **ECCEZIONI**

#### **A. dei capitoli:**

- U02010, per l'importo di € 8.000,00, per le quote corrisposte a favore dell'Osservatorio Banche Imprese di economia e finanza Scarl;
- U29538 e U29380 rispettivamente per l'importo di € 80.000,00 e per l'importo di € 25.000,00 per i finanziamenti a favore dell'Ente Parco naturale del Vulture,

nella misura e nei limiti in cui tali spese risultano sostenute in violazione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;

B. dei capitoli 8050, 8260, 8405 e 8090, nella misura e nei limiti in cui registrano spese per il personale che ricopre le funzioni di giornalista effettuate in assenza di copertura normativa, per via derivata dalla illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 6, e dell'art. 6, comma 1 e 2, della legge regionale n. 7/2001 dichiarata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 112 del 19 maggio 2020, con le conseguenze e gli effetti, anche sul risultato di amministrazione, indicati in parte motiva;

C. dei capitoli 8080, 8130, 8170 e 8200 per l'illegittimo pagamento di somme relative al trattamento accessorio del personale, nella misura e nei termini indicati in parte motiva;

D. dei capitoli U48050, U52812, U52530, U48260, U48200, U52130, U52170, U52330 che, in violazione dell'obbligo sancito dall'art. 20, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 118/2011, non riportano la registrazione di impegni in misura corrispondente agli accertamenti effettuati sui correlati capitoli di entrata, come specificato in parte motiva;

E. del capitolo di entrata E13000 relativo al finanziamento sanitario indistinto, nella parte in cui non riporta la contabilizzazione integrale degli importi assegnati con le Intese CSR, e il capitolo di spesa U48020, nella parte in cui viene ridotto degli importi corrispondenti alla differenza tra la mobilità passiva e attiva, come specificato in parte motiva;

F. del risultato di amministrazione (cfr. lett. A - "Allegato a) - Risultato di amministrazione"), nella parte in cui:

- contabilizza spese effettuate in violazione dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 33/2013, ai sensi del precedente punto A;
- contabilizza spese effettuate in assenza di copertura normativa, ai sensi dei precedenti punti B e C;
- contabilizza spese effettuate in violazione dei vincoli finanziari di cui al comma 557 e ss. dell'art. 1 della legge 296/2006;
- non contabilizza residui (passivi) tecnici di destinazione in conseguenza della mancata registrazione di impegni sui capitoli del perimetro sanitario, di cui al precedente punto D;

- non contabilizza oneri relativi ad obbligazioni passive giuridicamente perfezionate (arretrati per servizi di Trasporto Pubblico Locale) nell'esercizio di esigibilità delle obbligazioni stesse;

il tutto nei termini, secondo le quantificazioni e con gli effetti indicati in parte motiva;

G. della parte vincolata, nell'ambito della quale non risultano contabilizzate le risorse relative:

- ad economie di impegno erroneamente confluite nella parte libera del risultato di amministrazione;

- alle entrate di cui all'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 625/97 (royalty);

il tutto nella misura e nei termini indicati in parte motiva;

H. della parte vincolata, nell'ambito della quale, nella misura e nei termini indicati in parte motiva, risultano contabilizzate le risorse relative finanziamento dei capitoli U52812 e U48260;

I. della parte accantonata, nell'ambito della quale il Fondo contenziosi e il Fondo per rischio da danno al bilancio, e conseguentemente gli "Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi)", risultano sottostimati, nei termini e nella misura indicati in parte motiva;

J. delle "Analisi e Modalità di copertura del disavanzo" di cui all'allegato a)3 della relazione sulla gestione dell'esercizio 2019, nei termini e nella misura indicati in parte motiva;

K. del risultato di amministrazione, Totale parte disponibile (cfr. lett. E - "Allegato a) - Risultato di amministrazione"), per effetto riflesso dalla mancata parifica delle sopra citate poste e voci, nella misura, nei termini e con gli effetti indicati in parte motiva;

### **PARIFICA**

il Rendiconto Generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2020, approvato con deliberazione di Giunta n. 560 del 19/07/2021, con le seguenti

### **ECCEZIONI**

L. del capitolo U03450, per l'importo di € 6.715,09, a favore Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Agri per il comitato di coordinamento del programma speciale



senesese, nella misura e nei limiti in cui tali spese risultano sostenute in violazione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;

M. dei capitoli 8050 e 8090, nella misura e nei limiti in cui registrano spese effettuate per il personale che ricopre le funzioni di giornalista in assenza di copertura normativa, per via derivata dalla illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 6, e dell'art. 6, comma 1 e 2, della legge regionale n. 7/2001 dichiarata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 112 del 19 maggio 2020, con le conseguenze e gli effetti, anche sul risultato di amministrazione, indicati in parte motiva;

N. dei capitoli U52530, U52130, U52550, U52330, U52015, U52295 e U55147 i quali, in violazione dell'obbligo sancito dall'art. 20, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 118/2011, non riportano la registrazione di impegni in misura corrispondente agli accertamenti effettuati sui correlati capitoli di entrata, come specificato in parte motiva;

O. del capitolo di entrata E13000 relativo al finanziamento sanitario indistinto, nella parte in cui non riporta la contabilizzazione integrale degli importi assegnati con le Intese CSR, e il capitolo di spesa U48020, nella parte in cui viene ridotto degli importi corrispondenti alla differenza tra la mobilità passiva e attiva;

P. delle variazioni effettuate in sede di approvazione del progetto di rendiconto sui capitoli di entrata E36100 e di uscita U57264, per l'importo di € 28.891.513,86, nei termini e con gli effetti indicati in parte motiva;

Q. del risultato di amministrazione (cfr. lett. A - "Allegato a) - Risultato di amministrazione"), nella parte in cui:

- contabilizza spese effettuate in violazione dell'art. 22, comma 4, del D.lgs. 33/2013, ai sensi del precedente punto L;
- contabilizza spese effettuate in assenza di copertura normativa, ai sensi del precedente punto M;
- non contabilizza residui (passivi) tecnici di destinazione in conseguenza della mancata registrazione di impegni sui capitoli del perimetro sanitario, di cui al precedente punto N;

- non contabilizza oneri relativi ad obbligazioni passive giuridicamente perfezionate (arretrati per servizi di Trasporto Pubblico Locale) nell'esercizio di esigibilità delle obbligazioni stesse;

il tutto nei termini, secondo le quantificazioni e con gli effetti indicati in parte motiva;

R. della parte vincolata, nell'ambito della quale non risultano contabilizzate le risorse relative:

- ad economie di impegno erroneamente confluite nella parte libera del risultato di amministrazione 2019 e, a cascata, nella parte libera del risultato di amministrazione 2020;

- alle entrate di cui all'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 625/97 (royalty);

il tutto nella misura e nei termini indicati in parte motiva;

S. della parte vincolata, nell'ambito della quale, nella misura e nei termini indicati in parte motiva, risultano contabilizzate le risorse relative al finanziamento del capitolo U52550;

T. della parte accantonata, nell'ambito della quale il Fondo contenziosi e il Fondo per rischio da danno al bilancio, e conseguentemente gli "Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi)", risultano sottostimati, nei termini e nella misura indicati in parte motiva;

U. del risultato di amministrazione, Totale parte disponibile (cfr. lett. E - "Allegato a) - Risultato di amministrazione"), per effetto riflesso dalla mancata parifica delle sopra citate poste e voci, nella misura, nei termini e con gli effetti indicati in parte motiva.

V. del disavanzo di amministrazione applicato come prima voce delle uscite (cfr. anche QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ANNO FINANZIARIO 2020 di cui all'allegato F), oggetto di recupero a consuntivo, e delle "Modalità di copertura del disavanzo al 31.12.2020" di cui all'allegato P10, con ogni conseguente effetto sul risultato di amministrazione di fine esercizio, nei termini indicati in parte motiva;

### **APPROVA**

l'allegata Relazione (Allegato "A" Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza), elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio

decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**ORDINA**

la restituzione dei Rendiconti regionali, muniti del visto della Corte, al Presidente della Giunta regionale, per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

**DISPONE**

la trasmissione di copia della presente Decisione, con l'unita Relazione, al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale della Basilicata, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per la Basilicata, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.  
Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021.

RELATORI  
dott. Rocco LOTITO

IL PRESIDENTE  
dott. Michele ORICCHIO

dott. Michele Minichini

Depositato in Segreteria 30 dicembre 2021  
Per il preposto ai Servizi di supporto  
dott. Giovanni CAPPIELLO